

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Vercelli

Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli - Approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, tra la Provincia di Vercelli, la Regione Piemonte ed i Comuni di Pila - Scopa - Scopello e Varallo per la realizzazione ed il potenziamento di opere infrastrutturali relative al programma d'interventi per i Campionati Mondiali di Canoa 2002

Il Presidente della Provincia di Vercelli

Visto l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 per l'attuazione dell'intervento in oggetto, sottoscritto in data 8.11.2001 tra l'Assessore al Turismo della Provincia di Vercelli, l'Assessore al Turismo della Regione Piemonte ed i Sindaci dei Comuni di Pila - Scopa - Scopello e Varallo; finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di Canoa-Kayak della Valsesia ed alla conseguente creazione di un nuovo sistema turistico della Valle, in grado di generare equilibrate ricadute sia di tipo sociale che economico a favore di tutta la popolazione residente.

Richiamata la deliberazione n. 30693 del 30.10.2001 con la quale si dava mandato all'Assessore al Turismo di firmare il suddetto Accordo e ad emanare il relativo decreto di approvazione ai sensi dell'art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142.

Visto l'art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142.

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

decreta:

1. L'approvazione dell'allegato Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, tra la Provincia di Vercelli, la Regione Piemonte ed i Comuni di Pila - Scopa - Scopello e Varallo e finalizzato alla realizzazione ed al potenziamento di opere infrastrutturali relative al programma d'interventi per i Campionati Mondiali di Canoa 2002 sottoscritto in data 8.11.2001;

2. di dare atto che l'Accordo di Programma approvato, è costituito da una premessa e n. 18 articoli;

3. è disposta, pertanto la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con carattere di massima urgenza.

Accordo di Programma

ai sensi dell'Art. 34 D. Lgs. 18-8-2000, n. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

tra

Regione Piemonte - Provincia di Vercelli - Comuni di Pila - Comune di Scopa - Comune di Scopello - Comune di Varallo

per

Realizzazione di opere infrastrutturali relative agli interventi per i campionati mondiali di canoa 2002

Premesso che

Il presente Accordo è stato promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dalla Provincia di Vercelli, che provvede a compiere tutte le incombenze e le attività necessarie per la sua stipulazione.

La Provincia di Vercelli ha provveduto con provvedimento del Presidente in data 24.7.2001 a nominare il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Manuela Ranghino - Direttore del Settore Sviluppo Socio Economico.

La Provincia di Vercelli ha provveduto con lettera in data 13.7.2001, a convocare la conferenza di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, dei soggetti interessati per verificare la praticabilità dell'accordo di programma e dare avvio alla relativa procedura.

Inoltre preso atto

che in sede di conferenza, di cui all'Art. 34 - comma 3 - del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, tenutasi in data 24.7.2001 presso la Regione Piemonte -Assessorato Turismo - sono state verificate dai partecipanti alla stessa la sussistenza di tutte le condizioni per avviare il programma finalizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

che in data 24.7.2001 presso la Regione Piemonte - Assessorato Turismo - la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, il Comune di Pila, il Comune di Scopa, il Comune di Scopello e il Comune di Varallo hanno siglato un "Protocollo d'intesa" finalizzato alla realizzazione e potenziamento di opere infrastrutturali relative al programma di interventi per i campionati mondiali di canoa 2002.

che in data 17.10.2001 in sede di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, tenutasi presso la Regione Piemonte - Assessorato Turismo - i partecipanti alla stessa hanno dichiarato il loro assenso al programma relativo agli interventi compresi nel progetto "mondiali di canoa 2002" e in particolare i rappresentanti degli Enti titolari al rilascio di pareri e autorizzazioni si sono espressi favorevolmente fornendo altresì le indicazioni, le integrazioni e le prescrizioni attuative tutte contenute nel verbale e nei pareri allegati.

Tutto ciò premesso le parti

convengono

Titolo Primo: Attività congiunte

Articolo 1

Validità delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Finalità

La finalità del Protocollo è quella di realizzare un piano operativo di potenziamento delle infrastrutture necessarie ad uno svolgimento funzionale, efficace ed in sicurezza dei prossimi Campionati Mondiali di Canoa che si terranno in Valsesia dal 29.5 al 2.6.2002, che potrà garantire il miglioramento dell'immagine del territorio valsesiano.

Le opere previste costituiscono la garanzia necessaria per una buona riuscita dei campionati, garantendo un'adeguata accoglienza a pubblico, atleti, organi di stampa e televisioni internazionali.

Articolo 3 Oggetto

L'oggetto del presente Accordo di Programma è la realizzazione e il potenziamento, con relativo finanziamento, delle opere infrastrutturali nei Comuni di Pila, Scopa, Scopello e Varallo e più precisamente:

Comune di Pila (denominato progetto A)

- sistemazione della viabilità del tratto compreso tra il Comune di Pila ed il Comune di Scopello;
- realizzazione di n. 2 aree attrezzate;
- esecuzione di accesso al fiume per atleti e pubblico;
- percorso ciclopeditonale lungo la sponda sinistra del fiume Sesia.

Costo totale L. 402.000.000=

Comune di Scopello (denominato progetto B)

- percorso ciclopeditonale lungo la sponda sinistra del fiume Sesia;
- sistemazione del piazzale parco servizi.

Costo totale L. 742.000.000=

Comune di Scopa (denominato progetto C)

- miglioramento viabilità di accesso al parco servizi;
- sistemazione ed adeguamento del parco servizi;
- accesso al fiume imbarcazioni;
- illuminazione parco servizi;
- risagomatura alveo del fiume;
- sistemazione delle piste poste in parallelo all'asse del fiume per accesso del pubblico alle gare;
- realizzazione zone panoramiche per il pubblico;
- realizzazione di area parcheggio;
- dislocazione servizi igienici e realizzazione idonea segnaletica verticale.

Costo totale L. 572.000.000=

Comune di Varallo (denominato progetto D)

adeguamento tecnologico attrezzature Sala Congressi Palazzo Scarognini - D'Adda:

- rifacimento del sistema di diffusione e registrazione delle immagini;
- rifacimento impianto di diffusione del suono ed apparecchiature di controllo e mixaggio;
- rifacimento impianto traduzione simultanea.

Costo totale L. 170.000.000=

I progetti A, B, C, D e relativi sub-progetti, nonché il quadro riepilogativo dei costi e delle quote di cofinanziamento sono depositati presso la Provincia di Vercelli.

Articolo 4 Soggetti Partecipanti

I soggetti sottoscrittori il presente Accordo sono: la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli ed i Comuni di Pila, Scopa, Scopello e Varallo, che si dichiarano garanti e rispondono della concretizzazione e del conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Articolo 5 Soggetto promotore ed attuatore

Il soggetto promotore del presente Accordo di Programma individuato nella Provincia di Vercelli, i

soggetti attuatori sono individuati nei Comuni di Pila, Scopa, Scopello e Varallo, proprietari delle aree e delle strutture da realizzare o revisionare, i quali assumeranno la funzione di "Stazione appaltante" dei lavori, realizzando le opere e gli interventi individuati.

Inoltre i predetti Comuni, quali soggetti istituzionali, assumono l'impegno di promuovere e sostenere iniziative di sviluppo e di completamento dell'offerta turistica.

Tali iniziative saranno finalizzate allo svolgimento dei Campionati mondiali di Canoa-Kayak della Valsesia ed alla conseguente creazione di un nuovo sistema turistico della Valle, in grado di generare equilibrate ricadute sia di tipo sociale che economico a favore di tutta la popolazione residente.

Titolo Secondo: Compiti ed obblighi delle parti

Articolo 6 Obblighi delle parti

Le parti firmatarie del presente Accordo (in seguito dette più brevemente le "Parti") concordano sulla necessità delle azioni di seguito

indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli che seguono.

Le parti si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per realizzare i Progetti nonché per consentire agli altri soggetti del presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell'ambito delle rispettive competenze.

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi le Parti si impegnano a compiere ogni attività prevista nelle premesse.

Articolo 7 Progettazione ed esecuzione delle opere infrastrutturali

La progettazione, la direzione lavori, l'esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione dei progetti sono in carico rispettivamente dei Comuni di Pila (progetto A), di Scopello (progetto B) di Scopa (progetto C) e di Varallo (progetto D), nonché affidati mediante contratti di appalto, aggiudicati ai sensi della vigente normativa comunitaria e italiana. In particolare verranno osservati scrupolosamente gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 14 Agosto 1996 n. 494.

Articolo 8 Proprietà e possesso degli immobili

I Comuni di Pila e Varallo dichiarano di avere già la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione delle opere previste nel presente Accordo, i Comuni di Scopello e Scopa dichiarano di avere la disponibilità parziale delle aree necessarie e si impegnano a completare l'acquisizione delle restanti aree prima dell'inizio dei lavori.

L'eventuale mancata disponibilità di parte delle aree comporterà la decadenza degli interventi previsti sulle stesse e del relativo cofinanziamento.

Articolo 9 Gestione

La gestione delle opere sarà a carico rispettivamente del Comune di Pila (progetto A), del Comune di Scopello (progetto B) del Comune di Scopa (progetto C) e del Comune di Varallo (progetto D) secondo la normativa vigente ed in particolare se-

condo quanto previsto dall'Art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 10 Comunicazione e controllo

L'attività di comunicazione relativamente ai Progetti A, B, C e D è a carico delle stazioni appaltanti che si impegnano a fornire ai Settori Regionali e Provinciali competenti tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio dell'avanzamento dell'esecuzione delle opere. Inoltre i Comuni di Pila (progetto A), Scopello (progetto B) Scopa (progetto C) e di Varallo (progetto D) si impegnano a fornire, agli Enti aventi titolo a norma di legge e del presente accordo, tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso per eventuali controlli disposti dagli Enti a ciò titolati dalla Legge.

Articolo 11 Finanziamento degli interventi

La Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, e rispettivamente il Comune di Pila (progetto A), il Comune di Scopello (progetto B) il Comune di Scopa (progetto C) e il Comune di Varallo (progetto D) si impegnano ad erogare i fondi necessari per la realizzazione dei Progetti A, B, C, D mediante cofinanziamento per un importo globale di L. 1.886.000.000.

I costi finanziari dei progetti infrastrutturali A, B, C, D sono pertanto così ripartiti:

Comune di Pila	L. 120.650.000
Comune di Scopello	L. 222.650.000
Comune di Scopa	L. 171.650.000
Comune di Varallo	L. 51.050.000
Regione Piemonte	L. 1.226.000.000
Provincia di Vercelli	L. 94.000.000

Articolo 12 Termini di esecuzione degli interventi e trasferimento delle risorse

I Comuni di Pila, Scopello, Scopa e di Varallo si impegnano a terminare l'attività di progettazione esecutiva, l'appalto delle opere A, B, C, D l'esecuzione delle stesse e i relativi collaudi entro il termine utile per lo svolgimento dei Mondiali di Canoa 2002.

La Regione Piemonte - Settore Organizzazione Turistica - si impegna ad erogare il finanziamento pari a L. 1.226.000.000 ai Comuni di Pila, Scopello, Scopa e di Varallo su richiesta di ciascuno di questi e per ognuno degli interventi appaltati, secondo le seguenti modalità:

- 40% del finanziamento a seguito della comunicazione di inizio lavori;
- 40% del finanziamento a seguito della presentazione di stati di avanzamento lavori dimostranti il superamento del 30% dei lavori in appalto;
- 20% del finanziamento a presentazione del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori o di collaudo e quadro riepilogativo della spesa.

Ciascun beneficiario si impegna a fornire alla Regione Piemonte le informazioni, la documentazione e i dati contabili inerenti l'intervento di competenza, secondo le modalità e i tempi che verranno comunicati dagli stessi Settori Regionali competenti.

I Comuni di Pila, Scopello, Scopa e di Varallo si impegnano a cofinanziare gli interventi per una somma complessiva di L. 566.000.000.

La Provincia di Vercelli provvede all'erogazione del contributo di L. 94.000.000 secondo le seguenti modalità:

- 70% a seguito della comunicazione di inizio lavori e il restante 30% a presentazione del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori e quadro riepilogativo della spesa.

Titolo Terzo: Disposizioni finali

Articolo 13 Vincolatività dell'Accordo

Le parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 14 Modifiche ai progetti

Non sono consentite varianti o modifiche sostanziali ai progetti ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali degli interventi.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Collegio di Vigilanza. Eventuali incrementi del costo delle opere, a seguito di dette varianti, che comportino il superamento dell'importo dei finanziamenti assegnati, saranno a carico dei beneficiari.

Articolo 15 Modifiche dell'Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai Soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, le sottoporrà all'approvazione degli Enti sottoscrittori senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma precedente.

Non costituiscono modifiche dell'Accordo gli eventuali Accordi di Programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, purché non ne limitino l'operatività.

Articolo 16 Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza costituito, ai sensi dell'Art. 34 del Decreto Lgs. 18 Agosto n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Il Collegio, quando esercita le predette funzioni di vigilanza, è composto da:

- un componente nominato dall'Assessore al Turismo della Regione Piemonte;
- un componente nominato dal Presidente della Provincia di Vercelli, che funge da Presidente del Collegio di Vigilanza.
- un componente nominato dal Sindaco del Comune di Pila;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune di Scopello;

- un componente nominato dal Sindaco del Comune di Scopa;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune di Varallo;

Il Collegio di Vigilanza ha il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo, nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati.

In particolare, il Collegio controlla la corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo e può inoltre disporre, ove lo ritenga opportuno, l'acquisizione di documenti e informazioni.

Articolo 17 Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'Articolo 12.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni saranno esaminate e decise da un collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà formato da 3 membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Vercelli ed uno congiuntamente dai Comuni di Pila - Scopello - Scopa - Varallo che giudicheranno con equità la questione entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

Articolo 18

Il presente Accordo è approvato a norma dell'Art. 34 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, mediante provvedimento di approvazione, dal Presidente della Provincia di Vercelli, il quale curerà la pubblicazione dell'Accordo sul B.U.R.

Torino, 8 novembre 2001

La Regione Piemonte
Ettore Racchelli
nella sua qualità di Assessore al Turismo pro tempore
della Regione

La Provincia di Vercelli
Carlo Riva Vercellotti
nella sua qualità di Assessore al Turismo della
Provincia

Il Comune di Pila
Germano Gilardi
nella sua qualità di Sindaco del Comune

Il Comune di Scopello
Giorgio Novarina
nella sua qualità di Sindaco del Comune

Il Comune di Scopa
Livio Riccio
nella sua qualità di Sindaco del Comune

Il Comune di Varallo
Pier Luigi Carrara
nella sua qualità di Vice Sindaco del Comune

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OP.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Cons. Irriguo "Pian Valentino" - Richiesta autorizzazione per opere da eseguire nell'alveo del T. Corsaglia in Comune di Montaldo M.vì per captazione acqua

Data di avvio: 15/1/2002

N. di protocollo dell'istanza: 1648

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. A. Perna

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Provincia di Novara

Progetto per la realizzazione di un impianto per il biotattamento di terreni inquinati da idrocarburi, localizzato nel Comune di Romentino, tra la Via Ticino e la Via del Lume, presentato dal Sig. Zelio Salerno, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta TTBN S.r.l. (Tecniche e Trattamenti di Bonifiche Novaresi), Strada per Galliate n. 4, 28068 Romentino - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio di procedimento inerente la fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi della art. 10 comma 2 Legge Regionale 40/98

In data 21.1.2002 e perfezionato in data 30.1.2002 il Sig. Zelio Salerno, Legale Rappresentante della Ditta TTBN S.r.l. (Tecniche e Trattamenti di Bonifiche Novaresi), con sede legale a Romentino, strada per Galliate n. 4, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per la realizzazione di un impianto per il biotattamento di terreni inquinati da idrocarburi, localizzato nel Comune di Romentino, tra la Via Ticino e la Via del Lume, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 31 dell'Allegato B2.

Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale, presentata all'Amministrazione Provinciale di Novara in data 21.1.2002 prot. n.

3821, e perfezionato in data 30.1.2002 loro prot. n. 16FC/pr, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale n. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, telefono 0321/3781430, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dirigente del 3° Settore Dipartimentale Dott. Alberto Ventura, tel. 0321/378404.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Alberto Ventura

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di SP 94 di San Sebastiano - Trasformazione in definitivo del collegamento alternativo e provvisorio tra i Comuni di Verolengo e S. Sebastiano da Po - Proponente: Provincia di Torino - Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità II - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

In data 24 gennaio il proponente: Provincia di Torino, con sede in Torino Via Maria Vittoria n. 12 ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di SP 94 di San Sebastiano. Trasformazione in definitivo del collegamento alternativo e provvisorio tra i Comuni di Verolengo e S. Sebastiano da Po, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A., presentata alla Provincia di Torino.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9 - 12 Merc. 15 - 19), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Marta Petruzzelli tel. 011/861.3825 fax. 011/861.3857.

La Dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia di Torino

Ampliamento coltivazione di cava in località Murtis a Front Canavese (TO) - Proponente: Ditta Escavazioni Lazzaro Domenico - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che la Ditta Escavazioni Lazzaro Domenico con sede legale in Via Belvedere n. 10, Vauda Canavese (TO), ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Ampliamento coltivazione di cava in località Murtis a Front Canavese (TO).

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun/Ven 9 - 12 Mer 15 - 19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Paola Molina tel. 011/861 3825 fax. 011/861 3857, del Servizio V.I.A.

La Dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Cairasca e rii in sponda sinistra nel Comune di Varzo e nel Comune di Trasquera (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli

elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 18/1/02 il Sig. Aldo De Censi Legale Rappresentante della Ditta Idroelettrica Sempione S.r.l. con sede in Via Andromia n. 3 nel Comune di Crevaladossola (VB), ha depositato presso l'Ufficio di deposito del Servizio V.I.A. della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Cairasca e rii in sponda sinistra nel Comune di Varzo e nel Comune di Trasquera (VB), allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 31 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il Responsabile del Servizio V.I.A. è la Dott.ssa Barbara Lomazzi Tel. 0323.4950208.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Barbara Lomazzi

STATUTI ENTI LOCALI**Comune di Cascinette d'Ivrea (Torino)
Statuto comunale****Parte Prima****I caratteri della Comunità****TITOLO I****LA COMUNITA' E L'ENTE**

Art. 1 (Definizione della comunità)

Art. 2 (Definizione dell'ente)

Art. 3 (Principi istituzionali)

Art. 4 (Principi dell'attività)

Art. 5 (Regolamenti)

Art. 6 (Partecipazione al procedimento normativo e pubblicità)

TITOLO II**LA PARTECIPAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI**

Art. 7 (Forme di partecipazione e valorizzazione)

CAPO I - LE ASSOCIAZIONI

Art. 8 (Associazioni)

CAPO I I - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9 (Forme di partecipazione popolare)

Art. 10 (Istanze, proposte e petizioni)

Art. 11 (Iniziativa deliberativa avanti agli organi politici)

Art. 12 (Referendum consultivo e abrogativo)

Art. 13 (Ammissibilità dei referendum)

Art. 14 (Manifestazione referendaria)

Art. 15 (Consultazioni popolari)

Art. 16 (Consulte comunali di settore)

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 17 (Difensore civico)

TITOLO III**LE FUNZIONI E I SERVIZI PUBBLICI**

Art. 18 (Principi dell'azione amministrativa)

CAPO I - L'INFORMAZIONE

Art. 19 (Principi dell'informazione)

Art. 20 (Riconoscimento dei funzionari e dipendenti)

Art. 21 (Richieste di informazioni e documenti)

Art. 22 (Deposito di atti e inizio del procedimento)

CAPO II - I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 23 (Principi del procedimento)

Art. 24 (Forme di partecipazione al procedimento)

CAPO III - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 25 (Principi di gestione)

Art. 26 (Scelta tra le forme di gestione dei servizi pubblici)

Art. 27 (Istituzioni)

Art. 28 (Indirizzo e vigilanza)

Parte Seconda**La struttura**

TITOLO I**GLI ORGANI E GLI UFFICI DI GESTIONE**

Art. 29 (Organi del comune)

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30 (Composizione e competenze del Consiglio comunale)

Art. 31 (Funzionamento del Consiglio comunale)

Art. 32 (Consiglieri comunali)

Art. 33 (Commissioni consiliari, di controllo e garanzia)

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 34 (Composizione e funzionamento)

Art. 35 (Competenze)

CAPO III - IL SINDACO

Art. 36 (Elezione, durata in carica e decadenza)

Art. 37 (Competenze)

Art. 38 (Assessori e delegazione di poteri)

Art. 39 (Vicesindaco)

CAPO IV - GLI UFFICI DI GESTIONE

Art. 40 (Segretario comunale)

Art. 41 (Responsabili degli uffici)

TITOLO II**L'ORGANIZZAZIONE**

Art. 42 (Fonti)

CAPO I - LA COOPERAZIONE

Art. 43 (Principi di cooperazione)

Art. 44 (Forme di cooperazione)

CAPO II - I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

Art. 45 (Eleggibilità)

Art. 46 (Nomina o elezione)

Art. 47 (Nomine del Sindaco)

Art. 48 (Nomine del Consiglio comunale)

TITOLO III**I CONTROLLI ECONOMICI FINANZIARI**

Art. 49 (Principi e criteri)

Art. 50 (Controllo di gestione)

Art. 51 (Controllo finanziario)

Art. 52 (Competenze del revisore)

Art. 53 (Beni comunali e contratti)

TITOLO IV**LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 54 (Entrata in vigore dello statuto e sue modificazioni)

Art. 55 (Attuazione di disposizioni statutarie)

Art. 56 (Sanzioni per la violazione delle norme previste nello Statuto)

Parte prima
I caratteri della Comunità

TITOLO I
LA COMUNITA' E L'ENTE

Art. 1
(Definizione della Comunità)

1. La comunità dei Cascinettesi costituisce l'ente denominato Comune di Cascinette d'Ivrea, che la

rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La rivendicazione della municipalità, la valorizzazione culturale del lavoro e dell'ambiente sono elementi costitutivi della comunità dei Cascinettesi, che si vogliono sviluppare e favorire attraverso il riconoscimento ed il confronto con le altre esperienze di popolazioni e comunità vicine e lontane. L'ente ricerca altresì un equilibrato rapporto fra insediamenti abitativi, attività economiche e tutela dei beni ambientali.

3. Il Comune di Cascinette di Ivrea promuove le condizioni necessarie affinché i programmi di riorganizzazione regionale preordinati all'unione o alla fusione con la Città di Ivrea e i comuni limitrofi avvenga con le garanzie indispensabili a tutelare l'autonomia e l'identità della comunità di origine, salvaguardando alla Municipalità di Cascinette di Ivrea le funzioni e i servizi attualmente esistenti.

Art. 2
(Definizione dell'ente)

1. Il territorio della comunità cascinettese è indicato dai confini del Comune di Cascinette d'Ivrea.

2. Il Comune di Cascinette d'Ivrea è ente territoriale di diritto pubblico titolare della capacità giuridica di agire di diritto pubblico e di diritto privato, fatti salvi i limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica Italiana e dalle norme di diritto comunitario.

3. Lo stemma ed il gonfalone sono quelli approvati dal Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1985 con decreto n. 1648. L'uso e la riproduzione di detti simboli sono consentiti per soli fini istituzionali.

4. La sede legale dell'ente è nella casa municipale di piazza Municipio n. 1, ove è individuato uno spazio da destinare all'Albo pretorio, per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. I criteri e le modalità di pubblicazione sono definiti dalla legge.

Art. 3
(Principi istituzionali)

1. L'azione dell'ente si informa ai principi di autonomia espressi dalla storia dei Comuni italiani, nei limiti della riconosciuta indivisibilità dell'ordinamento repubblicano italiano e dell'unità degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. Il Comune di Cascinette d'Ivrea promuove e favorisce le relazioni istituzionali con gli altri enti pubblici per una migliore organizzazione dei servizi ai residenti. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati al principio di equiordinazione delle diverse sfere di autonomia.

3. L'auto-organizzazione delle formazioni sociali è ritenuta un utile modo per soddisfare gli interessi di coloro che abitano il territorio comunale; l'ente ne favorisce lo sviluppo nei limiti delle proprie risorse e nel rispetto della realtà sociale, storica e culturale della comunità.

Art. 4
(Principi dell'attività)

1. Il Comune di Cascinette d'Ivrea promuove la partecipazione dei residenti, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita amministrativa e riconosce come obiettivo generale della propria attività il raggiungimento delle pari opportunità tra entrambi i generi, favorendo la presenza di entrambi i sessi alla cariche pubbliche.

2. Il Comune di Cascinette d'Ivrea adotta il metodo e gli strumenti della programmazione ed esercita in associazione agli altri comuni le funzioni locali di interesse sovracomunale.

3. Buona amministrazione, cortesia, trasparenza e pubblicità debbono guidare ogni atto dell'amministrazione comunale, riconoscendo a chiunque i mezzi atti ad ottenere imparzialità e correttezza nella gestione della pubblica amministrazione.

Art. 5
(Regolamenti)

1. L'attività del Comune di Cascinette d'Ivrea è disciplinata dal Regolamento del Consiglio comunale, dal Regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi, dal Regolamento dei contratti, finanza e contabilità, dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione e dal Regolamento di polizia locale.

2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo al compimento dei termini previsti per la pubblicazione degli stessi.

3. Il Sindaco cura la raccolta delle norme del Comune di Cascinette d'Ivrea corredata di adeguati indici di consultazione idonei per la pubblicazione anche informatica.

Art. 6
(Partecipazione al procedimento normativo e pubblicità)

1. Le proposte di regolamento di competenza del Consiglio comunale sono depositate per quindici giorni presso l'ufficio del Segretario comunale; del deposito è dato avviso al pubblico con comunicazione affissa all'Albo pretorio e con altre idonee forme di avviso scritto esposto presso i punti che sono indicati con atto generale dal Consiglio comunale all'inizio del mandato amministrativo.

2. Gli interessati possono presentare osservazioni e memorie entro i trenta giorni successivi.

3. I regolamenti del consiglio comunale sono deliberati a maggioranza dei componenti e sono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, una prima volta subito dopo l'adozione, una seconda volta all'avvenuto controllo o approvazione degli organi competenti.

TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 7
(Forme di partecipazione e valorizzazione)

1. Il Comune di Cascinette d'Ivrea garantisce la partecipazione dei residenti, anche in forma associata, delle forze sociali e degli utenti alla programmazione, alla gestione ed al controllo dei singoli servizi pubblici e alla vita amministrativa comunale.

2. In conformità al principio di sussidiarietà favorisce e valorizza le libere forme di organizzazione sociale a tutela di interessi diffusi culturali, economici e sociali, anche attraverso sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.

3. Il Consiglio comunale adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione che disciplina la partecipazione popolare, al procedimento amministrativo e l'accesso all'informazione.

CAPO I
LE ASSOCIAZIONI

Art. 8
(Associazioni)

1. Ogni associazione con sede nel territorio del Comune di Cascinette d'Ivrea, ha diritto di partecipare all'azione amministrativa dell'ente. Ai fini del presente Statuto sono equiparate alle associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennale, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, ogni altra organizzazione riconosciuta senza scopo di lucro, le amministrazioni pubbliche di istruzione di ogni ordine e grado.

2. Nel Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione è disciplinato l'accesso delle associazioni alle strutture e ai servizi comunali ed all'organizzazione degli enti dipendenti, nonché l'eventuale istituzione di un albo delle Associazioni.

CAPO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9
(Forme di partecipazione popolare)

1. Le forme di partecipazione alla gestione dell'amministrazione pubblica del Comune di Cascinette d'Ivrea sono le istanze, le petizioni, le proposte, l'iniziativa per l'adozione di atti di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, i referendum consultivo e abrogativo, le consultazioni, le consulte, nonché le altre forme deliberate dal Consiglio comunale che non importino spesa sul bilancio comunale.

Art. 10
(Istanze, proposte e petizioni)

1. Tutti i residenti, singoli o associati, possono presentare in forma scritta istanze, proposte e petizioni per la tutela di interessi collettivi o diffusi, ovvero per ottenere una migliore gestione amministrativa.

2. Sulla proposta o sulla petizione è assunta una motivata decisione entro sessanta giorni dal deposito delle stesse; la decisione è comunicata dal Sindaco agli interessati nei cinque giorni successivi alla sua adozione.

Art. 11
(Iniziativa deliberativa avanti agli organi politici)

1. Cento elettori del Consiglio comunale, o le Consulte comunali di settore, possono presentare una proposta di deliberazione avanti al Consiglio comunale, al Sindaco, o alla Giunta comunale per l'adozione degli atti di rispettiva competenza.

2. La proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, è sottoscritta dagli elettori con deposito presso l'ufficio del Segretario comunale, il quale ne dà comunicazione al Sindaco entro due giorni.

3. La proposta al Consiglio comunale è iscritta all'ordine del giorno entro quarantacinque giorni dal deposito. Ai presentatori è dato avviso della seduta almeno quindici giorni prima.

4. La proposta è posta ai voti del Consiglio comunale, entro sessanta giorni dal deposito ed il Sindaco comunica la decisione ai proponenti entro settanta giorni dal deposito della proposta.

Art. 12**(Referendum consultivo e abrogativo)**

1. Un referendum consultivo dei cittadini residenti nel Comune di Cascinette d'Ivrea riguardante materie di esclusiva competenza locale, ovvero un referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di regolamenti comunali, o di deliberazioni generali degli organi comunali può essere richiesto da almeno il venti per cento degli elettori del Consiglio comunale risultante dall'ultimo aggiornamento delle liste elettorali al tempo del deposito dei quesiti, secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

Art. 13**(Ammissibilità dei referendum)**

1. Non possono essere proposti più di cinque quesiti, i quali devono essere facilmente comprensibili, determinati e relativi a materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono inammissibili i referendum consultivi e abrogativi in materia urbanistica, relativi a tributi, mutui o prestiti, persone fisiche, ivi compresa la loro nomina, elezione, designazione o revoca ad una carica o ufficio, nonché ad attività amministrative senza discrezionalità alcuna, o a provvedimenti cautelari, infine a quesiti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni dal giorno del voto.

3. Il referendum abrogativo è altresì inammissibile se il quesito riguarda lo Statuto del Comune di Cascinette d'Ivrea, il Regolamento del Consiglio comunale, il Regolamento dei contratti, finanza e contabilità.

4. La Giunta comunale delibera sull'ammissibilità dei referendum, verifica la validità delle sottoscrizioni e il rispetto delle norme procedurali stabilite nel Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione entro trenta giorni dal deposito. Le deliberazioni sono comunicate ai rappresentanti dei sottoscrittori nei cinque giorni successivi.

Art. 14**(Manifestazione referendaria)**

1. Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti gli elettori residenti nel Comune di Cascinette d'Ivrea.

2. Il Sindaco indice il referendum in modo che la votazione possa aver luogo entro sei mesi dal deposito delle sottoscrizioni. La votazione non può in ogni caso aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e circoscrizionali.

3. Il referendum è approvato qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Gli organi comunali competenti devono tenere conto dell'approvazione del referendum consultivo, con atto da emanarsi entro sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali.

5. Nei quattro anni successivi all'approvazione del referendum abrogativo, i competenti organi comunali non possono adottare deliberazioni di contenuto uguale, o analogo, a quello abrogato dagli elettori.

Art. 15**(Consultazioni popolari)**

1. Consultazioni di residenti, o di utenti, o di categorie di essi, sono indette dal Sindaco su richie-

sta deliberata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo modalità che possono essere stabilite dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

2. Ai quesiti oggetto di consultazione si applicano le precedenti disposizioni sull'ammissibilità dei referendum. Non sono ammissibili consultazioni su questioni per le quali è iniziata una procedura referendaria. La consultazione non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 16**(Consulte comunali di settore)**

1. Possono essere istituite dal Consiglio comunale consulte in materie determinate, composte da un numero massimo di dodici residenti.

2. Le Consulte, oltre all'iniziativa deliberativa avanti agli organi di governo, esprimono i pareri richiesti dagli organi di governo ed esercitano le altre competenze definite dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

CAPO III**IL DIFENSORE CIVICO****Art. 17****(Difensore civico)**

1. Il Comune di Cascinette d'Ivrea istituisce l'ufficio del difensore civico in convenzione con il Comune di Ivrea cui possono aderire altri comuni limitrofi. Per la disciplina dell'elezione, delle funzioni e dei poteri del difensore civico si applicano le norme dello Statuto del Comune di Ivrea.

TITOLO III**LE FUNZIONI E I SERVIZI PUBBLICI****Art. 18****(Principi dell'azione amministrativa)**

1. Tutti gli atti degli organi e dei funzionari debbono essere formulati in modo comprensibile ai destinatari, in modo da dimostrare con evidenza i giudizi, le soluzioni proposte e le verificazioni eseguite.

2. L'istruttoria dei procedimenti deve essere eseguita in modo tale da offrire agli organi che debbono assumere la decisione tutte le alternative tecniche e amministrative consentite dalla legge, assicurando altresì la più ampia partecipazione alle decisioni.

3. Le funzioni e i servizi pubblici del Comune di Cascinette d'Ivrea sono disciplinate dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione, e dal Regolamento di polizia locale.

CAPO I**L'INFORMAZIONE****Art. 19****(Principi dell'informazione)**

1. Il Comune di Cascinette d'Ivrea assicura l'informazione dei residenti con mezzi idonei.

2. La Giunta comunale cura periodicamente l'informazione sull'attività svolta dall'amministrazione comunale, dagli enti, società e istituzioni da questa controllati o dipendenti, nonché sullo stato di attuazione del programma presentato per la propria nomina. A tal fine il Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno invia al Consiglio comunale una dettagliata relazione.

3. Il Segretario comunale assicura l'accesso agli atti e alle informazioni degli interessati, adoperandosi affinché ogni violazione a sua conoscenza sia immediatamente rimossa.

4. La Giunta comunale definisce un programma di attuazione per l'informatizzazione dell'attività comunale, con possibilità di accesso per i destinatari, che consenta di dare a questi risposte tempestive, di partecipare e di fornire suggerimenti.

Art. 20

(Riconoscimento dei funzionari e dipendenti)

1. Tutti i dipendenti destinati al contatto con il pubblico devono portare in modo visibile l'indicazione del loro nome e cognome, dell'ente o ufficio cui appartengono e del grado; devono esibire il tesserino di riconoscimento con eguali indicazioni nei casi di occasionale contatto con il pubblico.

Art. 21

(Richieste di informazioni e documenti)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, salvo differimento per decreto motivato del Sindaco. Il rilascio di copie di atti può essere subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione.

2. Il Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione assicura a chiunque vi abbia interesse ogni informazione sul corso dei procedimenti, così da garantire un immediato riscontro sul relativo stato di avanzamento.

3. In particolare, gli interessati devono poter conoscere presso quale funzionario o dipendente è all'esame una pratica e chi è il responsabile del procedimento.

4. Il diritto di informazione dei consiglieri comunali è disciplinato dalla legge.

Art. 22

(Deposito di atti e inizio del procedimento)

1. I funzionari o dipendenti siti in uffici comunali aperti al pubblico sono tenuti a ricevere gli atti ad essi presentati, del deposito di essi è immediatamente rilasciata una ricevuta sottoscritta dal ricevente.

2. Il termine di inizio del procedimento decorre dal giorno in cui una domanda è depositata presso un qualsiasi ufficio comunale, anche se incompetente.

CAPO II

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 23

(Principi del procedimento)

1. Tutti i procedimenti amministrativi sono definiti da regolamenti, o atti generali, del Comune di Cascinette d'Ivrea che, in attuazione del principio di legalità, assicurino una tutela degli interessi pubblici o privati coinvolti, nonché una celere, efficiente ed efficace definizione.

2. Tutti i soggetti coinvolti da atti, provvedimenti, o comportamenti della pubblica amministrazione, o che intervengano nel procedimento, hanno diritto di essere informati dell'inizio dei procedimenti destinati a produrre effetti direttamente nei loro confronti, secondo le forme e i termini previsti dalla legge e dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

3. I rappresentanti delle associazioni e comitati, nonché gli amministratori di condominio possono partecipare all'attività amministrativa del Comune di Cascinette d'Ivrea secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

Art. 24

(Forme di partecipazione al procedimento)

1. I soggetti indicati all'articolo precedente possono intervenire nei procedimenti che coinvolgono gli interessi di cui sono titolari, prendendo visione o chiedendo copia degli atti, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione, nonché depositando memorie scritte o documenti che l'amministrazione ha il dovere di valutare.

2. I termini per intervenire nel procedimento non possono essere inferiori ad un terzo di quello previsto per la sua conclusione.

CAPO III

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 25

(Principi di gestione)

1. Il Comune di Cascinette d'Ivrea può gestire i servizi pubblici, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani o stranieri, attraverso tutte le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dell'Unione europea.

2. Per ogni servizio pubblico è specificato un programma di gestione che stabilisce le modalità di soddisfazione dei bisogni sociali della comunità, indicando i diritti degli utenti nei confronti del gestore.

3. In particolare nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti, della loro partecipazione alla definizione dei programmi di servizio pubblico e al controllo della attuazione degli stessi.

4. Il Consiglio comunale determina inoltre le modalità di accesso alle strutture che erogano servizi pubblici da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni e degli amministratori di condominio.

Art. 26

(Scelta tra le forme di gestione dei servizi pubblici)

1. Il Consiglio comunale delibera sull'assunzione o dismissione dei servizi pubblici con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. La scelta delle forme di gestione avviene sulla base di valutazioni comparative e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi di servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono invalide se tutti i Capigruppo non sono stati avvisati almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio comunale dell'avvenuto deposito presso l'ufficio del Segretario comunale di tutti i pareri degli organi competenti e della relazione illustrativa dei criteri di valutazione sopra indicati.

3. Negli atti costitutivi degli enti dipendenti, o cui partecipa il Comune di Cascinette d'Ivrea, o nelle concessioni da questa rilasciate è dichiarato espressamente di conoscere le norme del presente

Statuto ed è stabilita l'obbligazione di prestarvi osservanza.

Art. 27
(Istituzioni)

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal regolamento comunale che le costituisce in conformità al presente Statuto, che è allegato al Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

2. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

Art. 28
(Indirizzo e vigilanza)

1. Gli indirizzi in materia di servizi pubblici sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione delle singole forme di gestione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo.

2. La vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale è di competenza della Giunta che ne riferisce annualmente al Consiglio comunale.

3. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti. Gli stessi sono tenuti a riferire alle competenti commissioni consiliari anche in corso di gestione.

Parte seconda
La struttura

TITOLO I
GLI ORGANI E GLI UFFICI DI GESTIONE

Art. 29
(Organi del Comune)

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e gli altri organi di partecipazione e decentramento.

2. E' organo di gestione il Segretario comunale, nonché gli altri dipendenti cui sono attribuite funzioni a rilevanza esterna in conformità alla legge o al presente Statuto.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30
(Composizione e competenze del Consiglio comunale)

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge.

2. Le competenze del Consiglio comunale sono definite dalla legge.

Art. 31
(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. L'iniziativa deliberativa avanti al Consiglio comunale spetta al Sindaco, a ciascun consigliere comunale, ai singoli assessori nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale. Sono altresì titolari dell'iniziativa deliberativa gli elettori e le Consulte nelle materie e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

2. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale e ne svolge le relative funzioni, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed

ai singoli consiglieri. Il Sindaco, in qualità di organo esecutivo, risponde alle interrogazioni, alle interpellanze, presenta proposte di deliberazione e prende parola, secondo l'ordine degli iscritti a parlare, per sé o in rappresentanza della Giunta comunale.

3. Il Consiglio comunale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Alle sedute partecipano con diritto di parola e senza diritto di voto, anche gli assessori che non compongono il Consiglio comunale. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari in conformità al Regolamento del Consiglio comunale.

4. Le forme di convocazione, i procedimenti deliberativi, le modalità di funzionamento del Consiglio comunale, nonché i casi d'eccezione in cui le sedute del Consiglio, non sono pubbliche, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale che è approvato e modificato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Consiglio comunale è convocato ogni dodici mesi per definire, adeguare e verificare l'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 32
(Consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, curano gli interessi locali e promuovono lo sviluppo della comunità. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare. Le dimissioni dal mandato di consigliere comunale sono presentate in forma scritta e motivata al Sindaco.

2. I consiglieri comunali decadono dalla carica ove non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, previa audizione del consigliere e fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per il deposito di note difensive.

3. I diritti ed i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge, l'esercizio degli stessi è disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale. L'obbligo di astensione e le conseguenze della sua violazione sono disciplinate dalla legge.

4. Il Sindaco o il Consiglio comunale può attribuire a singoli consiglieri il compito di espletare incarichi per oggetti determinati per un periodo non superiore al semestre. Il termine del suo mandato il consigliere riferisce al Consiglio comunale.

Art. 33
(Commissioni consiliari di controllo e di garanzia)

1. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina l'istituzione di commissioni permanenti o per questioni determinate e ne regola altresì i poteri e il funzionamento.

2. L'elezione dei membri delle commissioni avviene per voto limitato alla maggioranza dei componenti di ciascuna di esse, affinché sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e ove possibile di entrambi i sessi.

3. Le commissioni di garanzia e di controllo, ivi comprese quelle di inchiesta sono costituite da tre membri. La presidenza di tali commissioni è assunta dal rappresentante eletto dalle minoranze.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 34 (Composizione e funzionamento)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e da un numero di assessori determinato dal Sindaco, fino al massimo consentito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, tuttavia possono essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

3. L'elezione, la durata in carica e la decadenza della Giunta comunale, ovvero la decadenza e la sostituzione dei suoi componenti, sono disciplinate dalla legge. La Giunta delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e le altre norme di funzionamento possono essere definite dal Regolamento d'organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 35 (Competenze)

1. La Giunta emana gli atti generali e di indirizzo, nonché svolge compiti di vigilanza e di controllo non riservati dalla legge al Consiglio comunale, ovvero attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi comunali.

2. La Giunta adotta il Regolamento d'organizzazione degli uffici e servizi avente ad oggetto l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

CAPO III IL SINDACO

Art. 36 (Elezione, durata in carica e decadenza)

1. L'elezione, la durata in carica, la decadenza e le dimissioni del Sindaco sono disciplinate dalla legge.

2. Il Sindaco entro novanta giorni dalla prima adunanza della Giunta comunale presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato.

Art. 37 (Competenze)

1. Il Sindaco ha la rappresentanza politico-istituzionale del Comune ed è responsabile dell'amministrazione comunale, determina gli indirizzi per l'attuazione delle norme dell'ordinamento italiano ed europeo ed esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Rappresenta l'ente anche in giudizio previa deliberazione della Giunta comunale, stipula le convenzioni per il coordinamento di funzioni e servizi, gli accordi di partecipazione al procedimento e gli accordi di programma.

3. Convoca e presiede la Giunta comunale e le sedute di ogni altro collegio cui partecipa, salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto.

4. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, preside o delega a presiedere le commissioni di disciplina, acquisisce le informazioni necessarie ed emana le direttive a precisazione o in deroga ai programmi o progetti dell'ente. Con ordinanza motivata può sospendere gli atti adottati dagli organi burocratici al solo fine di definire gli indirizzi necessari all'attività di gestione.

5. Indice i referendum comunali e le consultazioni e determina il calendario delle relative manifestazioni. Risponde, anche tramite assessori delegati, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, secondo le modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 38 (Assessori e delegazione di poteri)

1. Il Sindaco con proprio decreto nomina gli assessori, tra cui indica il vicesindaco e definisce le competenze ad essi delegate, dirime i conflitti tra essi ed emana gli atti di coordinamento della politica generale dell'ente.

2. La nomina con relativa accettazione e la revoca degli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale. Gli assessori concordano con il Sindaco le pubbliche dichiarazioni che impegnano la politica dell'ente.

3. Il sindaco può delegare agli assessori l'esercizio del proprio potere di sovrintendenza sugli uffici per uno o più settori, ovvero per programmi determinati, dandone notizia in ogni caso al Consiglio comunale. Può delegare inoltre agli assessori l'adozione di propri atti a rilevanza esterna.

4. Le delegazioni del Sindaco producono effetti sino alla revoca, o alla cessazione dalla carica del Sindaco che le ha determinate. In ogni caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di uno o più assessori, o di impedimento temporaneo, il Sindaco ne esercita le funzioni salva delegazione ad altro assessore.

Art. 39 (Vicesindaco)

1. In casi di assenza o impedimento del Sindaco, ovvero di sospensione dalla carica, le funzioni sono esercitate dal vicesindaco.

2. Gli altri casi di sostituzione del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

CAPO IV GLI UFFICI DI GESTIONE

Art. 40 (Il Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della funzione politica di indirizzo e controllo degli organi di governo, è l'organo di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'ente ed emana tutti gli atti relativi, anche a rilevanza esterna, non attribuiti dal Sindaco ad altri dipendenti ai sensi del presente Statuto.

2. Assicura ed è responsabile del buon andamento dell'attività degli uffici e dei servizi esercitando verso gli stessi i poteri di coordinamento e direzione in conformità al Regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultati che

sono definiti e sottoposti alla verifica del Sindaco, che ne riferisce alla Giunta e al Consiglio comunale.

4. Cura che i testi delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale siano messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

5. Il Segretario comunale assicura la correttezza e legalità dell'azione amministrativa, esercita le funzioni consultive, di legalità e di garanzia secondo le norme di legge e del presente Statuto, nonché tutti compiti in materia di partecipazione non espressamente attribuiti ad altri organi dell'ente dallo Statuto e dai regolamenti.

6. E' possibile la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposita convenzione con altri Comuni.

Art. 41

(Responsabili degli uffici)

1. L'individuazione e l'attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi di funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno è disposta dal Sindaco nei casi previsti dalla legge e secondo le norme del Regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO II L'ORGANIZZAZIONE

Art. 42

(Fonti)

1. L'organizzazione dell'ente è disciplinata dalla legge e dal Regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi, nei limiti definiti dal presente Statuto e dalla contrattazione collettiva.

2. Il rapporto con i dipendenti è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dal Regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi e dal contratto individuale di lavoro.

CAPO I LA COOPERAZIONE

Art. 43

(Principi di cooperazione)

1. Il Comune di Cascinette d'Ivrea promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative, programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la promozione di una unione di comuni, in difetto la stipulazione di apposite convenzioni o accordi di programma, infine promuovendo consorzi con altri enti pubblici.

2. Promuove o conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di un procedimento complesso per il coordinamento o l'integrazione dell'attività di più enti interessati.

Art. 44

(Forme di cooperazione)

1. L'attività del Comune di Cascinette d'Ivrea deve coordinarsi con le altre amministrazioni pubbliche ed è altresì diretta a conseguire obiettivi che sono di interesse comune anche per altri enti locali.

2. L'ente può partecipare ai consorzi di diritto pubblico e privato, alle unioni di comuni, alle associazioni e fondazioni, nonché alle altre forme di organizzazione disciplinate dalla legge e dal diritto europeo, nei limiti ivi indicati per ciascuna di esse.

3. Sono forme di cooperazione non associative le convenzioni, gli accordi tra enti pubblici, la conferenza di servizi, la delegazione di funzioni e l'utilizzazione degli uffici di altri enti pubblici. A tal fine possono essere indette conferenze di coordinamento delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio, o con esso confinanti.

CAPO II I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

Art. 45

(Eleggibilità)

1. Possono essere nominati rappresentanti o amministratori di enti che dipendono, o cui partecipa il Comune di Cascinette d'Ivrea, coloro che, non essendo membri di organi del Comune, possiedono i requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale e sono dotati di una professionalità adeguata alle cariche da assumere.

2. Non sono del pari eleggibili i dipendenti del Comune o di aziende, o di ogni altro ente dipendente o cui partecipa il Comune di Cascinette d'Ivrea.

3. Il verificarsi delle indicate cause di ineleggibilità successivamente alla nomina, o elezione, determina la decadenza dalla carica.

Art. 46

(Nomina o elezione)

1. La nomina del Sindaco o l'elezione di rappresentanti del Consiglio comunale è effettuata sulla base di un documento che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto deve essere presentato al Segretario comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio che determina gli indirizzi o che procede alla elezione.

3. La nomina, la designazione, la revoca, o la sostituzione da parte del Sindaco o del Consiglio comunale, di rappresentanti del Comune è disciplinata dal Regolamento del Consiglio comunale per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto.

Art. 47

(Nomine del Sindaco)

1. Gli indirizzi del Consiglio comunale previsti per le nomine e le designazioni del Sindaco sono assunti su proposta di un quinto dei consiglieri assegnati.

2. La revoca, motivata con riferimento agli obiettivi da conseguire, deve essere comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 48

(Nomine del Consiglio comunale)

1. A tutela della rappresentanza delle minoranze, la nomina o la designazione di una pluralità di rappresentanti da parte del Consiglio comunale avviene con elezione per voto limitato alla metà dei posti da ricoprire.

TITOLO III I CONTROLLI ECONOMICI FINANZIARI

Art. 49 (Principi e criteri)

1. Nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie, o su trasferimenti.

2. Il Comune ha capacità impositiva. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal Regolamento dei contratti, finanza e contabilità.

3. Gli strumenti tributari e amministrativi, attraverso i quali il Comune deve recuperare il concreto potere di gestire il proprio bilancio, devono risultare congrui sotto il profilo del principio di responsabilità. I cittadini, nell'interesse dei quali i servizi pubblici locali sono prodotti, sono chiamati a farsi carico dei costi conseguenti.

4. Le disposizioni in materia tributaria del Comune di Cascinette d'Ivrea si informano ai principi di chiarezza, trasparenza, conoscenza, semplificazione e motivazione previsti dallo Statuto del Contribuente. La disciplina di dettaglio è demandata al Regolamento dei contratti, finanza e contabilità.

Art. 50 (Controllo di gestione)

1. I controlli di gestione accertano periodicamente la razionalità dell'attività finanziaria. A tal fine l'amministrazione adotta il metodo della programmazione per verificare la congruità e la coerenza delle risultanze rispetto alle previsioni ed ai programmi approvati, per quantificare economicamente i costi sostenuti con i bisogni soddisfatti, per controllare infine l'efficacia, l'efficienza dell'attività amministrativa svolta.

2. Accertamenti e controlli, compresi quelli economici interni, diretti a conoscere e verificare l'andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell'ente sono posti in essere dai dirigenti o responsabili del settore attraverso il ricorso a procedure interne, anche informatiche, a ciò finalizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento dei contratti, finanza e contabilità. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione alla Giunta.

Art. 51 (Controllo finanziario)

1. Il responsabile del settore finanziario rilascia il parere sulla regolarità contabile sugli atti degli organi elettivi, che non costituiscono un mero atto di indirizzo, nonché provvede all'attestazione della relativa copertura finanziaria e alla sottoscrizione di tutti gli atti contabili e finanziari.

2. La revisione economico finanziaria è effettuata da un revisore dei conti i cui requisiti soggettivi, le modalità di elezione, la durata in carica e la decadenza sono disciplinate dalla legge.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore risponde con la diligenza del mandatario della verità delle attestazioni e ove riscontrino gravi irregolarità riferisce prontamente al Consiglio comunale.

4. Il compenso del revisore dei conti è stabilito con la deliberazione di nomina secondo le modalità previste dalla legge. Il revisore è responsabile soli-

dalmente con gli amministratori ed i funzionari comunali per il danno arrecato al Comune.

Art. 52 (Competenze del revisore)

1. Al revisore dei conti spettano le competenze indicate dalla legge dallo Statuto. I rapporti tra il revisore dei conti, il Sindaco, la Giunta comunale e gli uffici dell'ente possono essere disciplinati dal Regolamento dei contratti, finanza e contabilità in conformità alla legge e allo Statuto.

2. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale ed i consiglieri nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Il revisore dei conti predispone annualmente l'elenco delle ditte e dei professionisti che hanno ricevuto lavori in appalto, o commesse, o forniture, o incarichi professionali, dal Comune di Cascinette d'Ivrea, con indicazione dell'oggetto e dei relativi importi. L'elenco è a disposizione di chiunque lo voglia consultare.

4. Il revisore dei conti, nello svolgimento della propria attività, osserva le regole di deontologia professionale ed è tenuto al segreto su fatti e documenti cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio nei casi indicati dalla legge.

Art. 53 (Beni comunali e contratti)

1. Il Comune di Cascinette d'Ivrea si avvale dei beni secondo la disciplina prevista dalla legge e dai regolamenti.

2. I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere sono disciplinati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO IV LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 (Entrata in vigore dello statuto e sue modificazioni)

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di variazione e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse sono esaminate.

3. Il Consiglio comunale, affidando alla Giunta l'esecuzione dei relativi provvedimenti, fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei Cascinettesi e degli enti e delle persone giuridiche che hanno sede in Cascinette d'Ivrea, riservandosi una rilettura del presente Statuto a distanza di due anni dalla sua approvazione definitiva, per verificarne attuazione e validità.

Art. 55 (Attuazione di disposizioni statutarie)

1. In prima attuazione il Segretario comunale cura la raccolta delle norme del Comune di Cascinette d'Ivrea, provvede alla suddivisione delle stesse secondo la ripartizione indicata dal presente Statuto

e trasmette il risultato al Sindaco entro un mese dall'approvazione della revisione del presente Statuto.

2. Il Sindaco assegna immediatamente alle commissioni consiliari competenti il compito di redigere una o più proposte, redatte in articoli, di tutti i regolamenti di competenza del Consiglio entro i successivi sei mesi. Delle proposte è disposta l'affissione all'Albo pretorio.

Art. 56

(Sanzioni per la violazione delle norme previste nello Statuto)

1. I funzionari e i dipendenti che violino le disposizioni di cui al presente Statuto sono soggetti ad immediato procedimento disciplinare, salva ogni altra ipotesi di responsabilità.

2. Tutti possono denunciare la violazione del presente Statuto al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Segretario comunale, indicando le proprie generalità ed in modo circostanziato i fatti e le disposizioni violate. Le denunce anonime non sono prese in considerazione.

Comune di Moretta (Cuneo)

Variazione allo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 19.12.2001

Art. 46

Appalti

L'intero punto 2 viene abrogato:

2 E' ammessa la trattativa privata per lavori, appalti, servizi e/o fornitura di qualsiasi natura fino ad un massimo a base d'asta di Lire 50.000.000 da espletarsi con almeno 3 ditte scelte come previsto al comma 1°.

Comune di San Secondo di Pinerolo (Torino)

Statuto comunale

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Cooperazione nazionale ed internazionale

Art.4 - Rappresentanza della Comunità

Art. 5 - Sviluppo sociale, culturale ed economico

Art. 6 - Funzioni del Comune

Art. 7 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Art. 8 - La programmazione

Art. 9 - Territorio e sede comunale

Art. 10 - Albo pretorio

Art. 11 - Stemma e gonfalone

Art. 12 - L'informazione

Art. 13 - Statuto

Art. 14 - Regolamenti

Art. 15 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 16 - Ordinanze

Art. 17 - Organizzazione sovracomunale

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I - Organi di governo del Comune

Art. 18 - Organi del Comune

CAPO II - Il Consiglio Comunale

Art. 19 - Il Consiglio Comunale

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Comunale

Art. 21 - Convocazioni

Art. 22 - sessioni

Art. 23 - Convocazioni urgenti

Art. 24 - Sedute di prima e seconda convocazione

Art. 25 - Sedute pubbliche e segrete

Art. 26 - Gruppi consiliari

Art. 27 - Commissioni consiliari

Art. 28 - Consiglieri

Art. 29 - Prerogative dei consiglieri

Art. 30 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 31 - Organismi collegiali - Pari opportunità

CAPO III - La Giunta Comunale

Art. 32 - La Giunta

Art. 33 - Elezioni e prerogative

Art. 34 - Funzionamento della Giunta

Art. 35 - Attribuzioni

Art. 36 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 37 - Divieto di incarichi e consulenze

CAPO IV - Il Sindaco

Art. 38 - Il Sindaco

Art. 39 - Giuramento e distintivo

Art. 40 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 41 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 42 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 43 - Delegati del Sindaco

Art. 44 - ViceSindaco

Art. 45 - Mozioni di sfiducia

Art. 46 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - SEGRETARIO COMUNALE - UFFICI - PERSONALE

CAPO I - Principi generali

Art. 47 - Disposizioni regolanti la materia

Art. 48 - Principi e criteri generali

CAPO II - Segretario Comunale

Art. 49 - Il Segretario Comunale

Art. 50 - Attribuzioni gestionali

Art. 51 - Attribuzioni consultive

Art. 52 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

Art. 53 - Attribuzioni di legalità e garanzia

CAPO III - Uffici

Art. 54 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 55 - Struttura
 Art. 56 - Personale
 Art. 57 - Organizzazione degli uffici e del personale
 Art. 58 - Regolamento degli uffici e dei servizi
 Art. 59 - Diritti e doveri dei dipendenti
 CAPO IV - Personale direttivo
 Art. 60 - Direttore generale
 Art. 61 - Compiti del Direttore Generale
 Art. 62 - Funzioni del Direttore Generale
 Art. 63 - Rapporti tra il Segretario Comunale e il Direttore Generale
 Art. 64 - Responsabili degli uffici e dei servizi
 Art. 65 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
 Art. 66 - Collaborazioni esterne
 TITOLO IV - SERVIZI
 Art. 67 - Forme di gestione
 Art. 68 - Gestione in economia
 Art. 69 - Azienda speciale
 Art. 70 - Istituzioni
 Art. 71 - Il Consiglio di amministrazione
 Art. 72 - Il Presidente
 Art. 73 - Il Direttore
 Art. 74 - Nomina e revoca
 Art. 75 - Società a prevalente capitale locale pubblico
 Art. 76 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni
 TITOLO V - CONTROLLO INTERNO
 Art. 77 - Demanio e patrimonio
 Art. 78 - Ordinamento finanziario e contabile
 Art. 79 - Revisore dei conti
 Art. 80 - Tesoreria
 Art. 81 - Controllo di gestione
 TITOLO VI - FORME COLLABORATIVE
 Art. 82 - Principio di cooperazione
 Art. 83 - Convenzioni
 Art. 84 - Consorzi
 Art. 85 - Unioni di Comuni
 Art. 86 - Accordi di programma
 Art. 87 - Conferenza dei Servizi
 TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE
 CAPO I - Partecipazione
 Art. 88 - Partecipazione
 Art. 89 - Istituti della partecipazione
 CAPO II - Partecipazione al procedimento amministrativo
 Art. 90 - Partecipazione al procedimento amministrativo
 Art. 91 - Procedimenti ad istanza di parte
 Art. 92 - Procedimenti ad impulso d'ufficio
 Art. 93 - Determinazione del contenuto dell'atto
 Art. 94 - Istanze
 Art. 95 - Petizioni
 Art. 96 - Proposte
 CAPO III - Associazionismo

Art. 97 - Principi generali
 Art. 98 - Associazioni
 Art. 99 - Diritti delle associazioni
 Art. 100 - Contributi alle associazioni
 Art. 101 - Volontariato
 Art. 102 - Organismi di partecipazione
 Art. 103 - Incentivazioni e contributi
 CAPO IV - Referendum e forme di consultazione - diritti di accesso - diritto di informazione
 Art. 104 - Referendum
 Art. 105 - Effetti del referendum
 Art. 106 - Consultazioni informali
 Art. 107 - Diritto di accesso
 Art. 108 - Diritto di informazione
 Art. 109 - Bollettino comunale
 CAPO V - Difensore civico
 Art. 110 - Difensore civico
 Art. 111 - Decadenza
 Art. 112 - Funzioni
 Art. 113 - Facoltà e prerogative
 Art. 114 - Relazione Annuale
 CAPO VI - Azione popolare
 Art. 115 - Azione popolare
 TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA
 Art. 116 - Norme transitorie e finali

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. La comunità di San Secondo di Pinerolo è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento alle funzioni proprie ed a quelle attribuite e delegate dalla legge, il Comune è soggetto istituzionale equordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto tra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali s'ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive sfere d'autonomia.

4. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.

5. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

6. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

7. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo degli strumenti di programmazione della pubblicità e della trasparenza.

8. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa, regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

9. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione; inoltre promuove lo sviluppo e la valorizzazione della cultura di pace e solidarietà, tutela e promuove i diritti della parità giuridica, sociale ed economica di tutti i cittadini; rimuove gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo degli esseri umani e l'uguaglianza degli individui.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) lo sviluppo della funzione sociale, dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazionismo che può essere economico.

c) il sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la propria attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 Cooperazione nazionale ed internazionale

1. Il Comune, anche in ragione della propria collocazione geografica, ribadisce, conformemente alle proprie tradizioni culturali, politiche ed economiche, la sua vocazione europea e pone in essere, nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato, tutte le iniziative più opportune in questo senso.

2. Il Comune riconosce e fa propri le regole ed i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali e dello Statuto della federazione mondiale delle città unite.

3. Il comune opera per pervenire, se opportuno, a gemellaggi con Comuni italiani ed esteri.

Art. 4 Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità secondo il proprio ordinamento.

2. Il Comune rappresenta altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.

3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e/o privati di cui al comma 2 nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

4. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

Art. 5 Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. La sviluppo economico, sociale e culturale, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) ed allo Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

2. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico nel rispetto della programmazione nazionale, regionale, provinciale e comunale, adottando piani d'intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società d'incentivo.

Art. 6 Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune esercita le proprie funzioni tenendo conto delle caratteristiche delle realtà sociali locali e del proprio territorio e, principalmente:

a) della presenza d'attività produttive di beni e di servizi;

b) dell'esistenza d'attività sociali culturali;

c) della cooperazione con le altre collettività locali per la realizzazione di obiettivi di interesse comune;

d) della tutela delle tradizioni linguistiche storiche locali;

e) della peculiare configurazione geografica del territorio comunale e del suo inserimento in area sismica;

f) delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali;

g) della toponomastica originaria quale patrimonio storico della comunità;

h) del miglioramento delle condizioni abitative nella garanzia e salvaguardia degli elementi ambientali che caratterizzano l'identità del Comune, favorendo, nei limiti del possibile, gli interventi rivolti al ripristino e al recupero di quanto costituisce patrimonio storico locale nel rispetto dell'attaccamento della comunità locale a quegli aspetti ambientali e culturali che ne costituiscono l'identità;

i) delle attività rivolte a perseguire la tutela a difesa del territorio agricolo e montano, favorendo la

presenza di un presidio umano indispensabile e d'idonee provvidenze economico finanziarie per le quali l'Amministrazione si impegna ad intervenire presso le competenti autorità;

l) dell'attività e frequentazione turistica e della loro disciplina, nel rispetto dell'attività economiche ancora proponibili;

m) dei beni architettonici e storici presenti sull'intero territorio comunale;

n) delle iniziative tese a garantire idonee condizioni per la crescita del Settore artigianale e della piccola industria e del Settore commerciale.

2. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni:

a) pianificazione territoriale dell'area comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

f) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;

g) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 7

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i seguenti servizi: elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse siano affidate con legge la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e sono affidate al Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 8

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 9

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di San Secondo di Pinerolo ha un'esten-

sione di kmq. 12,62 e comprende le seguenti frazioni: Miradolo e Airali; confina a nord con i Comuni di Porte e Pinerolo, ad est con i Comuni di Osasco e Bricherasio, a sud con il Comune di Bricherasio ed ad ovest con i Comuni di Prarostino e San Germano Chisone.

2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in Via Bonatto n. 3.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 10

Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, degli avvisi e dei bandi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Il Segretario può delegare ad un responsabile di settore il rilascio delle certificazioni dell'avvenuta pubblicazione.

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio; deve inoltre assicurare l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 11

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Secondo di Pinerolo e con lo stemma.

2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale le partecipazioni dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. Il gonfalone deve essere accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

3. La foggia del gonfalone comunale è stata autorizzata con D.P.C.M. in data 2 marzo 1954.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 12

L'informazione

1. Il comune riconosce fundamentalmente l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri e stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

Art. 13
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 14
Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto, il Comune emana Regolamenti nelle materie di propria competenza ed, in particolare:

- a) per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- b) per il funzionamento degli organi e degli uffici;
- c) per l'esercizio delle funzioni;
- d) in ogni altra materia che la Legge o il presente Statuto demandino alla fonte regolamentare.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, ed a ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede d'approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

8. I regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono predisposti e deliberati dall'organo al quale si riferiscono.

9. I regolamenti non possono avere efficacia retroattiva salvo nei casi di deroga espressa motivata da esigenze di pubblico interesse.

10. I regolamenti non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento.

Art. 15**Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti a nuove disposizioni legislative debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) ed in altre leggi e nello Statuto stesso; le norme sopravvenute che incidono sullo Statuto entrano in vigore immediatamente.

Art. 16
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma terzo del presente articolo.

Art. 17**Organizzazione sovracomunale**

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegniati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune riservandosi il potere di indirizzo e di controllo.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**CAPO I**
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**Art. 18**
Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune:

- a) il Consiglio
- b) la Giunta
- c) il Sindaco.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla Legge, rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo amministrativo ed esercita il controllo sulle sue applicazioni.

3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Art. 20 Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) deliberare gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali e la loro revisione;

b) approvare i regolamenti comunali, eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la cui adozione è di competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio;

c) stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari;

e) approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 15 febbraio 1994, n. 109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggersi all'Albo pretorio per la durata di 60 giorni consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei Lavori Pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

f) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

g) approvare il conto consuntivo;

h) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;

i) formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti e), f), g) e h);

j) approvare le convenzioni con la Comunità Montana e con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

k) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

l) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;

m) deliberare la partecipazione del comune a società di capitali;

n) affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;

o) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote; stabilire la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, (non di carattere automatico);

p) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

q) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e all'emissione di prestiti obbligazionari;

r) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

s) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permuta; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari dirigenti;

t) definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da essi dipendenti o controllati;

u) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;

v) discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco, nella seduta successiva all'insediamento;

w) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;

x) istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;

2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione; nella commissione di indagine devono essere rappresentanti proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari; la commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza; la relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del consiglio comunale nei termini assegnati in sede

di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza;

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21 Convocazioni

1. Il Presidente del Consiglio è il Sindaco, il quale:

- a) convoca il Consiglio
- b) formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale
- c) presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.

2. Gli adempimenti previsti al 1° comma, in caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal consigliere anziano.

Art. 22 Sessioni

1. Ai fini del presente Statuto le sedute consiliari si distinguono in: sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti - di prima, di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. Sessioni ordinarie - sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, bilancio preventivo, riequilibrio di gestione, rendiconto di gestione, piano regolatore generale comunale.

3. Sessioni straordinarie - Sono straordinarie le riunioni per motivi diversi da quelli sopra elencati.

Art. 23 Convocazioni urgenti

1. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

Art. 24 Sedute di prima e seconda convocazione

1. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno quattro consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di 24 ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati scritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del Bilancio preventivo, il riequilibrio di gestione e il rendiconto

della gestione è richiesta la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

Art. 25 Sedute pubbliche e segrete

1. Di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escano dall'aula.

Art. 26 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco. Il regolamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione, nell'ambito del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo consiliari, il cui funzionamento e le cui attribuzioni vengono fissate dallo stesso Regolamento.

Art. 27 Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri computando il Sindaco, può istituire commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine di inchiesta e di studio sull'attività dell'amministrazione, assicurando la rappresentanza, proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.

2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione che hanno conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri della minoranza, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione delle commissioni.

3. Il regolamento determina le attribuzioni, la durata, il numero e la composizione delle commissioni, ne disciplina la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori, nonché le modalità di elezione del Presidente.

4. Le commissioni consiliari, nell'ambito della materia di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli uffici del comune tutti i dati, documenti e le informazioni richieste senza vincolo di segreto d'ufficio.

5. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

6. I componenti delle commissioni possono farsi assistere da esperti.

Art. 28 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Il Consigliere anziano è colui il quale nelle elezioni amministrative ha ottenuto la maggiore cifra individuale, data dai voti di lista più le preferenze individuali: non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo-eletto e i candidati alla carica di Sindaco. A parità di cifra individuale, viene considerato consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo comunale.

4. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge statale.

5. Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

6. Il Comune, a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede giudiziaria ai Consiglieri, Assessori e Sindaco che si dovessero trovare implicati, a seguito di atti connessi nell'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, per ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflittualità di interessi con l'Ente.

Art. 29

Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano il comune senza vincolo di mandato.

Art. 30

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale: qualora la richiesta provenga da almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto alla convocazione in un termine non superiore ai 20 giorni, iscrivendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

2. Hanno diritto di formulare interrogazioni e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale. Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal Regolamento.

4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

5. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva

istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capi-gruppo consiliari.

6. Ciascun Consigliere per le notifiche e le comunicazioni inerenti la carica è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco ed ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

8. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute consiliari e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. L'assenza dei consiglieri comunali deve essere giustificata dal capogruppo consiliare del quale fa parte il consigliere assente. Il Sindaco giustifica i consiglieri che non partecipano ad alcun gruppo consiliare.

10. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

11. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento, scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 31

Organismi collegiali - pari opportunità

1. Il Comune riconosce nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale e si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere a promuovere la presenza di entrambi i sessi.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32

La Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune. Essa collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Esercita funzioni di promozione di iniziative ed adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

5. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale della sua attività.

6. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di n. 6 Assessori, compreso il Vice Sindaco. Due Assessori possono essere anche non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

7. Lo status di amministratore-assessore esterno è equiparato a quello interno, pertanto allo stesso competono analoghi oneri, doveri e diritti.

8. L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 33

Elezioni e prerogative

1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.

3. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dagli uffici.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Art. 35

Attribuzioni

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) sulla base di atti fondamentali del Consiglio approva progetti e programmi esecutivi; approva, altresì, i disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio Comunale, al Sindaco o al Segretario;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) promuove l'iniziativa, l'impulso e il raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

h) provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio, come attore, convenuto e/o parte civile, provvedendo altresì alla nomina di un legale per il patrocinio del Comune, nonché all'assunzione diretta dell'impegno di spesa; approva altresì transazioni;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

o) provvede con propri atti alle accettazioni di lasciti e donazioni, salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), lettere i) ed l);

p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

q) Adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

a) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.

5. Concede contributi straordinari per ragioni socio economiche e di assistenza ed il patrocinio per manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ricreativo, secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 36

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una

persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario.

Art. 37

Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli assessori, al Sindaco ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il comune od enti ed istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni 10 dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 38

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. Il Sindaco esercita le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Egli esercita altresì le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. Il Sindaco adotta esercita i poteri di propria competenza nelle forme del decreto e dell'ordinanza.

6. Il Sindaco esercita altresì le funzioni inerenti la protezione civile, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 39

Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la costituzione italiana secondo i principi di cui agli art. 91 e 93 della Costituzione, recitando la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi vigenti; di agire ed adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene di tutti i cittadini".

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 40

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente ed, autorizzato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio, in qualità di attore, convenuto e/o parte civile;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

g) impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione degli atti;

h) ha facoltà di delega;

i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentita la Giunta comunale;

j) convoca i comizi per i referendum consultivi;

k) adotta ordinanze;

l) il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la Legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune avvalendosi se del caso del Segretario Comunale;

n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta;

o) presiede la Giunta comunale;

p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione, in base ad esigenze effettive e verificabili;

q) adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla Legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;

r) fissa e può modificare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi pubblici, degli eser-

cizi commerciali e dei pubblici esercizi; inoltre, fissa i predetti orari nei casi di emergenza ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessità dell'utenza.

s) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente.

t) nomina i componenti delle Commissioni d'appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle Commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lettera a) e b) dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) e avvalendosi di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente.

Art. 41

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, o del direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 42

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

c) ha poteri di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

d) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori ed al Segretario comunale;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;

2. Delle deleghe di cui alle lettere c) e d) deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla Legge.

Art. 43

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 44

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore designato dal Sindaco con delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento; la designazione è contestuale alla nomina della Giunta.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età. Se Vicesindaco è designato un assessore non consigliere, la presidenza del Consiglio comunale in caso di assenza del Sindaco, sarà assunta dal Consigliere Anziano.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge, inoltre verranno pubblicate all'Albo Pretorio e in appositi spazi a ciò destinati.

Art. 45

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 46

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti

estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.

4. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - SEGRETARIO COMUNALE - UFFICI - PERSONALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 47

Disposizioni regolanti la materia

1. All'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresi i dirigenti ed il segretario Comunale, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i., nonché le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e quelle contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Art. 48

Principi e criteri generali

1. Il Comune ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale se nominato, dai Dirigenti e/o Responsabili dei Servizi con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti. Il Comune assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile degli organi gestionali sopraindicati ivi compreso il patrocinio legale, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

3. La gestione supporta lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della Legge, dello Statuto e del regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell'apparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti, nonché agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.

5. Gli organi politici, coadiuvati da quelli di gestione, indicati al secondo comma, verificano la fattibilità degli atti di indirizzo emanati.

6. Gli Uffici Comunali si ripartono in settori individuati dal regolamento secondo criteri di omogeneità.

7. Per ogni settore di attività dell'ente, il regolamento disciplina uno specifico raccordo tra le differenti categorie, con il rispetto puntuale dei principi

pio della chiarezza dei ruoli e dei poteri, e con un collegamento preciso fra autonomia della sfera decisionale e attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 49

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.

4. Allo stesso funzionario sono affidate attribuzioni di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge e del presente Statuto.

Art. 50

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, o al Direttore generale, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi qualora non attribuiti al Direttore generale;

b) presidenza delle Commissioni di gara e delle Commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

e) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti;

f) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per Legge o per Regolamento;

Art. 51

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri e agli Uffici.

Art. 52

Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Qualora non attribuiti al Direttore generale il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, sentito il Sindaco e la Giunta comunale.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 53

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla Legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggetta al controllo eventuale del Difensore civico.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

7. Esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei Servizi.

8. Esercita la funzione di Direttore Generale, qualora nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 61 del presente Statuto.

9. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

CAPO III
UFFICI

Art. 54

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di effi-

cacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 55

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 56

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, e con particolare attenzione alla formazione, qualificazione professionale e responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, l'Ente provvede a dotarsi di un codice di comportamento del personale dipendente, che ne disciplini diritti, doveri e prerogative, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 57

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 58

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. L'Amministrazione comunale attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la fun-

zione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun Settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. L'amministrazione comunale recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di Legge e contrattuali in vigore.

5. Il regolamento di cui al presente articolo, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fa riferimento ai principi fissati dall'art. 36 del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29 e s.m.i.

Art. 59

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgenti.

6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnica-struttura comunale.

CAPO IV PERSONALE DIRETTIVO

Art. 60

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato.

Art. 61

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 62

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 63

Rapporti tra il Segretario Comunale e il Direttore Generale

1. Il Segretario Comunale e il Direttore Generale collaborano nell'interesse dell'amministrazione e per il buon andamento dell'attività istituzionale. Sono organi burocratici autonomi l'uno rispetto all'altro e tra essi non sussiste rapporto gerarchico. Entrambi rispondono nelle loro attribuzioni e competenze al Sindaco.

Art. 64

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. I Responsabili dei Servizi, nell'espletamento delle funzioni di direzione degli uffici e servizi, si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita alla dirigenza, la quale dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale. In generale spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale.

5. Gli atti degli organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di "determinazioni", fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni normative. Quando abbiano rilevanza contabile diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

6. Gli atti di cui al precedente comma sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune, al fine di favorire l'esercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 65

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già delibe-

rati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di Legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

n) Approvano i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali,

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 66

Collaborazione esterne

1. Il Sindaco, può nominare ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, Dirigenti, figura ad alta specializzazione e funzionari dell'area direttiva con contratto a tempo determinato, qualora all'interno dell'ente siano assenti analoghe professionalità, al di fuori della dotazione organica con le modalità previste dal regolamento.

2. I soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di procedura concorsuale per titoli e colloquio, secondo le modalità previste nel relativo bando di concorso.

3. La durata dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 67 Forme di gestione

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.

4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Aziende, di consorzio o di Società a prevalente capitale locale pubblico o società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero consorzio.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

7. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

8. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.Lgs. 30.07.1999 n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art. 68 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 69 Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile e ne approva lo Statuto.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Sta-

tuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 70 Istituzioni

1. Istituzioni

a. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale

b. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore

c. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione

2. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto e contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

3. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Art. 71 Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento

2. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione

3. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

4. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 72
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 73
Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 74
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di Legge sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco anche su proposta motivata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al comune dal quale si evince grave violazione di Legge o documentata inefficienza.

4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 30 del presente statuto.

Art. 75
Società a prevalente capitale locale pubblico

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune. Ai sensi e per le finalità previste dall'art. 116 del D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali possono costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 76
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la provincia ed altri enti pubblici territoriali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art. 77
Demanio e Patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 78
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alle leggi dello Stato.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 79
Revisore dei conti

1. Il Revisore del conto oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il Revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

5. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendimento alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

6. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

7. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

8. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

9. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

10. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Re-

visore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

11. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 80 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla Legge;

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione

Art. 81 Controllo di gestione

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, individua strumenti e metodologia adeguati a garantire i seguenti controlli:

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile: inteso a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) Controllo di gestione: inteso a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;

c) Valutazione dei Responsabili di Servizio: mirante a verificare l'attuazione degli obiettivi assegnati;

d) Controllo strategico: mirante a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e in altri atti di indirizzo politico.

2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

5. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei revisori.

TITOLO VI FORME COLLABORATIVE

Art. 82 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, così come disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 83 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, delibera a maggioranza assoluta la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, in modo continuato, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni devono stabilire: i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, vengono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 84 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio, può partecipare alla costituzione di Consorzi tra enti per realizzare e gestire in maniera associata servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 83 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare in conformità alla convenzione l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte della assemblea del Consorzio.

Art. 85

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 84 e dei principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane in unioni di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali Enti.

Art. 86

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i corsi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. La competenza a promuovere e concludere detti accordi appartiene al Sindaco.

Art. 87

Conferenza dei Servizi

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Le conferenze dei servizi sono indette dal Sindaco o dall'assessore incaricato, ovvero dal dirigente, in relazione alle rispettive competenze, raccogliendo il preventivo parere del Consiglio Comunale per le materie di competenza del Consiglio medesimo.

3. Il Comune è altresì autorizzato a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate

da altre pubbliche amministrazioni, acquisendo sempre il parere del Consiglio per le materie di competenza del medesimo.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE

Art. 88

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove forme di partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'Ente, ivi compresi quelli dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa..

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Ogni qual volta lo ritenga opportuno può altresì acquisire il parere di Associazioni ed altre strutture organizzative operanti sul territorio comunale, perseguenti fini di pubblica utilità.

Art. 89

Istituti della partecipazione

1. Sono istituiti:

a) La partecipazione al procedimento amministrativo;

b) L'associazionismo;

c) Il referendum - diritti di accesso;

d) Il difensore civico.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 90

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celebrità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme idonee alla pubblicizzazione e informazione.

5. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti a cui le diverse categorie di atti debbano essere in-

viati ed i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento; nonché il termine entro il quale ciascun tipo di procedimento debba concludersi quando non sia disposto direttamente dalle leggi o da Regolamenti.

6. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento in relazione alla consistenza e potenzialità della unità organizzativa proposta ai relativi adempimenti.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

Art. 91

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 92

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.

Art. 93

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 94

Istanze

1. I cittadini, le Associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita per iscritto entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 95

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Apposito regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. La raccolta di adesione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale entro dieci giorni, le assegna in esame all'organo competente.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione dal ricevente.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 96

Proposte

1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente. Tali proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura e il suo contenuto dispositivo e sottoscritte da almeno 50 elettori. Il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente le proposte corredate dal parere dei responsabili dei

servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente può sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO III ASSOCIAZIONISMO

Art. 97 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 98, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 98 Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazione presenti sul territorio

2. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede, le generalità del legale rappresentante, e di coloro che compongono gli organi collegiali.

4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio

5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni

Art. 99 Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 5 giorni.

Trascorsi i quali il parere si intende acquisito come favorevole

Art. 100 Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a ti-

tolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite con relative convenzioni.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.

Art. 101 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato può collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 102 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la cura di particolari interessi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 103 Incentivazioni e contributi

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative anche attraverso incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, informazioni su dati di cui è in possesso l'Amministrazione, consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

2. I criteri per l'erogazione di contributi e per le incentivazioni di cui sopra vengono disciplinate da apposito Regolamento.

3. In ogni caso il Comune, ai fini di cui trattasi può prendere in considerazione solo Associazioni ed altre strutture organizzative che perseguono fini di pubblica utilità

CAPO IV
REFERENDUM E FORME DI CONSULTAZIONE -
DIRITTI DI ACCESSO - DIRITTO DI
INFORMAZIONE

Art. 104
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria:

- a) Statuto comunale
- b) Regolamento del Consiglio Comunale
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
- d) Elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze
- e) Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
- f) L'espropriazione per pubblica utilità.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

5. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 40 per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 105
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione

referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e

provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

4. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

6. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa

Art. 106
Consultazioni informali

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco, relativamente alle materie di rispettivo interesse, possono promuovere tra gli interessati consultazioni informali attraverso questionari o convocazioni di assemblee su specifici argomenti che riguardano particolari categorie di cittadini o specifiche zone del territorio comunale.

Art. 107
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta scritta e motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo .

7. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 108
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati

3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione

7. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

8. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere caratteri di generalità.

9. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

10. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990 N. 241.

Art. 109

Bollettino comunale

1. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i tradizionali sistemi della pubblicazione degli atti all'albo pretorio, degli avvisi e dei manifesti, può prevedere la pubblicazione di un bollettino-notiziario ufficiale del comune.

2. Il bollettino:

- viene pubblicato a cadenze ed è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti e agli organismi di partecipazione;
- contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio;
- contiene altresì informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti; dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli organi, uffici, aziende ed altri enti comunali, in particolare:
- dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati; delle consulenze e degli incarichi professionali; delle gare d'appalto; dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori; informazioni riguardanti gli Amministratori, gruppi consiliari e singoli consiglieri.

CAPO V DIFENSORE CIVICO

Art. 110

Difensore civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale può essere istituito con atto del Consiglio Comunale l'ufficio del Difensore civico.

L'ufficio e i compiti del difensore civico possono, con apposito atto consiliare, essere demandate alla Comunità Montana cui questo comune appartiene.

Le modalità di svolgimento delle funzioni di Difensore civico sono stabilite dal Regolamento.

2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Comunità Montana, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispona apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politi-

che, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

5. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore, e può essere rieletto per non più di una volta.

6. Non può essere nominato Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) I Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) I dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) Che fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;

e) Che sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Art. 111

Decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 112

Funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo Statuto o il Regolamento.

3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di Legge.

4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della Legge 15/5/1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima Legge citata.

Art. 113

Facoltà e Prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 114

Relazione Annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'Albo pretorio e in appositi spazi a ciò destinati, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, il Difensore civico, può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

CAPO VI

AZIONE POPOLARE

Art. 115

Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio azioni e ricorsi, che spettano al Comune.

2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino la Giunta, previo accertamento della sussistenza o meno di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato valuta e decide circa l'opportunità di costituzione in giudizio. In ogni caso avvisa chi ha intrapreso l'azione delle proprie determinazioni a riguardo.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 116

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale data cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto.

3. Le parti dello Statuto aggiunte, sostituite o comunque modificate non possono essere oggetto di ulteriori modifiche se non siano trascorsi almeno 365 giorni dalla loro entrata in vigore, fatto salvo l'adeguamento a nuove disposizioni normative.

4. Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorsi almeno 365 giorni dalla deliberazione di reiezione.

5. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.

6. Lo Statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolari forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Comune di Scalenghe (Torino)

Statuto comunale

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia

Art. 3 Sede

Art. 4 Territorio

Art. 5 Albo Pretorio

Art. 6 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

Art. 7 Pari opportunità

Art. 8 Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Art. 9 Conferenza Stato-Città - Autonomie locali

Art. 10 Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio, Sindaco, Giunta)

Capo I - Consiglio comunale

Art. 11 Presidenza

Art. 12 Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 13 Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

Art. 14 Sessioni del consiglio

Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 16 Commissioni consiliari permanenti

Art. 17 Costituzione di commissioni speciali

Art. 18 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Art. 19 Interrogazioni e mozioni

Capo II - Sindaco e Giunta

Art. 20 Elezione del sindaco
 Art. 21 Linee programmatiche
 Art. 22 Vice sindaco
 Art. 23 Delegati del sindaco
 Art. 24 La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
 Art. 25 Competenze della giunta
 Art. 26 Funzionamento della Giunta
 Art. 27 Cessazione dalla carica di assessore
TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

DIFENSORE CIVICO

Capo I - Partecipazione dei cittadini
 Riunioni - assemblee - Consultazioni
 Istanze proposte

Art. 28 Partecipazione dei cittadini
 Art. 29 Associazioni
 Art. 30 Riunioni e assemblee
 Art. 31 Consultazioni
 Art. 32 Istanze e petizioni proposte
 Art. 33 Cittadini dell'unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Capo II - Referendum

Art. 34 Azione referendaria
 Art. 35 Disciplina del referendum
 Art. 36 Effetti del referendum

Capo III - Difensore civico

Art. 37 Difensore civico - Nomina - Decadenza e Revoca - Funzioni - Facoltà e prerogative - Relazione annuale - Indennità di funzione

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 38 Pubblicazione degli atti
 Art. 39 Svolgimento dell'attività amministrativa
 Art. 40 Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V -

FINANZA - CONTABILITA' - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 41 Ordinamento finanziario e contabile
 Art. 42 Revisione economico-finanziaria

TITOLI VI

I SERVIZI

Art. 43 Forma di gestione
 Art. 44 Gestione in economia
 Art. 45 Aziende speciali
 Art. 46 Istituzioni
 Art. 47 Società
 Art. 48 Concessione a terzi
 Art. 49 Tariffe dei servizi

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50 Convenzioni

Art. 51 Accordi di programma

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 52 Criteri generali in materia di organizzazione
 Art. 53 Ordinamento degli uffici e dei servizi
 Art. 54 Organizzazione del personale
 Art. 55 Stato giuridico e trattamento economico del personale
 Art. 56 Incarichi esterni

Capo II

Segretario comunale - Direttore generale - Responsabili uffici e servizi -

Art. 57 Segretario comunale - Direttore generale
 Art. 58 Responsabili degli uffici e dei servizi
 Art. 59 Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
 Art. 60 Rappresentanza del comune in giudizio

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 Violazioni di norme comunali - Sanzioni
 Art. 62 Violazione alle norme di legge - Sanzioni
 Art. 63 Modifiche dello statuto
 Art. 64 Abrogazioni
 Art. 65 Entrata in vigore
 Allegato A) - Bozzetto dello stemma

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il comune di Scalenghe è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Autonomia

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica, favorendo in tutti i settori i diritti inviolabili dei soggetti più de-

boli e, in particolare, dei minori, dei malati e degli anziani, dei sofferenti mentali, degli handicappati e dei meno abbienti, e promovendo interventi tesi alla prevenzione e al recupero per tossico-dipendenti, alcoolisti e carcerati.

4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

7. Gli stranieri residenti nel territorio del Comune hanno i diritti fondamentali alla qualità della vita, alla casa, alla salute, alla partecipazione alle attività sociali e culturali e alla istruzione e ad ogni forma di protezione e assistenza, senza discriminazione.

8. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

9. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

1. La sede del comune è sita in via Umberto I° N.1.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 Territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita da 4 frazioni storicamente riconosciute dalla Comunità.

2. Il territorio del Comune di estende per Kmq. 31,7 ed è confinante con i Comuni di Virle Piemonte, None, Airasca, Pinerolo, Buriasco, Cercenasco, Castagnole, Piscina.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico viene individuato apposito spazio in luogo facilmente accessibile al pubblico

da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore Distintivo del sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi alla foggia autorizzata in data 16 Febbraio 1943 dal Capo del Governo risultante da bozzetto allegato.

Il Sindaco o Assessore suo delegato può esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il gonfalone comunale nella foggia sopraindicata.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 7 Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24.

Art. 8 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicapate. Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco ha facoltà di istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi o dei procedimenti medesimi che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 9

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 12

Consiglieri comunali - Convalida

Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro un mese dalla prima seduta del consiglio il Sindaco, sentita la giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il consiglio esaminato detto programma ha facoltà di pronunciarsi su di esso con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

9. Le attribuzioni del Consiglio Comunale sono individuate dall'art. 42 del T.U. N. 267/2000.

10. E' prevista la tutela assicurativa degli amministratori comunali e dei correlati organi tecnico-amministrativi per danni derivanti dall'esercizio del loro mandato o ufficio sia di ordine civile (per responsabilità nei confronti dei terzi) che penale. L'Ente garantisce l'anticipazione delle spese legali e connesse al giudizio anche in caso di vertenze penali, salvo l'emanazione di una sentenza di condanna.

Art. 13

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione del Consiglio se non sia stato inserito all'ordine del giorno della seduta fissata. La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno viene depositata agli atti del Consiglio in visione per la consultazione da parte dei consiglieri, tre giorni prima della seduta (comprensiva della data di svolgimento del Consiglio Comunale salvo che per le sedute straordinarie urgenti);

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di:

- n. 8 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 6 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, anche per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il ren-

dicono della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima e seconda convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio del Sindaco ove costituito.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro Tre giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a Tre sedute consecutive ovvero a Cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza o l'indennità di funzione.

7. Il Comune mette a disposizione dei Gruppi Consiliari, per l'espletamento del mandato amministrativo, apposita sala della sede comunale, dove possano riunirsi.

Art. 14

Sessioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, entrano in vigore divenuta esecutiva la rispettiva deliberazione di approvazione.

Art. 16

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 17

Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste sull'attività dell'Amministrazione.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 18

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 19

Interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori mozioni al Consiglio Comunale.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto.

Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà le modalità di presentazione e lo svolgimento della discussione per le interrogazioni stabilendo i termini per le relative risposte.

CAPO II
SINDACO E GIUNTA

Art. 20

Elezione del Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è il titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore all'uopo delegato.

4. Il Sindaco è il rappresentante legale dell'Ente, e come tale partecipa mediante apposita sottoscrizione alla costituzione di società nelle quali sia interessato il Comune o alla stipulazione di convenzioni tra Enti.

Art. 21

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 12, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

2. Il Consiglio Comunale partecipa, con cadenza annuale, alla definizione, adeguamento e verifica dell'attuazione delle linee programmatiche mediante assunzione di apposita deliberazione.

Art. 22

Vice sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore all'uopo delegato.

Art. 23

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti

al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 24

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 25

Competenze della Giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'affidamento di incarichi professionali di tipo fiduciario, intendendo per tali l'affidamento di consulenze legali o il conferimento di incarichi per la costituzione in giudizio dell'Ente, è ascrivito alla competenza della Giunta Comunale.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 27

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali esistenti.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e le consultazioni popolari su questioni di interesse generale;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove forme associative e di cooperazione presenti sul proprio territorio, che siano dotati di Statuto garantendo a tutte pari opportunità;

- contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività di carattere generale potranno essere erogati alle predette Associazioni, con esclusione dei partiti politici, ed in base ai criteri fissati in apposito Regolamento Comunale ;

- potranno essere messi a disposizione delle Associazioni locali anche gratuitamente in base ai principi all'uopo stabiliti dal Regolamento Comunale per l'utilizzo delle strutture, beni o servizi costituenti patrimonio dell'ente ;

- il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute, a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale;

2. E' istituito il registro delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovramunicipale.

3. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione presenti o depositi in Comune, secondo le modalità e la disciplina fissate dal regolamento:

- apposita istanza;

- copia dello Statuto, comunicando la sede e il nominativo del legale rappresentante;

4. Non saranno riconosciute le Associazioni segrete o che esprimano principi anticostituzionali o incompatibili con le leggi dello Stato o con il presente Statuto.

5. Ogni associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, secondo la normativa vigente e di essere consultata, a richiesta, in merito ad iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

a) Consulta delle associazioni;

1. Il Comune di Scalenghe, per la promozione e l'attività delle associazioni operanti nel territorio comunale, istituisce la Consulta delle associazioni.

2. La consulta ha il compito di proporre e promuovere iniziative culturali, scientifiche, sportive e ricreative che possono contribuire alla crescita civile e sociale della comunità di Scalenghe.

3. La consulta è costituita e rappresentata da tutti i presidenti delle associazioni o società o loro delegati.

4. La consulta è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore delegato permanente.

5. La consulta, di norma, si riunisce due volte l'anno per redigere il bilancio preventivo e consuntivo delle attività.

6. La consulta si riunisce inoltre su convocazione del Sindaco o di un quinto delle Associazioni presenti sul territorio comunale.

b) Volontariato;

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente;

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni;

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 30

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 31

Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 32

Istanze petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Entro cinque giorni saranno comunicate al presentatore e al primo firmatario della medesima le determinazioni assunte in merito.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da n. 30 elettori elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 33

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 34

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 30 per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 36

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Consiglio Comunale delibererà sul mancato recepimento delle indicazioni referendarie con adeguate motivazioni.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 37 Difensore civico

1) Il Comune ha la facoltà di promuovere in accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia l'istituzione di un comune ufficio del Difensore Civico.

L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti in apposito regolamento.

2) Il regolamento dovrà disciplinarne la nomina, le funzioni, i compiti di intervento del Difensore Civico.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 38 Pubblicazione degli atti

1. Tutte le deliberazioni del Comune e degli altri enti locali, nonché le determinazioni espresse dai Responsabili di Servizio, sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'ente per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla loro affissione all'Albo Pretorio; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria.

Le determinazioni dei Responsabili di Servizio sono comunicate agli Amministratori mediante deposito in apposito fascicolo presso l'ufficio del Sindaco.

Art. 39 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 40 Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, successivamente all'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 41 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42 Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 41, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 43 Forma di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 47, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 47, commi 2 e 3.

Art. 44

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 45

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore :

a) il consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati mediante deliberazione del Consiglio Comunale scegliendo fra coloro che eleggibili a consigliere comunale , abbiano una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Consiglio Comunale, con deliberazione, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ha facoltà di revocare il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nominare i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti

fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 46

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei , dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 45 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 47

Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 48

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di spe-

ciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale. Per la procedura di scelta del contraente si ricorre alle norme vigenti che disciplinano l'appalto di servizi.

Art. 49 Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 51 Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52 Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il comune mediante deliberazione della Giunta Comunale programma con cadenza annuale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità fi-

nanziarie e di bilancio ed in funzione degli obiettivi fissati dal piano esecutivo di gestione;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54 Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 55 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56 Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La disciplina dei predetti contratti è regolata dalle vigenti norme in materia.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 57

Segretario comunale - Direttore generale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipendente funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

4. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale e di responsabile di uffici e servizi.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 58

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di

irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 59

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 60

Rappresentanza del comune in giudizio

1. La Giunta Comunale, mediante apposita deliberazione, provvederà ad autorizzare la costituzione in giudizio dell'Ente ed a conferire incarico ad un legale per la difesa delle ragioni del Comune, demandando ai competenti responsabili di servizio l'adozione dei conseguenti atti gestionali.

2. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 3.

3. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il Sindaco o il responsabile del servizio interessato alla rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà confermata la nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 12.000 = Euro 6,20 né superiore a L. 20.000.000 = Euro 10.329,14, ai sensi del disposto dell'art. 10 della Legge 689/81 e s.m. e i.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Competente all'irrogazione della sanzione è il responsabile del settore o del servizio interessato.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongano altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 12.000 = Euro 6,20 né superiore a lire 20.000.000 = Euro 10.329,14.

Art. 62

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla

singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 63

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 64

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Successivamente all'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente statuto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Comune di Solero (Alessandria)

Statuto comunale (approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 26.10.2001)

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Solero è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

3. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;

b. assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività un miglior qualità della vita;

c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri dell'area e della realtà locale a cui storicamente appartiene;

d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socioculturali;

e. per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;

f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanziabili dalle disposizioni legislative in materia;

g. attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economi-

ca nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;

h. rimuove tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

i. facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

5. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico e comprende i nuclei agglomerati di Bottara, Mezzano e Molini.

2. Il territorio del Comune si estende per 22,73 km² confinante con i comuni di Alessandria, Felizzano, Quargento, e con il fiume Tanaro.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi eccezionali il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. Viene eseguita a cura del Messo Comunale. Per gli atti deliberativi, su conforme attestazione del messo, il Segretario Comunale certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Solero"

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, traspa-

renza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare dev'essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e dev'essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibe-

ra, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

4. E' ammessa, inoltre, la costituzione di un gruppo misto senza limite minimo di componenti nel quale confluiscono i consiglieri che non si riconoscano nei gruppi di cui ai punti 1 e 2.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende

all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a. dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall' art. 8, commi 3 e 4, del D.Lgvo 267/2000;

d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell'Ente.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Art. 21

Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 22

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito delle cariche di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà degli Assessori componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 25

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) Propone al Consiglio i regolamenti di competenza consiliare;

b) Approva i progetti di OO.PP. qualora gli stessi non comportino variante agli strumenti urbanistici e qualora gli interventi siano stati già previsti nei documenti programmatici già approvati dal Consiglio Comunale;

c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e) Nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

f) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per i referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

i) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente

attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

j) Autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;

k) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard per misurare la produttività ed il raggiungimento dei risultati, sentito il direttore generale;

l) Approva il piano del risorse e degli obiettivi su proposta del direttore, qualora nominato.

TITOLO III

Istituti di partecipazione dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 26

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

4. Il Comune tutela altresì diritti del contribuente, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 112 del 27.07.2000; a tal fine il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento che disciplina le modalità con cui i contribuenti possono far valere i diritti e le prerogative di cui alla citata legge 112/2000.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 27

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle parti interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovramunicipale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.

Art. 28

Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni registrate devono essere precedute dall'acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 29 Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 30 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente

CAPO III Modalità di partecipazione

Art. 31 Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

3. La consultazione è obbligatoria su:

- a) bilancio preventivo
- b) piano pluriennale di investimento
- c) P.R.G. e sue varianti

Art. 32 Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, l'assegna in esame all'Ufficio competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 elettori residenti l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari. L'Amministrazione riconosce nel 1° firmatario la petizione il referente per la notifica.

Art. 33 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 10% avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto propositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli per la notifica all'Albo Pretorio e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 34 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum abrogativi in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a. statuto comunale;
- b. personale e sua organizzazione;
- c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d. bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale d'investimento, P.R.G. e sue varianti;
- e. provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni revoche e decadenze;
- f. regolamenti inerenti assunzioni di mutui emissione di prestiti;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 35

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti interni e quelli che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli del diritto alla privacy dei cittadini.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta questa si intende respinta;

5. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto si applicano le disposizioni di cui all'art.25, c. 4, L. 241/90, come sostituito dall'art. 15 della legge n.340 del 24.11.2000;

6. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

7. La consultazione degli atti deve avvenire durante l'orario di ricevimento al pubblico senza costituire intralcio all'attività istituzionale dell'Ente e comunque in modo tale da consentire il regolare funzionamento degli Uffici;

8. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo

Art. 36

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.

2. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

3. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 37

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

Procedimento amministrativo

Art. 38

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura e la data massima di conclusione del procedimento.

Art. 39

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il Sindaco devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore se stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Art. 40

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo quei casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal Sindaco o dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.

3. E' consentito sostituire la comunicazione di cui al primo comma con la pubblicazione all'Albo Pretorio qualora l'elevato numero degli interessati la renda gravosa e/o difficoltosa.

Art. 41

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale sentito il funzionario interessato.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO IV

Attività amministrativa

Art. 42

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e Provincia.

Art. 43 Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 44 Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituita o partecipata dall'Ente;

f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

g. A mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma del successivo art.49 anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche;

2. Il Comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 45 Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario

ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 46 Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 47 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di Amministrazione, il Presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 48

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativa dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanze dell'Ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 49

Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;

2. Qualora l'Ente si avvale della possibilità di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni contenute nell'art.116, c.2 e ss. Del D.Lgvo 267/2000.

Art. 50

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali o la Provincia al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 51

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, la Provincia o altri Enti Pubblici per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 52

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del -Comune sull'opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un'apposita conferenza ed approvato ai sensi di legge.

3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

Uffici e personale

CAPO I

Uffici

Art. 53

Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e dev'essere improntata ai seguenti principi:

a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i

servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 55

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 56

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 57

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 58

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 59

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.

3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 60

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il Comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del D.Lgvo 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 61
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 62
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III
Il Segretario Comunale

Art. 63
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, sovrintende all'attività dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Art. 64
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse

dell'ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 65
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 66
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 67
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 68
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 69

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse e per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 70

Revisore dei conti/Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti (oppure il collegio dei revisori dei conti, nei comuni con più di 5 mila abitanti), secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore/L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore/L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore/L'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore/L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore/L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti/All'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni.

Art. 71

Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dell'inventario dei beni dema-

niali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 72

Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 73

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 74

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO V

Disposizioni diverse

Art. 75

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 33 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 76

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, com-

mi 1-4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24 della Legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 77

Regolamenti

1. Il Comune emana i regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto ed in quelle di sua competenza;

2. Il Comune, quando non previsto dalla Legge, disciplina con apposito regolamento le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni di disposizioni di ordinanze e/o regolamenti comunali.

3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione del Consiglio o della Giunta, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso.

Art. 78

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune;

2. Con l'entrata in vigore le presente Statuto è abrogato quello precedente;

Comune di Valgrana (Cuneo)

Statuto comunale

SOMMARIO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1- Principi fondamentali

Art. 2- Finalità - Compiti - Collaborazioni extracomunali - Tutela della salute e patrimonio ...

Art. 3- Territorio e sede comunale

Art. 4- Albo Pretorio

Art. 5- Stemma e gonfalone

Art. 6- Pari opportunità

Art. 7- Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Art. 8- Tutela dei dati personali

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9- Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano - Competenze

Art. 10- Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 11- Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

Art. 12- Sessione del consiglio

Art. 13- Esercizio della potestà regolamentare

Art. 14- Commissioni consiliari permanenti

Art. 15- Costituzione di commissioni speciali

Art. 16- Indirizzi per nomine e designazioni

CAPO II - SINDACO E GIUNTA

Art. 17- Sindaco

Art. 18- Linee programmatiche

Art. 19- Attribuzioni di amministrazione

Art. 20- Attribuzione di vigilanza

Art. 21- Attribuzione di organizzazione

Art. 22- Vice Sindaco

Art. 23- Delegati del Sindaco

Art. 24- Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

Art. 25- Nomina della Giunta

Art. 26- La Giunta - Composizione e presidenza

Art. 27- Competenze della Giunta

Art. 28- Funzionamento della Giunta

Art. 29- Cessazione dalla carica di Assessore

Art. 30- Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI- ASSEMBLEE- ISTANZE E PETIZIONI-PROPOSTE

Art. 31- Partecipazione dei cittadini

Art. 32- Riunioni e assemblee

Art. 33- Istanze

Art. 34- Petizioni

Art. 35- Proposte

Art. 36- Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 37- Principi generali

Art. 38- Associazioni

Art. 39- Organismi di partecipazione

Art. 40- Incentivazione

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 41- Svolgimento dell'attività amministrativa

Art. 42- Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 43- Ordinamento finanziario e contabile

Art. 44- Revisione economico- finanziaria

PARTE I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il comune di Valgrana è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Finalità - Compiti - Collaborazioni extracomunali -
Tutela della salute e del patrimonio naturale e
ambientale - Sviluppo sociale e programmazione

1. Il comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il processo civile, culturale, sociale ed economico; svolge le funzioni e i compiti programmatici e funzionali che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà geografiche del territorio comunale e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche d'indirizzo.

3. Il comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell'esercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

4. Nell'ambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia, relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali.

5. Il comune partecipa alle iniziative degli Enti territoriali nei quali per legge è collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni di coordinamento esercitate dalla Comunità Montana. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni contermini e con la Comunità Montana forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.

6. Il comune, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone l'obiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini, in relazione all'ambiente e al territorio. Il Comune concorre a garantire, all'interno delle proprie competenze, il diritto alla salute, attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro e alla tutela degli anziani e della prima infanzia.

7. Il comune provvede, per quanto di sua competenza, alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio. Tutela e valorizza il territorio, assicurando l'assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie. In tal senso, il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali e in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri Enti Pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dei suoi riflessi economici, con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano, favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

8. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:

- ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a benefi-

cio di iniziative dell'Ente locale o di privati operatori;

- a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

- ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli dell'occupazione;

- a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative e cooperative consortili interessanti i vari comparti economici;

- a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione. Il Comune può aderire, in collaborazione o compartecipazione con la Comunità Montana e altri Enti locali, a iniziative dirette ad attuare specifici programmi di promozione economica. Il Comune partecipa a iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse economiche e dei prodotti locali, con particolare riferimento al settore turistico e artigianale.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il Comune ha sede legale in Valgrana, Via Roma n.38.

2. Il territorio del Comune si estende per ha 2.314, confinante con i Comuni di Montemarle di Cuneo, Caraglio, Bernezzo, Rittana e Monterosso Grana.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

Art. 4

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Responsabile della corretta tenuta dell'Albo pretorio è il messo comunale.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3 lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale
e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere
Anziano - Competenze

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

5. E' considerato Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale

ai sensi dell'art. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

6. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dell'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 10

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare la condizione degli eletti a norma del cap. II titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento potrà essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima;

c) la previsione, per la validità della seduta, della presenza, escluso il Sindaco:

- di n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- di n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione, che non potrà, comunque, essere fissata prima di 24 ore dalla seduta di prima convocazione;

d) la richiesta, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, della presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) la riserva al Sindaco del potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) la determinazione del tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) l'indicazione se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 12

Sessioni del consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine, i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente.

7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 17

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regola-

menti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 18

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 19

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i Referendum consultivi;
- j) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente componenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
- l) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
- m) Stipula i contratti del Comune nell'ipotesi di mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito di dipendenti.

Art. 20

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento del Consiglio comunale. Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 22

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 23

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 24

Divieto generale di incarichi e consulenze
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 25

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco e di assessore devono:

- Essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- Non essere coniuge, ascendente, discendente parente affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. Salvi i casi di revoca dal parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 26

La Giunta - Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, nel numero massimo del 25% dei componenti la Giunta rapportato ad unità. Gli Assessori esterni parteciperanno al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 27

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.

Art. 29

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 30

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - ISTANZE E PETIZIONI - PROPOSTE

Art. 31

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associa-

zione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 32

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 33

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interessi.

Art. 34

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione, dirette esclusivamente alla tutela di interessi collettivi;

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal Regolamento degli istituti di partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 35

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 36

Proposte

1. Il 5% del corpo elettorale può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate da parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti su può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 37

Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorirà l'inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di

regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II

Associazionismo e Partecipazione

Art. 38

Principi generali

1. Il Comune valorizza le forme autonome associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:

- a) le modalità di incentivazione previste dai successivi articoli;
- b) l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione;
- c) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 39

Associazioni

1. Sono associazioni, agli effetti del presente Statuto, quelle riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennale, che non perseguano scopi di lucro.

Art. 40

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 41

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate incentivazioni con rapporti di natura finanziaria - patrimoniale con modalità deliberate dal Consiglio comunale e secondo il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati".

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 42

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla Comunità, dell'assetto ed utilizzazio-

ne del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Art. 43

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/00 n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art.9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 109);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19);

Art. 44

Controllo di gestione

1. Il Comune si dota di un sistema di controllo di gestione volto a supportare l'attività amministrativa dei dirigenti/responsabili dei servizi e degli amministratori, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dell'azione verificando:

- lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- La funzionalità dell'organizzazione dell'ente;
- L'efficienza;
- L'efficacia;
- L'economicità.

2. Le verifiche di cui al comma 1 dovranno effettuarsi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la corrispondenza tra costi e quantità e qualità dei servizi.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 45

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 46

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di

revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 47 Forma di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 48 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 49 Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 50 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella

loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 51 Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 52 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 53 Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA SOCIETÀ'

Art. 54 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 55 Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 56 Consorzi

1. Ai fini della gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi, con altri enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, apposita convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 57 Unione dei Comuni

1. Il Comune di Valgrana ha facoltà di partecipare all'Unione dei Comuni, senza alcun vincolo di successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione saranno approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione ed individua, altresì, le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il presidente dell'Unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti finanziari con i comuni.

5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 58

PARTECIPAZIONE A SOCIETA'

1. Il Comune può partecipare a Società di capitali, anche in posizione minoritaria, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l'Ente.

2. Il provvedimento del Consiglio Comunale, in tal caso, è corredato da una relazione del Revisore dei Conti che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 59

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs 19/9/94 n 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art..60

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 61

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 62

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 63

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del D.Lgs 18/8/2000 n 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 Febbraio 1993, n 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 64

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 4 del D.Lgs 18/8/2000 n 267.

3. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità

dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) presiede l'ufficio per i procedimenti disciplinari;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 3 possono essere anche previste quelle (responsabilità di servizi) di cui al secondo comma dell'art. 109 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

6. Il Segretario comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale dispone gli atti organizzativi finalizzati all'adeguamento delle strutture.

Art. 65

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal D.Lgs 18/8/2000 n. 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

2. In particolare, agli stessi, non attribuiti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

3. Competono in particolare, a titolo esemplificativo:

- l'adozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dell'Ente.

- Il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti di competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e l'esame delle relative contro-deduzioni e difese, l'irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere l'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;

- Atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi. Il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.

- La formulazione di proposte di deliberazione o di altre determinazioni.

- Nei modi stabiliti dal Regolamento, la responsabilità sull'accesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.

- La formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottati o comunque presentati agli organi deliberativi dell'Ente dal proprio servizio.

4. La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso da Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.

5. Le ordinanze già emanate dal Sindaco quale capo dell'Amministrazione vengono attribuite al Responsabile del Servizio.

6. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.

7. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.

8. I Responsabili dei Servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.

9. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.

10. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazio-

ne all'urgenza dell'atto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocare la nomina, in tal caso l'atto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.

11. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.

12. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco.

13. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario comunale, organizzare l'attività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta comunale, riferire all'Assessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio.

14. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza all'adozione dell'atto finale.

15. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Art. 66

Rappresentanza del Comune in giudizio

1. Fatto salvo quanto statuito dall'art. 27 comma 4 del presente statuto la rappresentanza in giudizio del comune in tutti i gradi di giudizio spetta al capo dell'Amministrazione qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo, ai dirigenti / responsabili dei servizi in relazione alle rispettive posizioni negli altri casi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette,

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal

corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 60.000 né superiore a L. 1.000.000.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fissa il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 60.000 e massima di L. 1.000.000.

Art. 69

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 70

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 71

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa c/o ATC - Alessandria
Avviso

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 4 febbraio 2002 il bando generale di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Acqui Terme.

Le domande convenientemente documentate, dovranno pervenire presso la sede dell'A.T.C. medesima in Alessandria - Via Piave n. 39 o presso il Comune di Acqui Terme entro il 4 aprile 2002.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine è prorogato di trenta giorni.

Alessandria, 29 gennaio 2002

Il Presidente
Giancarlo Dallerba

1

Mercato vincolato			
da	1m	a	511 mc
da	512 mc	a	1.533 mc
da	1.534 mc	a	5.111 mc
da	5.112 mc	a	25.556 mc
da	25.557 mc	a	102.223 mc
da	102.224 mc	a	204.447 mc
da	204,448 mc	a	infinito

Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. - Settimo Torinese (Torino)

Tariffe gas metano per l'utenza dei comuni di Settimo T.se e di Brandizzo

La A.S.M. S.p.A. con sede in Settimo Torinese e di Brandizzo.

La A.S.M. S.p.A. con sede in Settimo Torinese comunica che, in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e del Gas n. 237 del 28/12/2000, avente per oggetto: "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato"; e della successiva deliberazione n. 58 del 13/3/2001, si pubblicano le tariffe gas metano per l'utenza relativa ai commi di Settimo Torinese e di Brandizzo con decorrenza dell'1/1/2002 in applicazione della delibera n. 52/99 del 22/4/1999.

Le condizioni tariffarie di consumo, comprensive della quota addizionale richiesta dai Comuni, come previsto dall'art. 10 della delibera n. 237/00 risultano pari a:

	Idonei Tar. Distr.
29,2831 cent. di euro/mc	4,5655 cent. di euro/mc
29,2418 cent. di euro/mc	4,5293 cent. di euro/mc
29,2005 cent. di euro/mc	4,4880 cent. di euro/mc
29,1591 cent. di euro/mc	4,4467 cent. di euro/mc
29,1437 cent. di euro/mc	4,4260 cent. di euro/mc
26,2515 cent. di euro/mc	1,5339 cent. di euro/mc
25,9811 cent. di euro/mc	1,2756 cent. di euro/mc

Ai valori sopra esposti, per le utenze sprovviste del correttore di misura, si dovrà applicare il coefficiente M che risulta essere pari a 1,03 per i Comuni di Settimo Torinese e di Brandizzo.

La quota di tariffa fissa è di lire 37,18 euro/cliente/anno per tutti gli scaglioni di consumo.

Le tariffe pubblicate sono al netto di imposte.

Le tariffe saranno applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi, come stabilito al punto 3.1.6 del provv. CIP n. 24/88 del 9/12/1988.

Il Presidente
Aldo Corgiat Loia

2

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Vercelli

Allegato alla deliberazione n.418 del 19.12.2001 della Giunta camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vercelli

Magazzini Generali Doganali Vercelli S.r.l. di Vercelli - aumento tariffe

La tariffa di magazzinaggio viene applicata per quindicina di calendario indivisibile con inizio dal 1° ed il 16 di ogni mese;

il computo si effettua sul peso lordo della merce con arrotondamento ai 100 kg. superiori.

Tariffa minima per ogni operazione Lire 20.000 euro 10,33

1° categoria

merci in genere non specificate a parte, in casse, cartoni, sacchi, fusti, balle, cilindri, fusti, pani ed altri imballaggi:

- colli di peso superiore a kg. 25 e di dimensioni normali:

magazzinaggio al coperto a quindicina lire 1.000/q.le euro 0,52/q.le

- colli di peso inferiore a kg. 25 supplemento pari al 50%

- colli di peso superiore a kg. 60 supplemento pari al 25%

- extra peso ed extra misure: da convenirsi

- merce in sacchi di plastica: aumento del 25%

2° categoria

merci in genere non specificate a parte in sacchi, balle non pressate, legacci, pacchi e fusti, comunque non imballate, di cubaggio da tre a cinque volte il peso lire 1.300/q.le euro 0,67/q.le

3° categoria

- Macchinario in genere non altrimenti specificato, autoveicoli o rimorchi:

magazzinaggio al coperto a quindicina lire 5.000/mq. euro 2,58/mq.

magazzinaggio all'aperto a quindicina lire 2.000/mq. euro 1,03/mq.

contenitori, casse mobili, semirimorchi escluso costo della specifica assicurazione

tariffa per ogni giorno di sosta all'aperto
vuoti lunghezza mt. 6 lire 1.700 euro 0,88
vuoti lunghezza mt. 9 lire 2.300 euro 1,19
vuoti lunghezza mt. 12 lire 3.000 euro 1,55
pieni lunghezza mt. 6 lire 3.000 euro 1,55
pieni lunghezza mt. 9 lire 5.000 euro 2,58
pieni lunghezza mt. 12 lire 6.000 euro 3,10
4° categoria

materiali apparecchi macchinari ed altre merci non specificate di valore superiore a lire 1000/euro 0,52 al Kg. e comunque imballate magazzinaggio al coperto a quindicina

lire 1.800 euro 0,93

5° categoria

Legname in tronchi, tavole, travi, travetti, tronchetti magazzinaggio al coperto a quindicina

lire 4.000/mq. euro 2,06/mq.

magazzinaggio all'aperto a quindicina

lire 2.000/mq. euro 1,03/mq.

Le suddette voci con peso superiore alle 8 tonnellate per collo, di lunghezza superiore a mt. 7

magazzinaggio al coperto a quindicina lire 10.000/mq. euro 5,16/mq.

magazzinaggio all'aperto a quindicina lire 3.000/mq. euro 1,55/mq.

6° categoria

cereali alla rinfusa (base q.li 8 per mq.) magazzinaggio in silos a quindicina lire 3.500/ton. euro 1,80/ton.

Nel caso di tariffa di magazzinaggio articolata secondo la superficie occupata, il computo della superficie è comprensivo degli spazi lasciati vuoti per esigenza di stivaggio e di movimentazione

Assicurazione: 2 per mille sul valore della merce, dichiarato all'introduzione, per ogni mese indivisibile.

3

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso - pubblicazione della graduatoria provvisoria

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo - La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Villanova Mondovì e nella Sede dell'A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, emesso in data 31/7/2001 dal Comune di Villanova Mondovì.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 23 gennaio 2002

Il Presidente
Carlo Maroglio

4

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso - Pubblicazione della graduatoria definitiva

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo - La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Racconigi e nella Sede dell'A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 14/3/2001 dal Comune di Racconigi.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 23 gennaio 2002

Il Presidente
Carlo Maroglio

5

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso - pubblicazione della graduatoria definitiva (bando speciale)

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo - La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Racconigi e nella Sede dell'A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, emesso in data 14/3/2001 dal Comune di Racconigi.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 16 gennaio 2002

Il Presidente
Carlo Maroglio

6

Comune di Borgosesia (Vercelli)

Verbale di deliberazione del C.C. 10/1/2002, n. 2 - esecutiva il 1/2/2002 - Legge 5/8/1978 n. 457 art. 30 - Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 - art. 41/bis. Piano di recupero di iniziativa di privati (in sanatoria), di fabbricato a destinazione produttiva "ex Ilea" in C.so Vercelli - Borgosesia - Approvazione definitiva

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Approvare a mente dell'art. 30 della legge 5.08.78 n. 457, in via definitiva il piano di recupero in sanatoria proposto dalla Società "La Nuova Ronda S.r.l." di fabbricato a destinazione produttiva

“ex Ilea” sito in C.so Vercelli, a Borgosesia ed insistente sulle aree identificabili al N.C.T. del Comune di Borgosesia al Foglio di mappa n. 84, particelle nn. 58 - 412;

7

Comune di Bra (Cuneo)

Vendita a pubblico incanto di proprietà comunale

Vendita a pubblico incanto di proprietà comunale “Cascina Borghina” sita parte nel territorio di Bra e parte nel territorio di Sanfrè, così censita al N.C.T.

Comune di Bra:

F° 1 part. 40/42/43/44/48/57/60/65/71/80/83/87

F° 2 part. 7/8

F° 9 part. 3/4/7/20

F° 10 part. 46/47/72/112/114/180/201/202/203

Comune di Sanfrè:

F° 5 part. 112

F° 6 part. 131

F° 7 part. 25/30/70

F° 8 part. 59

Per complessivi ettari 41, ae 19 e centiare 60

Aggiudicazione a corpo nello stato di fatto di diritto in cui si trova.

Corrispettivo totale cessione: euro 804.799,87, suddiviso in n. 3 lotti di importi diversi.

L'immobile è condotto in affitto daterzi aventi diritto a prelazione con scadenza dell'affitto 11.11.2003.

Termine scadenza offerte: oe 12,00 del 11.3.2002.

Il bando integrale è presente sul sito: www.comune.bra.cn.it

Bra, 30 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Gerardo Robaldo

8

Comune di Calliano (Asti)

Avviso relativo ai beni stabili da sottoporre a servitù di elettrodotto inamovibile in via amministrativa siti nel territorio

Vista la Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 1231 in data 28/12/2001

rende noto

che presso questa Segreteria Comunale sarà depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 13 febbraio al 27 febbraio 2002 il piano particellare d'esecuzione relativo ai beni stabili da sottoporre a servitù di elettrodotto inamovibile in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e interessati alla costruzione della linea elettrica n. 578/AT alla tensione di 132000 Volt, con annessa offerta dell'indennizzo affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Calliano, 24 gennaio 2002

Il Sindaco
Paolo Belluardo

9

Comune di Castell'Alfero (Asti)

Avviso relativo ai beni stabili da sottoporre a servitù di elettrodotto inamovibile in via amministrativa siti nel territorio

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 1231 in data 28/12/2001

rende noto

che presso questa Segreteria Comunale sarà depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 13 febbraio al 27 febbraio 2002 il piano particellare d'esecuzione relativo ai beni stabili da sottoporre a servitù di elettrodotto inamovibile in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e interessati alla costruzione della linea elettrica n. 578/AT alla tensione di 132000 Volt, con annessa offerta dell'indennizzo affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Il Sindaco

10

Comune di Castellamonte (Torino)

Avviso ad opponendum

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 L. 20.3.1865 n. 2248 all. f), sui lavori pubblici,

Il Capo Settore Tecnico

avverte

che essendo ultimati i lavori di: “Sistemazione frana in località Canton Neiro” in data 28.11.2001, chiunque vanti crediti verso la ditta I.C.I.M. S.r.l. - Via Cavour, 2 - Ozegna (TO), per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Castellamonte, 11 maggio 2002

Il Capo Settore Tecnico
Aldo Maggiotti

11

Comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti)

Avviso di asta pubblica per la vendita dell'immobile e del terreno sito in Castelnuovo Don Bosco - Frazione Mondonio, Via Cavallone n. 4 di proprietà della tutelata signora Savio Laura

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo Don Bosco con sede in Via Roma n. 12, cap. 14022, in qualità di tutore della signora Savio Laura indice Asta Pubblica per la vendita dell'immobile e del terreno adiacente di proprietà della stessa siti in Castelnuovo Don Bosco, Frazione Mondonio, Via Ca-

vallone n. 4 identificati al N.C.E.U. - Sezione Mondonio - Partita 1001116 Fg. n.1 particella n. 362 Cat. A/3 classe 1 Cons. 4,5 Sup. Cat. 53 Rendita 234.000 ed al N.C.T. Sezione Mondonio-Partita 267 Fg. 1/A partic. n. 351 -365.

Il prezzo a base d'asta è fissato in Euro 25.822,84.

L'asta si terrà con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924.

Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio del 6.3.2002.

Il bando integrale di gara è disponibile a richiesta presso l'ufficio di Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale
Alberto Cane

12

Comune di Centallo (Cuneo)

L. 22.10.1971 n. 865 - Espropriazione, previa occupazione d'urgenza, di aree occorrenti alla realizzazione per la copertura del Canale Molino in Via Crosia - Cerrione

Il Responsabile del Servizio Tecnico

del Comune di Centallo, in nome e per conto dell'Ente stesso, a norma e per gli effetti dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 10 della Legge 22.10.1971, n. 865;

avverte

- che a decorrere dal giorno 11 Febbraio 2002 al giorno 25 Febbraio 2002, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 saranno depositati presso l'Ufficio Segreteria, Via Crispi n. 11 - Residenza Municipale, con la relativa deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/1/2002, gli atti predisposti per il procedimento di occupazione d'urgenza e di espropriazione di talune aree occorrenti per la copertura del Canale Molino in Via Crosia - Cerrione, consistenti nella relazione esplicativa inerente l'opera di che trattasi, corredata dalla mappa catastale recante la individuazione delle aree da espropriare con il nome del proprietario iscritto negli atti catastali e della planimetria del vigente P.R.G.C.;

- che le aree interessate all'intervento sono indicate nella documentazione depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune;

- che il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino della Regione Piemonte;

- che eventuali opposizioni o osservazioni, formulate per iscritto, dovranno essere depositate presso la Segreteria di questo Comune entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla presente data di affissione.

Copia dell'avviso, completa della documentazione, è stata notificata all'interessato.

Centallo, 11 febbraio 2002

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Marengo

13

Comune di Chivasso (Torino)

Decreto n. 33 - Asservimento aree interessate dal passaggio del collettore fognario Castelrosso/Torassi - 1° lotto - Provvedimenti

Il Dirigente U.T.C.

(omissis)

decreta

Articolo 1

In favore del Comune di Chivasso, ai sensi delle norme richiamate ed in particolare della L. 25/6/1865 n. 2359 artt. 48 e 51 e del vigente Codice civile, è pronunciato l'asservimento-costituzione di servitù coattiva permanente di fognatura, in riferimento alle aree di seguito descritte, site nel territorio comunale, occorse in parte per la realizzazione delle fognature delle reti interne delle frazioni di Castelrosso e Torassi e collettore di collegamento alla rete principale e precisamente relativamente ai seguenti immobili:

Catasto Terreni - F. 60 mappale n. 169

Indennità di asservimento peritata e depositata presso la Cassa DD.PP.

L. 40/mq - mq. 116 - Totale euro 24, 09 (L. 46.640)

Ditta proprietaria:

Lemma Carmela - (omissis)

Timpano Ignazio - (omissis)

Timpano Ornella - (omissis)

Timpano Giuseppe - (omissis)

Catasto Terreni - F. 60 mappale n. 340

Indennità di asservimento peritata e depositata presso la Cassa DD.PP.

L. 40/mq - mq. 34 - Totale euro 0,70 (L. 1.360)

Ditta proprietaria:

Lemma Carmela - (omissis)

Timpano Ignazio - (omissis)

Timpano Ornella - (omissis)

Timpano Giuseppe - (omissis)

Articolo 2

Le predette aree, con l'indicazione delle porzioni interessate dall'asservimento, sono rappresentate nella planimetria allegata e far parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

In riferimento alle porzioni di immobili interessati dalla costituzione di servitù coattiva permanente, il Comune di Chivasso e suoi aventi causa, sono autorizzati a mantenere le opere realizzate e ad effettuare i lavori per eventuale sostituzione delle stesse, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il miglioramento e modificazione, che in qualunque tempo si rendano necessari.

Articolo 4

Il presente decreto, che viene emanato nel rispetto dei termini fissati con il richiamato D.P.G.R. n. 1823/97 del 13/5/97, richiamato in premessa, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme delle citazioni e sarà depositato negli atti del Comune, pubblicato per estratto all'Albo Pretorio, registrato e trascritto in termini d'urgenza.

Articolo 5

Il presente decreto, inoltre, sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto su Bollettino Ufficiale della stessa Regione.

Articolo 6

Avverso il contenuto del presente Decreto, gli interessati potranno presentare ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione dello stesso.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 51 della Legge 25/6/1865 n. 2359, i proprietari interessati, nei 30 giorni successivi alla notifica del presente decreto, potranno proporre opposizione, nella competente sede giurisdizionale, contro la stima fatta dal perito, riguardante l'indennità di asservimento degli immobili sopra citati.

Articolo 8

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241, è stato individuato nella persona dell'ing. Francesco Lisa presso il Settore Tecnico.

Chivasso dalla Residenza Municipale, 31 gennaio 2002

Il Dirigente U.T.C.
Francesco Lisa

14

Comune di Chivasso (Torino)

Delibera C.C. n. 58 del 28.11.2001

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

Con delibera CC n. 39 del 5.6.2000 è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale in ottemperanza ai disposti della L.R. 8.7.99 n. 19;

L'art. 36 bis dello stesso Regolamento prevede disposizioni sui locali sottotetto, suddividendo la destinazione degli stessi in locali abitativi, locali agibili e locali non agibili;

Il T.U. in materia edilizia di cui al decreto Legislativo n. 378 del 6.6.2001, prevede per gli edifici la sola agibilità, di fatto, escludendo il concetto di abitabilità, finora vigente in materia edilizio-urbanistica;

Considerato che l'applicazione dei disposti dell'art. 36 bis del Regolamento, così come approvato, di fatto, non consente la possibilità di utilizzo dei locali sottotetto, quali accessori dell'alloggio sottostante, con collegamento interno, per un uso saltuario e non continuativo degli stessi, dovendosi verificare comunque tali superfici utili lorde ovvero volumetrie nelle capacità edificatorie del lotto;

Considerata pertanto l'esigenza di prevedere tre diverse casistiche di utilizzo dei locali con le seguenti disposizioni:

Locale sottotetto agibile od abitabile, riportante la stessa definizione del Regolamento (comma 1 lett. a);

a) Locale sottotetto usabile, ovvero con agibilità saltuaria e non continuativa, riportante la stessa disposizione del Regolamento (comma 1 lett. b);

b) Locale sottotetto non usabile, riportante la stessa definizione del Regolamento (comma 1 lett. c);

Conseguentemente l'art. 36 bis - Disposizioni sui locali sottotetto viene ad essere così modificato:

Ferme restando ____ omissis ____ precisazioni:

a) Locale sottotetto agibile od abitabile - (così come previsto ____ omissis ____ in materia);

b) Locale sottotetto usabile, ovvero con agibilità saltuaria e non continuativa-ciascun locale ____ omissis ____ di riscaldamento/condizionamento;

c) Locale sottotetto non usabile - ciascun locale ____ omissis ____ tramezzature interne.

Sempre all'art. 36 bis si propone di sostituire all'art. 1 lett. b) la dicitura "l'apertura di luci aero-illuminanti" con la dicitura "la realizzazione di aperture aero-illuminanti", al fine di evitare interpretazioni restrittive delle norme stesse.

(omissis)

delibera

Di approvare le modifiche dell'art. 36bis del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione CC n. 39 del 5.6.2000, così come richiamato in narrativa, che si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di incaricare l'U.T.C. delle incombenze derivanti dalla suddetta modifica regolamentare.

15

Comune di Cocconato (Asti)

Declassamento strada Braiasse

Delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 30 marzo 2001 - Approvazione declassamento della vicinale della Strada Braiasse nel territorio del Comune di Cocconato.

Il Responsabile del Servizio
Luigi Prette

16

Comune di Cocconato (Asti)

Riclassificazione strade vicinali

Delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 19 gennaio 2002 - Approvazione di riclassificazione a Strade Comunale dei tratti di Strade Vicinali Cado - Tani - Fassimagna nel territorio del Comune di Cocconato.

Il Responsabile del Servizio
Luigi Prette

17

Comune di Cocconato (Asti)

Riclassificazione strade vicinali

Delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 28 ottobre 1993 - Approvazione di riclassificazione a Strade Comunali delle Strade Vicinali Sartore e Bottino in Frazione Tuffo del Comune di Cocconato.

Il Responsabile del Servizio
Luigi Prette

18

Comune di Cocconato (Asti)

Riclassificazione strade vicinali

Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 28 febbraio 1997 - Approvazione di riclassificazione a Strada Comunale della Strada Vicinale Spagnolino nel territorio del Comune di Cocconato.

Il Responsabile del Servizio
Luigi Prette

19

Comune di Cuneo

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.1.2001 - Piano Regolatore Generale 2002 - Piano Regolatore Generale 2002 redatto ai sensi degli articoli 14 e 15 della Legge Regionale n. 56/1977 e s. m. e i. - Adozione Progetto Preliminare

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di adottare il Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore del Comune di Cuneo a firma dei Tecnici Progettisti Prof. Arch. Giuseppe Campos Venuti con studio in Bologna, Prof. Arch. Federico Oliva con studio in Milano, Prof. Arch. Carlo Alberto Barbieri con studio in Torino e Arch. Giovanni Previgliano Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, costituito dai seguenti elaborati che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:

Elaborati prescrittivi

- P1 Norme di attuazione
- P2 Assetto territoriale generale (scala 1:25.000)
- P3.1 Assetto urbanistico Nord (scala 1:10.000)
- P3.2 Assetto urbanistico Sud (scala 1:10.000)
- P4 Assetto della Città storica (scala 1:2.000)
- P5 Relazione geologico-tecnica e relative tavole

P5, da 1 a 7

Elaborato programmatico

- Pr1 Schema strutturale (scala 1:15.000)

Elaborati illustrativi

- I1 Relazione di Piano
- I2 Assetto territoriale generale rappresentativo anche dei comuni contermini (scala 1:25.000)
- I3 Territori (scala 1:25.000)

- I4.1 Assetto infrastrutturale esistente e programmato. Inquadramento territoriale - viabilità (scala 1:25.000)

- I4.2 Assetto infrastrutturale esistente e programmato. Inquadramento territoriale - trasporti (scala 1:25.000)

- I5.1 Assetto infrastrutturale esistente e programmato. Inquadramento comunale - viabilità (scala 1:15.000)

- I5.2 Assetto infrastrutturale esistente e programmato. Inquadramento comunale - trasporti (scala 1:25.000)

Elaborati tecnici

- AT0 Indagini preliminari

- AT1 Delibera programmatica di PRG (nov. 2000)

- AT2 Tipi di copertura del suolo nella Provincia di Cuneo. Corine Land Cover (scala 1:100.000)

- AT3.1 Vincoli limitazioni e valori. Carta dei paesaggi agrari e forestali e della produttività dei suoli nella Provincia di Cuneo (scala 1:100.000)

- AT3.2 Vincoli, limitazioni e valori. Vincoli di tutela ambientale ed idrogeologica, limitazioni infrastrutturali, valori ambientali, paesistici e culturali a Cuneo e nei comuni contermini (scala 1:25.000)

- AT3.3 Vincoli limitazioni e valori. Vincoli, limitazioni e valori del territorio comunale (scala 1:15.000)

- AT4.1 Stato di fatto. Insediamenti e servizi (scala 1: 15.000)

- AT4.2 Stato di fatto. Servizi esistenti artt. 21 e 22

- AT5 Stato di diritto. Insediamenti e servizi (scala 1: 5.000)

- AT6 Residui di piano. Insediamenti e servizi (scala 1: 5.000)

- AT7 Assetto ecologico ambientale. Permeabilità superficiale dei suoli urbani (scala 1:15.000)

- AT8 Analisi della struttura storica del territorio. Nuclei storici frazionali, edifici e complessi speciali isolati (scala 1:15.000)

- AT9.1 Infrastrutture a rete. Rete idrica, (scala 1:15.000)

- AT9.2 Infrastrutture a rete. Rete fognaria comunale e consortile (scala 1:15.000)

- AT9.3 Infrastrutture a rete. Rete gas metano (scala 1:15.000)

- AT9.4 Infrastrutture a rete. Rete elettrica (scala 1:15.000)

- AT10.1 Linee di soglia - Planimetria (scala 1:15.000)

- AT10.2 Linee di soglia - Relazione tecnica

- AT11 Studi, analisi ed elaborati della Città storica

2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio di correggere eventuali evidenti errori materiali o refusi nei testi scritti con apposita determinazione senza obbligo di ripubblicazione e previa comunicazione alla 2^a Commissione Consiliare Permanente;

3. Di dare ogni più ampio mandato al Sindaco per l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge 3.11.1952, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Legge Regionale 5.12.1977 n. 56, art. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo anche quanto previsto dalle Norme di Attuazione;

4. Di dare atto che il presente Progetto Preliminare verrà depositato presso la Segreteria del Comune, e pubblicato per estratto per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione, e verrà messo a disposizione degli Organi e degli Enti di

cui all'art. 15, 2° comma della L.R. 56/77. Nei successivi 30 giorni potranno essere presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse;

5. Di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è l'istruttore Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio - Servizio Urbanistica - Geom. Claudio Luciano.

Detto provvedimento è depositato, presso la Segreteria Comunale - Via Roma n. 28, a decorrere dal 14 febbraio 2002: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17; venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12; domenica e festività dalle ore 9 alle ore 11.

Il Sindaco
Elio Rostagno

20

Comune di Grugliasco (Torino)

Avviso di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

Si avvisa che con D.G.C. n. 21 del 30.1.02 è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Tale piano è disponibile in visione presso il Settore Sviluppo Compatibile del Comune di Grugliasco (tel. 011.40131) e potranno essere presentate proposte ed osservazioni all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 60 giorni dalla data odierna.

Il Dirigente del Settore
Sviluppo Compatibile
Giovanna La Torre

21

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Determinazione del responsabile del servizio n. 17 del 6.2.2002 ad oggetto: "determinazione indennità provvisoria di espropriazione di immobili necessari ai lavori di costruzione impianti sportivi - Liquidazione acconto"

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

determina

1) Di determinare l'indennità provvisoria di espropriazione dell'area individuata a catasto al Foglio 6, particella n. 925/parte, Seminativo arborato, per una superficie complessiva di 11.573 mq negli importi individuati nell'allegato prospetto Allegato 1, ed in base alle quote di proprietà risultanti dal prospetto seguente:

Nominativo	Quote di proprietà
Avogadro Carla (omissis)	1/24
Solaro di Monasterolo Milca (omissis)	20/24
Solaro di Monasterolo Rodrigo (omissis)	1/24
Vittucci Righini di Sant'Albino Roberto (omissis)	1/24
Vittucci Righini di Sant'Albino Vito Giancarlo (omissis)	1/24

2) Di liquidare l'80% dell'indennità, così come risulta dal soprarichiamato prospetto Allegato 1);

(omissis)

Il Funzionario
Bruno Parizia

22

Comune di Pinerolo (Torino)

Variante 4 al P.R.G.C. (Area ex fonderie Beloit) - Progetto preliminare - Avviso

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23 ottobre 2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno 29 novembre 2001, è stato adottato il progetto preliminare della variante n. 4 al P.R.G.C.

I predetti documenti sono depositati presso:

la segreteria generale del Comune (corridoio 1° piano - Palazzo Comunale), nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.15;

il venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

presso l'ufficio della polizia municipale (piano terra - Palazzo Comunale) nel seguente orario:

nei giorni di sabato dalle ore 15.00 alle 17.00;

festivi dalle ore 9.30 alle ore 12.00

e pubblicati per estratti all'albo pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 18 gennaio 2002 al giorno 16 febbraio 2002, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Nei successivi 30 giorni cioè entro il 18 marzo 2002 chiunque può presentare al comune su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Pinerolo, 18 gennaio 2002

Il Capo Settore Urbanistica
David Terracini

23

Comune di Pogno (Novara)

Avviso

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 167 del 18.4.1962 si comunica che il Consiglio Comunale Comune di Pogno con delibera n. 4 dell'11/1/02, ha approvato il progetto preliminare di formazione di strada di accesso al serbatoio di Pogno con contestuale variante di P.R.G.C. ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 1/78 s.m.i.

Il progetto e la variante sono depositati nella Segreteria Comunale per 10 giorni a decorrere dal 1° febbraio 2002, gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni in duplice copia di cui una in bollo entro le ore 12.00 del 26 febbraio 2002.

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Servizio Alfredo Rogora

24

Comune di Rossa (Vercelli)

Bando di concorso per l'assegnazione in locazione di n. 1 alloggio di E.R.P agevolata disponibile nel Comune di Rossa

Ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i. è indetto il bando di concorso per l'assegnazione in locazione di n. 1 alloggio di E.R.P. agevolata disponibile nel Comune di Rossa.

E' disponibile presso la Segreteria Comunale copia del bando con scadenza due aprile 2002. Tel.0163/75115-753914 - Fax 0163/75115 email rossa@reteunitaria.piemonte.it.

Rossa, 6 febbraio 2002

Il Responsabile del Servizio
Roberto Gilardone

25

Comune di San Gillio (Torino)

Occupazione d'urgenza dei beni immobili, occorrenti per costruzione della fognatura nera di Borgata Caussà - Lotto 2°, siti in Comune di San Gillio da parte del Comune di San Gillio. Decreto n. 1 del 23.1.2002 prot. n. 580

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/5/1998 con la quale è stato approvato il Progetto Preliminare e integrazioni per i lavori di costruzione della fognatura nera di Borgata Caussà - 2° lotto;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 8/7/1998 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e integrazioni per i lavori di costruzione della fognatura nera di Borgata Caussà - 2° lotto;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 24/1/2000 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo e integrazioni per i lavori di costruzione della fognatura nera di Borgata Caussà - 2° lotto;

Visto che con il citato provvedimento è stato disposto di procedere all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere predette, con l'indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;

- Considerato che l'approvazione dei progetti di opere o lavori da parte

- degli organi competenti all'approvazione stessa, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione;

- Visto l'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riguardante l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza;

- Richiamati gli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la legge 3 gennaio 1978, n. 1,

decreta

Art. 1

E' disposta a favore del Comune di San Gillio l'occupazione d'urgenza degli immobili in Comune di San Gillio ed identificati come nell'elenco appresso riportato necessari alla esecuzione dei lavori di costruzione della fognatura nera di Borgata Caussà - 2° lotto:

▪ Occupazione temporanea:

N.	IDENTIFICAZIONE CATASTALE				Superficie reale da occupare (mq.)
	Partita e ditta proprietaria	Foglio	Map-pale	Superficie (mq.)	
1	Castagno Elia, Castagno Giuseppe, Castagno Ida e Savarino Pierina	8	190 191 192 193	1068.00 980.00 989.00 3081.00	155.00 155.00 155.00 170.00
2	Barello Luigi	8	185 184 174	2648.00 1929.00 1609.00	360.00 290.00 84.00
3	Palma Caterina, Palma Rosanna	8	172	2098.00	290.00
4	Bonino Angiola, Bonino Cornelia e Bonino Elena	8	170	1930.00	660.00
5	Grosa Aldo e Grossa Walter	8	169 171	2203.00 1789.00	80.00 240.00
6	Bergero Olimpia e Tortone Francesco	8	168	555.00	190.00
7	Livolsi Carla, Livolsi Grazia e Rossi Marianna	8	167	862.00	140.00
8	Itri Raffaele	8	166	1852.00	120.00
9	Pacchiardo Bruno	8	165	3345.00	222.00
10	Bertolo Maddalena	8	164	1060.00	270.00
11	Vercellino Bruno e Vercellino Eva	8	175	1002.00	54.00
12	Toselli Oreste	8	176 179	954.000 1555.00	54.00 30.00
13	Fauda Domenico	8	296	915.00	48.00
14	Bonino Angelo, Bonino Ercole e Castagno Vera	8	177	1549.00	84.00
15	Borla Felicina e Borla Lucia	8	178	3231.00	162.00
16	Cucuzza Roberta, Cucuzza Salvatore e Di Venosa Anna	8	256	2024.00	100.00
17	Gurlino Giuseppe	8	141	1409.00	55.00
18	Cambiano Davide	8	274	1676.00	710.00

▪ Asservimento:

N.	IDENTIFICAZIONE CATASTALE				Superficie reale da occupare (mq.)
	Partita e ditta proprietaria	Foglio	Map-pale	Superficie (mq.)	
1	Castagno Elia, Castagno Giuseppe, Castagno Ida e Savarino Pierina	8	190 191 192 193	1068.00 980.00 989.00 3081.00	46.50 46.50 46.50 46.50
2	Barello Luigi	8	185 184 174	2648.00 1929.00 1609.00	108.00 87.00 19.50
3	Palma Caterina, Palma Rosanna	8	172	2098.00	87.00
4	Bonino Angiola, Bonino Cornelia e Bonino Elena	8	170	1930.00	237.00
5	Grosa Aldo e Grossa Walter	8	169 171	2203.00 1789.00	13.00 72.00
6	Bergero Olimpia e Tortone Francesco	8	168	555.00	51.00
7	Livolsi Carla, Livolsi Grazia e Rossi Marianna	8	167	862.00	37.50
8	Itri Raffaele	8	79 166	2140.00 1852.00	21.00 46.50
9	Pacchiardo Bruno	8	165	3345.00	76.50
10	Bertolo Maddalena	8	164	1060.00	90.00
11	Vercellino Bruno e Vercellino Eva	8	175	1002.00	13.50
12	Toselli Oreste	8	176	954.00	13.50
13	Fauda Domenico	8	296	915.00	12.00
14	Bonino Angelo, Bonino Ercole e Castagno Vera	8	177	1549.00	21.00
15	Borla Felicina e Borla Lucia	8	178	3231.00	45.00
16	Cucuzza Roberta, Cucuzza Salvatore e Di Venosa Anna	8	256	2024.00	30.00
17	Gurlino Giuseppe	8	141	1409.00	165.00
18	Cambiano Davide	8	274	1676.00	210.00

Art. 2

L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5

Al fine della determinazione dell'indennità di occupazione l'Ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6

L'indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Torino e comunicata al proprietario a cura dell'occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7

Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giuseppa Parrinello

26

Comune di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di un terreno di proprietà comunale

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che il giorno 6 marzo 2002 alle ore 11.00 avrà luogo l'asta pubblica con il sistema di cui all'art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. n. 827/24 per la

vendita di un terreno di proprietà comunale della superficie di mq. 2.089, sito in località Guriot, distinto al Catasto al foglio 8, mappali n. 484 e 486, al prezzo a base d'asta di Euro 69.205,22 pari a lire 134.000.000.

Copia integrale del bando d'asta può essere richiesto presso l'Ufficio di Segreteria del Comune, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali. (Tel. 0172-478023 Fax 0172-478744).

S. Vittoria d'Alba, 30 gennaio 2002

Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
Silvana Di Iorio

27

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Variante parziale n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale

Il Direttore

(omissis)

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.1.2002 è stata adottata la variante parziale n. 12 al piano regolatore generale comunale vigente, così come modificato dalla variante tecnico normativa n. 1 e successive, ai sensi dell'art. 17, comma 7, l.r. n. 56/77 e s.m.i.;

che copia della deliberazione e relativi elaborati tecnici di cui all'oggetto sono pubblicati all'Albo Pretorio e depositati, a libera visione, presso il Servizio Programmazione Urbanistica (dal Lunedì al Venerdì) e presso la sede del Comando di Polizia Municipale in Via Galileo Ferraris n. 6 (Sabato e Festivi) per la durata di 30 giorni consecutivi.

dal 6 febbraio 2002 al 8 marzo 2002

Chiunque, nel pubblico interesse, può presentare osservazioni e proposte, redatte in carta legale, oltre a 4 copie in carta libera, inoltrandole all'Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune.

dal 22 febbraio 2002 al 8 marzo 2002

Settimo Torinese, 28 gennaio 2002

Il Direttore del Settore
Giovanni Serra

28

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Avviso

Il Dirigente

- Visto il Piano Regolatore Generale della Città approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i.;

- Vista la legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56;

- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

- Vista la legge 8 agosto 1992 n. 359;
- Visto il D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m.i.;
- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

rende noto

che con deliberazione della Giunta Comunale in data 11/12/2001 (n. mecc. 2001 0111163/09), immediatamente eseguibile, è stata approvata la proroga dei termini per la conclusione del procedimento espropriativo, avviato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. n. 99 08041/09) del 25/10/99, esecutiva dal 8/11/99 così come modificata dalla deliberazione del 4/12/00 (mecc. n. 00 09477/09), esecutiva dal 18/12/00, inerente gli immobili necessari alla sistemazione del parco del Meisino- 1° lotto, al 2/6/2002.

Il presente avviso sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'unità organizzativa responsabile è il Settore Procedure Amministrative Urbanistiche - Ufficio Espropri il cui Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Filippone (via Avellino, 6 - 4° piano, orario d'ufficio).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Il Dirigente del Settore Procedure
Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano

29

Comune di Verbania - Settore Urbanistica/Edilizia Privata

Decreto n. 4/2001 del 5/9/2001 - Determinazione indennità per esproprio da corrispondere agli aventi diritto per l'acquisizione di area privata in "località Sasso" di Verbania Intra necessaria per la realizzazione del "Progetto Vela"

Il Dirigente
(omissis)

comunica

Art. 1 - L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione di area in località Sasso di Verbania Intra necessaria per la realizzazione del "Progetto Vela."

Attualmente le ditte proprietarie risultano:

Zanni Paolo, (omissis)
Zanni Gianpietro, (omissis)
Zanni Lorenzo, (omissis)
Zanni Andrea, (omissis)
Zanni Antonella, (omissis)
Lambrughì Maria, (omissis)
Canevari Mirella, (omissis)

Foglio 54, mappale 103, superficie mq 610 per complessive L. 20.269.000.

Art. 2 - I termini entro i quali dovranno compiersi le espropriazioni ed i lavori sono fissati rispettivamente in 5 (cinque) e 3 (tre) anni;

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili;

Art. 4 - Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente Decreto, i proprietari espropriandi, ai sensi dell'art. 12 della legge 22/10/71 n. 865 e s.m.i., hanno il diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% delle indennità provvisorie determinate ai sensi degli art. 16 e 17 della legge 865/71;

Art. 5 - Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Vittorio Brignardello

30

Cosid S.p.A. - Roma

Tariffe di distribuzione e di fornitura gas metano nei Comuni di Bosio - Alessandria

La Società Cosid S.p.A., comunica che, in applicazione alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000 e successive modificazioni, le tariffe di distribuzione, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in MJ, per i clienti vincolati e per i clienti idonei, dal 1° gennaio 2002, imposte escluse, sono le seguenti:

sc. n.	Min. di scaglione	Max. di scaglione	Q. fissa (euro/cl/a)	Q. variabile (euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	20.000	18,592448	0,001136	36.000	2,20
2	20.001	100.000	30,987414	0,000981	60.000	1,90
3	100.001	400.000	77,468535	0,000930	150.000	1,80
4	400.001	2.000.000	111,55469	0,000826	216.000	1,60
5	2.000.001	6.000.000	185,924484	0,000775	360.000	1,50
6	6.000.001	999.999.999	0	0,000516	0	1,00

Comunica altresì che le tariffe di fornitura, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in

MJ, per i clienti vincolati, dal 1° gennaio 2002, imposte escluse, sono le seguenti:

sc. n.	Min. di scaglione	Max. di scaglione	Q. fissa (euro/cl/a)	Q. variabile (euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	20.000	18,592448	0,0075148	36.000	14,55
2	20.001	100.000	30,987414	0,0073598	60.000	14,25
3	100.001	400.000	77,468535	0,0073088	150.000	14,15
4	400.001	2.000.000	111,55469	0,0072048	216.000	13,95
5	2.000.001	6.000.000	185,924484	0,0071538	360.000	13,85
6	6.000.001	999.999.999	0	0,0068948	0	13,35

I valori sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas, fatte salve le conseguenze del contenzioso in corso in merito ad alcuni punti della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del provv. C.I.P. n. 24/88 del 9/12/1988.

Pessano con Bornago, 28 gennaio 2002

Un Procuratore
Martino Viola

Cosid S.p.A. - Roma

Tariffe di distribuzione e di fornitura gas metano nei Comuni di Carrosio - Alessandria

La Società COSID S.p.A., comunica che, in applicazione alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000 e successive modificazioni, le tariffe di distribuzione, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in MJ, per i clienti vincolati e per i clienti idonei, dal 1° gennaio 2002, imposte escluse, sono le seguenti:

31

sc. n.	Min. di scaglione	Max. di scaglione	Q. fissa (euro/cl/a)	Q. variabile (euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	20.000	18,592448	0,000966	36.000	1,87
2	20.001	100.000	30,987414	0,000878	60.000	1,70
3	100.001	400.000	77,468535	0,000775	150.000	1,50
4	400.001	2.000.000	111,55469	0,000723	216.000	1,40
5	2.000.001	6.000.000	185,924484	0,000620	360.000	1,20
6	6.000.001	999.999.999	0	0,000516	0	1,00

Comunica altresì che le tariffe di fornitura, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in

MJ, per i clienti vincolati, dal 1° gennaio 2002, imposte escluse, sono le seguenti:

sc. n.	Min. di scaglione	Max. di scaglione	Q. fissa (euro/cl/a)	Q. variabile (euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	20.000	18,592448	0,0075387	36.000	14,60
2	20.001	100.000	30,987414	0,0074507	60.000	14,43
3	100.001	400.000	77,468535	0,0073477	150.000	14,23
4	400.001	2.000.000	111,55469	0,0072957	216.000	14,13
5	2.000.001	6.000.000	185,924484	0,0071927	360.000	13,93
6	6.000.001	999.999.999	0	0,0070887	0	13,73

I valori sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas, fatte salve le conseguenze del contenzioso in corso in merito ad alcuni punti della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del provv. C.I.P. n. 24/88 del 9/12/1988.

Pessano con Bornago, 28 gennaio 2002

Un Procuratore
Martino Viola

Cosid S.p.A. - Roma

Tariffe di distribuzione e di fornitura gas metano nei Comuni di Fraconalto - Alessandria

La Società Cosid S.p.A., comunica che, in applicazione alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia

Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000 e successive modificazioni, le tariffe di distribuzione, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in MJ, per i clienti vincolati e per i clienti idonei, dal 1° gennaio 2002, imposte escluse, sono le seguenti:

sc. n.	Min. di scaglione	Max. di scaglione	Q. fissa (euro/cl/a)	Q. variabile (euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	4.000	15,493707	0,000981	30.000	1,90
2	4.001	100.000	30,987414	0,000775	60.000	1,50
3	100.001	6.000.000	77,468535	0,000568	150.000	1,10
4	6.000.001	999.999.999	0	0,000516	0	1,00

Comunica altresì che le tariffe di fornitura, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in

MJ, per i clienti vincolati, dal 1° gennaio 2002, imposte escluse, sono le seguenti:

sc. n.	Min. di scaglione	Max. di scaglione	Q. fissa (euro/cl/a)	Q. variabile (euro/MJ)	Q. fissa (L./cl/a)	Q. variabile (L./MJ)
1	1	4.000	15,493707	0,0075319	30.000	14,58
2	4.001	100.000	30,987414	0,0073259	60.000	14,18
3	100.001	6.000.000	77,468535	0,0071189	150.000	13,78
4	6.000.001	999.999.999	0	0,0070669	0	13,68

I valori sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas, fatte salve le conseguenze del contenzioso in corso in merito ad alcuni punti della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del provv. C.I.P. n. 24/88 del 9/12/1988.

Pessano con Bornago, 28 gennaio 2002

Un Procuratore
Martino Viola

33

Ente Parco Orsiera Rocciavre e Riserve di Chianocco e Foresto - Fenestrelle (Torino)

Avviso ad opponendum

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554/99, si invitano tutti coloro che per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni relativi fossero ancora creditori verso la Ditta Colombo Attilio di Torino, esecutrice dei lavori di sistemazione del fabbricato sito all'Alpe di Giaveno Superiore (Coazze), da destinare a casotto per il servizio di sorveglianza, a presentare all'Ente Parco, presso gli uffici di Bussoleno, in Fraz. Foresto, Via San Rocco n. 2, le domande ed i titoli di credito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del presente avviso.

Il Direttore
Laura Castagneri

34

Libarna Gas S.p.A. - Montebello della Battaglia (Pavia)
Tariffe gas metano applicate con decorrenza 1/1/2002

In applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28/12/2000 e della successiva deliberazione n. 58 del 13/3/2001, la Libarna Gas S.p.A. comunica le tariffe applicate dal 1/1/2002 alle forniture di gas metano effettuate negli ambiti tariffari sotto riportati ai clienti del mercato vincolato e ai clienti idonei ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 164/2000

Ambito tariffario di Viguzzolo (AL) comprendente i Comuni di Viguzzolo e Castellar G.

Tariffe clienti mercato vincolato per il Comune di Viguzzolo

Scaglioni di consumo

da mc.	a mc.	Euro/Mc.
1	511	0,287875
512	1.533	0,287250
1.534	5.111	0,277051
5.112	25.556	0,273304
25.557	102.223	0,271639
102.224	204.447	0,271431
204.448	Infinito	0,267059

Tariffe clienti mercato vincolato per il Comune di Castellar Guidobono		
Scaglioni di consumo		
da mc.	a mc.	Euro/Mc.
1	511	0,290669
512	1.533	0,290039
1.534	5.111	0,279740
5.112	25.556	0,275957
25.557	102.223	0,274276
102.224	204.447	0,274066
204.448	Infinito	0,269652

Tariffe di distribuzione applicate per accesso alla rete da parte di soggetto idoneo diverso dal gestore della rete di distribuzione

Scaglioni di consumo		
da MJ	a MJ	Euro/MJ
1	20.000	0,000878
20.001	60.000	0,000862
60.001	200.000	0,000609
200.001	1.000.000	0,000516
1.000.001	4.000.000	0,000475
4.000.001	8.000.000	0,000470
8.000.001	Infinito	0,000362

La quota di tariffa fissa, per ogni categoria di cliente e per tutti gli scaglioni di consumo è di Euro 37,184897 Cliente/anno

Ambito tariffario di Cherasco (PV) comprendente i Comuni di Cherasco e Narzole

Tariffe clienti mercato vincolato
Scaglioni di consumo

			Quota fissa
da mc.	a mc.	Euro/Mc.	Euro/ cliente/anno
1	512	0,296244	49,579862
513	1.535	0,291715	37,184897
1.536	5.118	0,289862	30,987414
5.119	25.589	0,283480	24,789931
25.590	102.354	0,275245	18,592448
102.355	204.708	0,273393	0,000000
204.709	Infinito	0,268864	0,000000

Tariffe di distribuzione applicate per accesso alla rete da parte di soggetto idoneo diverso dal gestore della rete di distribuzione

			Quota fissa
da mj.	a mj.	Euro/Mj.	Euro/ cliente/anno
1	20.000	0,001301	49,579862
20.001	60.000	0,001188	37,184897
60.001	200.000	0,001141	30,987414

200.001	1.000.000	0,000981	24,789931
1.000.001	4.000.000	0,000775	18,592448
4.000.001	8.000.000	0,000728	0,000000
8.000.001	Infinito	0,000615	0,000000

Ambito tariffario di Monticello d'Alba (PV) comprendente il Comune di Monticello d'Alba

Tariffe clienti mercato vincolato

Scaglioni di consumo		
da mc.	a mc.	Euro/Mc.
1	512	0,293829
513	1.536	0,291566
1.537	5.120	0,287450
5.121	25.602	0,286010
25.603	102.407	0,284981
102.408	204.813	0,271401
204.814	Infinito	0,250825

Tariffe di distribuzione applicate per accesso alla rete da parte di soggetto idoneo diverso dal gestore della rete di distribuzione

Scaglioni di consumo		
da MJ	a MJ	Euro/MJ
1	20.000	0,001389
20.001	60.000	0,001332
60.001	200.000	0,001229
200.001	1.000.000	0,001193
1.000.001	4.000.000	0,001167
4.000.001	8.000.000	0,000826
8.000.001	Infinito	0,000310

Tutte le tariffe sono al netto delle imposte e sono applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento CIP n. 24/88 del 9/12/1988

Libarna Gas S.p.A.
Il Presidente
Rita Rampini

35

Liquigas S.p.A. - Palazzo Canavese (Torino)

Prezzi relativi agli impianti canalizzati in vigore dal 1/1/2002 per il bimestre gennaio-febbraio

A seguito della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 27 dicembre 2001 n. 320/01 si comunicano i prezzi relativi agli impianti canalizzati in vigore dal 1/1/2002 per il bimestre gennaio-febbraio così di seguito specificati:

Impianto/comune	Prov.	Tariffa in vigore 1/1/02	
Comune di Donato	BI	euro/mc. 1,69	pari a Lit. 3.270,6
Comune di Scopa	VC	euro/mc. 2,52	pari a Lit. 4.873,4
Comune di Rimasco	VC	euro/mc. 2,44	pari a Lit. 4.731,0
Comune di Breia	VC	euro/mc 2,47	pari a lit. 4.778,5
Comune di Boccioleto	VC	euro/mc 2,49	pari a Lit. 4.826,0
Comune di Rima	VC	euro/mc 2,35	pari a Lit. 4.541,1

Comune di Andrate	TO	Euro/mc 1,58	pari a Lit. 3.051,6
Comune di Nomaglio	TO	euro/mc 1,61	pari a Lit. 3.111,0

Palazzo, 22 gennaio 2002

36

La Soc. Molteni S.p.A., direzione amministrativa in Roncadelle (BS) - Via V. Emanuele II 4/28, concessionaria per la fornitura del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sotto elencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione della

Molteni S.p.A. - Roncadelle (Brescia)

Opzione tariffaria base per l'attività di distribuzione

Autorità per l'energia elettrica ed il gas

n. 237/00 del 28/12/2000, e successive modifiche ha determinato l'opzione tariffaria base per l'attività di distribuzione gas metano nei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002

Comune: Arona - Dormelletto - Meina - Ambito 1 -

Min scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione E/MJ
1	20.000	0,001270
20.001	100.000	0,001007
100.001	4.000.000	0,000739
4.000.001	8.000.000	0,000470
8.000.001	20.000.000	0,000248
20.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	∞	0,000093

Comune: Castelletto Sopra Ticino - Varallo Pombia - Ambito 2 -

Min scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione E/MJ
1	20.000	0,001183
20.001	100.000	0,000919
100.001	4.000.000	0,000651
4.000.001	8.000.000	0,000387
8.000.001	20.000.000	0,000134
20.000.001	40.000.000	0,000093
40.000.001	∞	0,000067

Comune: Oleggio Castello - Paruzzaro - Ambito 3 -

Min scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione E/MJ
1	20.000	0,001575
20.001	100.000	0,001178
100.001	4.000.000	0,000775
4.000.001	8.000.000	0,000372
8.000.001	20.000.000	0,000134
20.000.001	40.000.000	0,000093
40.000.001	∞	0,000067

Comune: Oleggio - Bellinzago Novarese - Mezzomerico Marano Ticino - Ambito 4 -

Min scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione E/MJ
1	20.000	0,001100
20.001	100.000	0,000831
100.001	4.000.000	0,000563
4.000.001	8.000.000	0,000294
8.000.001	20.000.000	0,000134
20.000.001	40.000.000	0,000093
40.000.001	∞	0,000067

Comune: Momo - Ambito 5 -

Min scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione E/MJ
1	20.000	0,000759
20.001	100.000	0,000599
100.001	4.000.000	0,000434

4.000.001	8.000.000	0,000274
8.000.001	20.000.000	0,000134
20.000.001	40.000.000	0,000093
40.000.001	∞	0,000067

Comune: Caltignaga - Ambito 6 -

Min scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione E/MJ
1	20.000	0,001503
20.001	100.000	0,001152
100.001	4.000.000	0,000811
4.000.001	8.000.000	0,000465
8.000.001	20.000.000	0,000134
20.000.001	40.000.000	0,000093
40.000.001	∞	0,000067

Comune: Cameri - Ambito 7 -

Min scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione E/MJ
1	20.000	0,001172
20.001	100.000	0,000909
100.001	4.000.000	0,000640
4.000.001	8.000.000	0,000377
8.000.001	20.000.000	0,000134
20.000.001	40.000.000	0,000093
40.000.001	∞	0,000067

Quota Fissa per tutti gli ambiti sopra elencati: E/Mc/a 30,987414.

37

Molteni S.p.A. - Roncadelle (Brescia)

Tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato

La Soc. Molteni S.p.A., direzione amministrativa in Roncadelle (BS) - Via V. Emanuele II 4/28, concessionaria per la fornitura del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sotto elencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione della Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/00 del 28/12/2000, e successive modifiche ha determinato l'opzione tariffaria base ai Clienti ai Comuni in argomento

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002

Comune: Arona - Dormelletto - Meina - Ambito 1 - M.: 1,03 - P. 39,02

Min. scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	498	0,304704
499	2.488	0,294118
2.489	99.526	0,283324
99.527	199.052	0,272531
199.053	497.629	0,263605
497.630	995.258	0,259039
995.259	∞	0,257378

Comune: Arona - Dormelletto - Meina - Ambito 1 - M: 1 P: 39,02

Min. scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	513	0,295829
514	2.563	0,285551
2.564	102.512	0,275072
102.513	205.023	0,264593
205.024	512.558	0,255928
512.559	1.025.115	0,251494
1.025.116	∞	0,249882

Comune: Varallo Pombia - Ambito 2 M: 102 - P: 38,93

Min. scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	504	0,290590
505	2.518	0,280131
2.519	100.734	0,269467

100.735	201.468	0,259008
201.469	503.669	0,248959
503.670	1.007.338	0,247319
1.007.339	∞	0,246293

Comune: Castelletto Ticino - Ambito 2 - M: 1,03 - P: 38,93

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	499	0,293440
500	2.494	0,282878
2.495	99.756	0,272109
99.757	199.512	0,261548
199.513	498.779	0,251401
498.780	997.558	0,249744
997.559	∞	0,248708

Comune: Varallo Pombia e Castelletto Ticino

Ambito 2 - M: 1 - P: 38,93

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	514	0,284893
515	2.569	0,274639
2.570	102.749	0,264184
102.750	205.497	0,253930
205.498	513.743	0,244078
513.744	1.027.485	0,242470
1.027.486	∞	0,241464

Comune: Oleggio Castello e Paruzzaro - Ambito 3 - M: 1,02 - P: 38,25

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	513	0,302843
514	2.563	0,287328
2.564	102.525	0,271611
102.526	205.049	0,255894
205.050	512.623	0,246625
512.624	1.025.247	0,245013
1.025.248	∞	0,244006

Comune: Oleggio Castello e Paruzzaro - Ambito 3 - M: 1 - P.: 38,25

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	523	0,296904
524	2.614	0,281694
2.615	104.575	0,266285
104.576	209.150	0,250877
209.151	522.876	0,241789
522.877	1.045.752	0,240209
1.045.753	∞	0,239221

Comune: Oleggio e Bellinzago - Ambito 4 - M: 1,03 P:38,31

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	507	0,288970
508	2.534	0,278373
2.535	101.370	0,267776
101.371	202.741	0,257179
202.742	506.851	0,250861
506.852	1.013.703	0,249231
1.013.704	∞	0,248212

Comune: Mezzomerico - Marano Ticino - Ambito 4 - M: 1,02 - P. 38,31

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	512	0,286164
513	2.559	0,275670
2.560	102.364	0,265175
102.365	204.728	0,254681
204.729	511.820	0,248425

511.821	1.023.641	0,246810
1.023.642	∞	0,245801

Comune: Oleggio - Bellinzago - Mezzomerico - Marano Ticino

Ambito 4 - M: 1 - P: 38,31

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	522	0,280553
523	2.610	0,270265
2.611	104.411	0,259976
104.412	208.823	0,249688
208.824	522.057	0,243554
522.058	1.044.114	0,241972
1.044.115	∞	0,240982

Comune: Momo - Ambito 5 - M: 1,03 - P: 39,01

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	498	0,280346
499	2.489	0,273913
2.490	99.551	0,267273
99.552	199.103	0,260840
199.104	497.756	0,255237
497.757	995.513	0,253577
995.514	∞	0,252539

Comune: Momo - ambito 5 - M: 1 - P. 39,01

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	513	0,272181
514	2.563	0,265935
2.564	102.538	0,259488
102.539	205.076	0,253243
205.077	512.689	0,247803
512.690	1.025.378	0,246191
1.025.379	∞	0,245184

Comune: Caltignaga - Ambito 6 - M: 1,03 - P. 39,01

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	498	0,307946
499	2.489	0,293835
2.490	99.551	0,280139
99.552	199.103	0,266235
199.104	497.756	0,252954
497.757	995.513	0,251294
995.514	∞	250257

Comune: Caltignaga - Ambito 6 - M: 1 - P: 39,01

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	513	0,298976
514	2.563	0,285276
2.564	102.538	0,271979
102.539	205.076	0,258481
205.077	512.689	0,245587
512.690	1.025.378	0,243975
1.025.379	∞	0,242968

Comune: Cameri - Ambito 7 - M: 1,03 - P.: 38,93

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	499	0,297167
500	2.494	0,286606
2.495	99.756	0,275837
99.757	199.512	0,265276
199.513	498.779	0,255542
498.780	997.558	0,253886
997.559	∞	0,252850

Comune: Cameri - Ambito 7 - M: 1 - P: 38,93

Min scaglione (Mc)	Max scaglione (Mc)	Tariffa di fornitura E/Mc
1	514	0,288512
515	2.569	0,278258
2.570	102.749	0,267803
102.750	205.497	0,257549
205.498	513.743	0,248099
513.744	1.027.485	0,246491
1.027.486	∞	0,245486

Quota fissa per tutti gli ambiti sopra elencati: E/Mc/a 30,987414

38

Officine Gas Impianti e Reti per la Distribuzione del Gas S.r.l. - Cremona

Tariffe di distribuzione e fornitura gas metano tal quale a 38,52mj./mc.

La Officine Gas Impianti e Reti per la Distribuzione del Gas S.r.l., concessionaria per la distribu-

zione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 del 28/12/2000, integrata e modificata dalle successive delibere nn. 4/01-25/01-58/01, ed alla delibera n. 320/01 del 27/12/2001 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo della materia prima decorrente dal 1/1/2002, ha rideterminato le tariffe del gas da applicare ai clienti dei Comuni in argomento:

Tariffe di distribuzione gas in vigore dal 1° gennaio 2002

Ambito Tariffario n. 5 provincia di Novara - Comune di Grignasco

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	3,52	18,592448	0,001818
2	10.001	100.000	60.000	1,72	30,987414	0,000888
3	100.001	2.000.000	180.000	1,00	92,962242	0,000516
4	2.000.001	4.000.000	480.000	0,75	247,899312	0,000387
5	4.000.001	6.000.000	600.000	0,60	309,874139	0,000310
6	6.000.001	8.000.000	720.000	0,22	371,848967	0,000114
7	8.000.001	∞	1.200.000	0,20	619,748279	0,000103

Ambito Tariffario n. 6 provincia di Novara - comuni di Cressa e Fontaneto d'Agogna

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	3,67	18,592448	0,001895
2	10.001	100.000	60.000	1,98	30,987414	0,001023
3	100.001	2.000.000	180.000	1,27	92,962242	0,000656
4	2.000.001	4.000.000	480.000	0,95	247,899312	0,000491
5	4.000.001	6.000.000	600.000	0,75	309,874139	0,000387
6	6.000.001	8.000.000	720.000	0,30	371,848967	0,000155
7	8.000.001	∞	1.200.000	0,21	619,748279	0,000108

Tariffe di fornitura gas ai clienti vincolati in vigore dal 1° gennaio 2002

Ambito Tariffario n. 5 provincia di Novara - comune di Grignasco

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Tariffa di fornitura Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Tariffa di fornitura Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	15,55	18,592448	0,008030

2	10.001	100.000	60.000	13,75	30,987414	0,007100
3	100.001	2.000.000	180.000	13,03	92,962242	0,006728
4	2.000.001	4.000.000	480.000	12,78	247,899312	0,006599
5	4.000.001	6.000.000	600.000	12,63	309,874139	0,006522
6	6.000.001	8.000.000	720.000	12,25	371,848967	0,006326
7	8.000.001	∞	1.200.000	12,23	619,748279	0,006315

Ambito Tariffario n. 6 provincia di Novara - comuni di Cressa e Fontaneto d'Agogna

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Tariffa di fornitura Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Tariffa di fornitura Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	15,63	18,592448	0,008071
2	10.001	100.000	60.000	13,94	30,987414	0,007199
3	100.001	2.000.000	180.000	13,23	92,962242	0,006832
4	2.000.001	4.000.000	480.000	12,91	247,899312	0,006667
5	4.000.001	6.000.000	600.000	12,71	309,874139	0,006563
6	6.000.001	8.000.000	720.000	12,26	371,848967	0,006331
7	8.000.001	∞	1.200.000	12,17	619,748279	0,006284

Le tariffe finali per metro cubo si determinano con l'applicazione del PCS effettivo medio ponderato d'ambito relativo all'anno termico precedente e del coefficiente climatico M proprio di ciascuna località.

Le tariffe del gas saranno applicate ai consumi delle utenze dei predetti Comuni, col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi così come stabilito dal punto 3.1.6. del Prov. C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas.

La presente pubblicazione costituisce adempimento ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas nn. 52/99 e 237/00.

Cremona, 22 gennaio 2002

Officine Gas S.r.l.
L'Amministratore Unico

39

Provincia di Alessandria

D.D. 19 dicembre 2001 n. 1496 - L.R. 9/8/1989 n. 45 - Autorizzazione alla Ditta Enel Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Alessandria (AL) - Modificazione e trasformazione di uso del suolo nei Comuni di Capriata d'Orba e Francavilla Bisio (AL) per ricostruzione impianto elettrico aereo MT/BT a 20000/400 V

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

40

Provincia di Alessandria

D.D. 24 dicembre 2001 n. 1544 - L.R. 9/8/1989 n. 45 - Rinnovo D.P.G.R del 9/8/1995 di autorizzazione e volturazione dalla Ditta Capretti M. Assunta e altri alla Soc. San Carlo S.a.S. di Marco Cerruti & C. - Modificazione e trasformazione di uso del suolo nel Comune di Rocca Grimalda per la realizzazione di n. 21 lotti per edifici uni-bifamiliari con annessa opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'area P.E.C.O. n. 1 San Carlo

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

41

Provincia di Alessandria

D.D. 28 gennaio 2002 n. 50 - L.R. 9/8/1989 n. 45 - Autorizzazione alla Ditta Canepa Clara, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bordona - Modificazione e trasformazione di uso del suolo nel Comune di Fubine (AL) per la realizzazione di un laghetto collinare ad uso irriguo

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

42

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" - Subingresso e va-

riante non sostanziale alla derivazione d'acqua n. 1852 dal fiume Tanaro in comune di Ormea. Istanza 11.1.1999. Richiedente: Comune di Ormea

Con determinazione dirigenziale 10.1.2002 n. 5, è stata assentito al Comune di Ormea il subingresso nella titolarità - già in capo al signor Monetto Genesio fu Giacomo - della derivazione in oggetto, nonchè relativa variante non sostanziale consistente nel derivare dal fiume Tanaro, in comune di Ormea, moduli massimi 10 e medi 9 per produrre sul salto di metri 9,5 la potenza nominale di Kw 83,8 in una centralina atta a sopperire al fabbisogno energetico comunale.

Disciplinare 17.2.2001 registrato a Cuneo il 24.1.2002 al n. 542 - Serie 3^a. Esatti euro 134,16. Cuneo, 28 gennaio 2002

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

43

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" - Derivazione n. 2354 (Balera Vigne). Richiedente: Consorzio irriguo Gestione Acque comunali di Beinette. Istanza di rinnovo utenza 22.2.1989

Con determinazione dirigenziale 10.1.2002 n. 6 è stato assentito il rinnovo dell'utenza di derivazione dal torrente Brobbio in comune di Beinette per anni trenta successivi e continui decorrenti dall'1.2.1997, di moduli 0,4 per irrigare ettari 42,4278 di terreno agrario.

Estratto del Disciplinare 12.12.2001, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 11 - Garanzie da osservarsi

A carico del Consorzio utente saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della derivazione assentita, che si intende rilasciata senza pregiudizio delle eventuali concessioni anteriori ed in genere dei diritti dei terzi.

Registrato a Cuneo il 24.1.2002 al n. 541 Serie 3^o. Esatti euro 134,00

Cuneo, 28 gennaio 2002

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

44

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" Derivazione n. 5066 - T. Ghianzone - Comune di Barge - Bergese Domenico - Istanza 9.5.94

Con determinazione dirigenziale n. 14 del 16.4.98 è stata rilasciata la concessione per anni trenta suc-

cessivi e continui decorrenti dalla data della determina, alla Ditta suddetta di derivare dal T. Ghianzone mod. max 0,30 (l/s 30) da prelevare per ore 24 ogni turno di 15 giorni, corrispondente ad una portata continua di mod. medi 0,02 (l/s 2) ad uso irriguo.

Estratto del disciplinare

Art. 13 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che può competere all'Amministrazione concedente e senza pregiudizio delle concessioni anteriori ed in generale dei diritti dei terzi. La ditta renderà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente di qualunque molestia giudiziale che potesse provenirle da terzi i quali si ritengono pregiudicati dalla presente concessione, fermi rimanendo tutti gli altri patti del presente disciplinare, salvi gli altri diritti che in virtù delle disposizioni vigenti derivino dall'Amministrazione del carattere di revocabilità della concessione.

Registrata a Cuneo il 20.4.98 al n. 6165 serie 3^o. Esatte lire 260.000 (duecentosessantamila).

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

45

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" - Derivazione n. 5083 Torrente Ellero - Comune di Roccaforte Mondovì Unia Angelo - Istanza 20.7.94

Con determinazione dirigenziale n. 41 del 2.10.98 è stata rilasciata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 2.10.98, al sig. Unia Angelo la concessione di derivare dal Torrente Ellero in Comune di Roccaforte Mondovì mod. 0,10 da prelevare in modo continuativo per irrigare ha 4.38.12 di terreno agrario.

Estratto del Disciplinare

Art. 13 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che può competere all'Amministrazione concedente e senza pregiudizio delle concessioni anteriori ed in generale dei diritti dei terzi.

Registrato a Cuneo il 12.10.1998 al n. 12874 serie 3^o. Esatte lire 260.000 (duecentosessantamila).

Cuneo, 20 aprile 2001

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

46

Provincia di Torino

Prat. 63/2001. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla sistemazione incroci di Via Pavia e Corso IV Novembre in Rivoli

(omissis)

determina

Art. 1) In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 23/10/2001 data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa.

Art. 2) Il Geom. Ottavio Castelletti (omissis) dipendente della Provincia di Torino - Servizio Espropriazioni - con la qualifica di Geometra - è incaricato per la redazione degli stati di consistenza e per l'immissione nel possesso così come previsto dall'art. 3 della legge 1 del 3/1/1978 per le aree in premessa indicate.

Art. 3) La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 4) La Provincia di Torino, corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità d'occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 5) La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 6) Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e del Comune di Rivoli.

Art. 7) Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 31 gennaio 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

47

S.G.C. Società Distribuzione Gas Centri Abitati S.r.l. - Cremona

Tariffe di distribuzione e fornitura gas metano tal quale a 38,52 MJ./mc.

La S.G.C. Società Distribuzione Gas Centri Abitati S.r.l., concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 del 28/12/2000, integrata e modificata dalle successive delibere nn. 4/01-25/01-58/01, ed alla delibera n. 320/01 del 27/12/2001 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo della materia prima decorrente dal 1/1/2002, ha rideterminato le tariffe del gas da applicare ai clienti dei Comuni in argomento:

Tariffe di distribuzione gas in vigore dal 1° gennaio 2002

Ambito Tariffario n. 7 provincia di Alessandria - comuni di Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Cassano Spinola, Sardigliano, Gavazzana

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	3,67	18,592448	0,001895
2	10.001	100.000	60.000	2,71	30,987414	0,001400
3	100.001	2.000.000	180.000	1,83	92,962242	0,000945
4	2.000.001	4.000.000	480.000	1,05	247,899312	0,000542
5	4.000.001	6.000.000	600.000	0,74	309,874139	0,000382
6	6.000.001	8.000.000	720.000	0,27	371,848967	0,000139
7	8.000.001	∞	1.200.000	0,22	619,748279	0,000114

Ambito Tariffario n.8 provincia di Alessandria - comune di Votaggio

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	3,05	18,592448	0,001575
2	10.001	100.000	60.000	1,60	30,987414	0,000826
3	100.001	2.000.000	180.000	0,96	92,962242	0,000496
4	2.000.001	4.000.000	480.000	0,70	247,899312	0,000362
5	4.000.001	6.000.000	600.000	0,60	309,874139	0,000310
6	6.000.001	8.000.000	720.000	0,25	371,848967	0,000129
7	8.000.001	∞	1.200.000	0,20	619,748279	0,000103

Tariffe di fornitura gas ai clienti vincolati in vigore dal 1° gennaio 2002

Ambito Tariffario n. 7 provincia di Alessandria - comuni di Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Cassano Spinola, Sardigliano, Gavazzana

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Tariffa di fornitura		Tariffa di fornitura	
			Q. fissa (L/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	15,75	18,592448	0,008134
2	10.001	100.000	60.000	14,79	30,987414	0,007639
3	100.001	2.000.000	180.000	13,91	92,962242	0,007184
4	2.000.001	4.000.000	480.000	13,13	247,899312	0,006781
5	4.000.001	6.000.000	600.000	12,82	309,874139	0,006621
6	6.000.001	8.000.000	720.000	12,35	371,848967	0,006378
7	8.000.001	∞	1.200.000	12,30	619,748279	0,006353

Ambito Tariffario n. 8 provincia di Alessandria - comune di Voltaggio

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Tariffa di fornitura		Tariffa di fornitura	
			Q. fissa (L/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	16,04	18,592448	0,008289
2	10.001	100.000	60.000	14,60	30,987414	0,007540
3	100.001	2.000.000	180.000	13,96	92,962242	0,007210
4	2.000.001	4.000.000	480.000	13,70	247,899312	0,007076
5	4.000.001	6.000.000	600.000	13,60	309,874139	0,007024
6	6.000.001	8.000.000	720.000	13,25	371,848967	0,006843
7	8.000.001	∞	1.200.000	13,20	619,748279	0,006817

Le tariffe finali per metro cubo si determinano con l'applicazione del PCS effettivo medio ponderato d'ambito relativo all'anno termico precedente e del coefficiente climatico M proprio di ciascuna località.

Le tariffe del gas saranno applicate ai consumi delle utenze dei predetti Comuni, col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi così come stabilito dal punto 3.1.6. del Prov. C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas.

La presente pubblicazione costituisce adempimento ai sensi del combinato disposto delle delibere dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas nn. 52/99 e 237/00.

Cremona, 22 gennaio 2002

S.G.C. S.r.l.
L'Amministratore Unico

48

Società Italgas Più S.p.A. - Torino

Tariffe gas metano distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Bacino tariffario Piemonte Occidentale e Liguria

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,2 Mcal/m³ (pari a 38,52 MJ/m³) distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Bacino Tariffario Piemonte Occidentale e Liguria, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di Torino:

Agliè, Airasca, Almese, Alpignano, Angrogna, Avigliana, Balangero, Barone C.se, Beinasco, Bibiana, Borgaro T.se, Borgone Susa, Bosconero, Bruino, Bruzolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione Fenile, Candia C.se, Candiolo, Caprie, Carema, Carmagnola, Caselle, Caselle T.se, Castagnole P.te, Castellamonte, Castiglione T.se, Cavour, Cernusco, Chianocco, Chieri, Chiusa di San Michele, Ciriè, Coassolo T.se, Coazze, Collegno, Condove, Cuceglio, Cuornè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Foglizzo, Forno C.se, Front, Gassino T.se, Germagnano, Giaveno, Graverio, Grosso, Grugliasco, La Cassa, La Loggia, Lanzo T.se, Leinì, Lombardore, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Mathi, Mercenasco, Mompantero, Moncalieri, Montalenghe, Montanaro, Nichelino, Nole, None, Oglianico, Orbassano, Orio C.se, Osasio, Ozegna, Pancalieri, Pecetto T.se, Peralba C.se, Pertusio, Pianezza, Pino T.se, Piobesi T.se, Piossasco, Pont C.se, Reano, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo C.se, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Romano C.se, Rosta, Rubiana, Salassa, S. Benigno C.se, S. Colombano Belmonte, S. Didero, S. Francesco al Campo, S. Giorgio C.se, S. Giorio di Susa, S. Giusto C.se, S. Maurizio C.se, S. Mauro T.se, S. Ponso, S. Raffaele Cimenà, Sangano, Sant'Ambrogio

di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scalenghe, Scarmagno, Strambino, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Vaie, Val della Torre, Vallo T.se, Valperga, Varisella, Venaria Reale, Vigone, Villafranca P.te, Villanova C.se, Villarbasse, Villardora, Villar Focchiardo, Villastellone, Vinovo, Virle P.te, Volpiano, Volvera.

Provincia di Alessandria:

Avolasca, Brignano Frascata, Cantalupo Ligure, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Sarezzano.

Provincia di Asti:

Antignano, Asti, Calamandrana, Calosso, Canelli, Celle Enomondo, Moasca, Nizza M.to, Revigliasco D'Asti, S. Damiano d'Asti, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto.

Provincia di Cuneo:

Bagnolo P.te, Barge, Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Brossasco, Busca, Caraglio, Cararmagna P.te, Casalgrasso, Castelletto Stura, Cavallermaggiore, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Entracque, Faule, Fossano, Limone P.te, Manta, Mondovì, Montanera, Moretta, Peveragno, Piasco, Polonghera, Racconigi, Roaschia, Robilante, Roccaforte Mondovì, Roccavione, Rossana, S. Michele Mondovì, Saluzzo, Sanfrè, S. Stefano Belbo, Savigliano, Sommariva del Bosco, Tarantasca, Torre Mondovì, Valdieri, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Vottignasco.

Provincia di Vercelli:

Fontanetto Po.

Provincia di Genova:

Campo Ligure, Campomorone, Ceranesi, Masone, Rossiglione.

Provincia di Savona:

Cairo Montenotte, Carcare, Dego, Pallare, Plodio.

La Società Italiana Più S.p.a., in applicazione della Deliberazione 22 aprile 1999 n. 52/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni, comunica che le condizioni tariffarie di consumo per i propri clienti del mercato vincolato, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2002, sono le seguenti:

T1 per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 35,9250

T2 per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo) Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 31,6013

T3 per altri usi:

1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 30,5369

2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 28,4653 comunale, ove previsto

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 28,4653

T3 per usi speciali:

grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,9800

raffrescamento estivo

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,7282

T4 per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:

1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 25,1535

2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,7282

In aggiunta alle tariffe di cui sopra è altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti del provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 18,5924484 Euro/anno pari a 1,5493707 Euro/mese per gli usi domestici di cottura ed acqua calda;

- 30,9874139 Euro/anno pari a 2,5822845 Euro/mese per gli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;

- 0,0213813 Euro/m3 pari a 0,0023241 Euro/Mcal per gli altri usi.

In considerazione che il T.A.R. Lombardia ha annullato la deliberazione 28 dicembre 2000 n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e che quest'ultima ha fatto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, la Società Italgas Più S.p.A. fa presente che, in funzione del futuro esito delle cause attualmente pendenti in secondo grado, si attenderà alle pronunce definitive ed esecutive del Consiglio di Stato e che, pertanto, le tariffe di cui alla presente pubblicazione sono applicate in via provvisoria e salvo conguaglio.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Italgas Più S.p.A. Marketing
Il Responsabile
Eduardo Pastore

49

Società Italgas Più S.p.A. - Torino

Tariffe gas metano distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Bacino tariffario Lombardia e Veneto

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,2 Mcal/m3 (pari a 38,52 MJ/m3) distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Bacino Tariffario Lombardia e Veneto, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di Bergamo:

Brignano Gera d'Adda.

Provincia di Brescia:

Adro, Capriolo, Chiari, Corte Franca, Desenzano del Garda, Gavardo, Ghedi, Lonato, Montichiari, Ospitaletto, Padenghe sul Garda, Paratico, Rezzato, Sirmione, Soiano del Lago, Villanuova sul Clisi.

Provincia di Lecco:

Casatenovo.

Provincia di Milano:

Agrate Brianza, Arluno, Bellusco, Brugherio, Bussero, Caponago, Carugate, Cassina De' Pecchi con Cernusco sul Naviglio, Cavenago di Brianza, Cologno Monzese, Concorezzo, Correzana, Cusano Milanino, Dairago, Grezzago, Lesmo, Liscate, Ornago, Pantigliate, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pogliano M.se, Pozzuolo Martesana, Quartiere Comasina di Milano, Rodano, San Donato M.se, Settala, Turbigo, Vanzago, Vaprio d'Adda, Villasanta con Biassono e Monza, Vimercate, Vimodrone.

Provincia di Mantova:

Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo S. Vito, Bigarello, Borgoforte, Castel D'Ario, Castelbelforte, Castiglione delle Stiviere, Goito, Mariana Mantovana, Ostiglia, Pomponesco, Redondesco, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Serravalle a Po, Sustineta, Viadana, Villimpenta.

Provincia di Novara:

Cerano.

Provincia di Pavia:

Cassolnovo, Cilavegna.

Provincia di Varese:

Agra, Brezzo di Bedero, Brissago-Valtravaglia, Cassano Valcuvia, Castelvecchio, Cuveglio, Dumenza, Germignaga, Grantola, Luino, Maccagno, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia.

Provincia di Verona:

Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Cavaion V.se, Costermano, Garda, Gazzo V.se, Lazise, Legnago, Malcesine, Mozzecane, Pescantina, Rivoli V.se, S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco.

Provincia di Padova:

Abano T.me, Baone, Battaglia T.me, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Este, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Montegrotto T.me, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Saletto, S. Margherita d'Adige, Urbana.

Provincia di Rovigo:

Adria con Pettorazza Grimani, Badia Polesine, Lendinara, Villadose.

Provincia di Venezia:

Chioggia.

Provincia di Vicenza:

Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cassola, Cisono del Grappa, Conco, Eneo, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mussolente, Poiana Maggiore, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, S. Nazario, Solagna, Valstagna.

La Società Italgas Più S.p.A., in applicazione della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni, comunica che le condizioni tariffarie di consumo per i propri clienti del mercato vincolato, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2002, sono le seguenti:

T1 per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 35,9250

T2 per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 31,3827

T3 per altri usi:

1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 29,4251

2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 26,0991

comunale, ove previsto

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 24,9112

agricola

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 24,9112

T3 per usi speciali:

grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,9800

raffrescamento estivo

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,7282

T4 per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:

1° scaglione per consumi fino a 100.00 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 25,1535

2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,7282

In aggiunta alle tariffe di cui sopra è altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 18,5924484 Euro/anno pari a 1,5493707 Euro/mese per gli usi domestici di cottura ed acqua calda;

- 30,9874139 Euro/anno pari a 2,5822845 Euro/mese per gli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;

- 0,0213813 Euro/m3 pari a 0,0023241 Euro/Mcal per gli altri usi.

In considerazione che il T.A.R. Lombardia ha annullato la deliberazione 28 dicembre 2000 n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che quest'ultima ha fatto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, la Società Italgas Più S.p.A. fa presente che, in funzione del futuro esito delle cause attualmente pendenti in secondo grado si attenderà alle pronunce definitive ed esecutive del Consiglio di Stato e che, pertanto, le tariffe di cui alla presente pubblicazione sono applicate in via provvisoria e salvo conguaglio.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Italgas Più S.p.A. Marketing
Il Responsabile
Eduardo Pastore

Società Italgas Più S.p.A. - Torino

Tariffe erogazione G.P.L. distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Bacino Tariffario Piemonte Occidentale e Liguria G.P.L.

Tariffe erogazione g.p.l. a 22,400 Mcal/m³ (pari a 93,79 MJ/m³) distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Bacino Tariffario Piemonte Occidentale e Liguria G.P.L., relativamente ai Comuni di San Giorgio Canavese frazione Cortereggio (TO), Castellamonte frazioni Campo e Muriaglio (TO), Valdieri frazione S. Anna (CN).

La Società Italgas Più S.p.A., in applicazione della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni, comunica che le condizioni tariffarie di consumo per i propri clienti del mercato vincolato, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2002, sono le seguenti:

T1 per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 184,0066

T2 per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 168,8400

T3 per altri usi:

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 164,3398

In aggiunta alle tariffe di cui sopra è altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 18,5924484 Euro/anno pari a 1,5493707 Euro/mese per gli usi domestici di cottura ed acqua calda;

- 30,9874139 Euro/anno pari a 2,5822845 Euro/mese per gli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;

- 0,0023241 Euro/Mcal per gli altri usi.

In considerazione che il T.A.R. Lombardia ha annullato la deliberazione 28 dicembre 2000 n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che quest'ultima ha fatto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, la Società Italgas Più S.p.A. fa presente che, in funzione del futuro esito delle cause attualmente pendenti in secondo grado si atterrà alle pronunce definitive ed esecutive del Consiglio di Stato e che, pertanto, le tariffe di cui alla presente pubblicazione sono applicate in via provvisoria e salvo conguaglio.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Italgas Più S.p.A. Marketing
Il Responsabile
ing. Eduardo Pastore

Società Italgas Più S.p.A. - Torino

Tariffe gas metano distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Bacino Tariffario di Novara

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,2 Mcal/m³ (pari a 38,52 MJ/m³) distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Bacino Tariffario di Novara, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di Novara:

Colazza, Garbagna Novarese, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Pella, Pettenasco, Pisano Pugno, S. Maurizio d'Opaglio, S. Pietro Mosezzo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco.

Provincia di Verbania:

Baveno, Belgirate, Brovello-Carpugnino, Gignese, Mergozzo, Stresa.

La Società Italgas Più S.p.A., in applicazione della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni, comunica che le condizioni tariffarie di consumo per i propri clienti del mercato vincolato, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2002, sono le seguenti:

T1 per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 35,9250

T2 per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 29,8479

T3 per altri usi:

1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/a

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 27,0636

2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/a

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 24,6405

comunale, ove previsto

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 24,6405

T3 per usi speciali:

grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/a

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,9800

raffrescamento estivo

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,7282

T4 per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:

1° scaglione per consumi fino a 100.00 mc/a

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 25,1535

2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/a

Eurocent/m³ (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,7282

In aggiunta alle tariffe di cui sopra è altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 18,5924484 Euro/anno pari a 1,5493707 Euro/mese per gli usi domestici di cottura ed acqua calda;

- 30,9874139 Euro/anno pari a 2,5822845 Euro/mese per gli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;

- 0,0213813 Euro/m³ pari a 0,0023241 Euro/Mcal per gli altri usi.

In considerazione che il T.A.R. Lombardia ha annullato la deliberazione 28 dicembre 2000 n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che quest'ultima ha fatto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, la Società Italgas Più S.p.A. fa presente che, in funzione del futuro esito delle cause attualmente pendenti in secondo grado si attenderà alle pronunce definitive ed esecutive del Consiglio di Stato e che, pertanto, le tariffe di cui alla presente pubblicazione sono applicate in via provvisoria e salvo conguaglio.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Italgas Più S.p.A. Marketing
Il Responsabile
ing. Eduardo Pastore

52

SO.MET. S.r.l. - Costigliole d'Asti (Asti)

Opzioni tariffarie in vigore al 01 gennaio 2002 per la distribuzione e fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato

Servizio gas metano distribuito a mezzo rete urbana negli ambiti seguenti:

Ambito 1 - San Carlo Canavese, Vauda, Rocca, Barbania, Levone, Corio

Ambito 2 - Cerro Tanaro

Ambito 3 - Villafranca d'Asti, Cantarana

Ambito 4 - Castagnole delle Lanze, Costigliole d'Asti, Neive, Mango, Coazzolo, Castiglione Tinella, Valdivilla fraz. Di Santo Stefano Belbo

Ambito 5 - Lagnasco, Scarnafigi, Cardè, Ruffia, Monasterolo, Murello, Villanova Solaro, Torre San Giorgio

Ambito 6 - Trinità, Sant'Albano di Stura

Ambito 7 - Genola

Ambito ex Biamino - Refrancore, Castagnole Monferrato, Scurzolengo, Portacomaro, Calliano, Moncalvo, Castell'Alfero, Montemagno, Grana, Tonco, Grazzano Badoglio, Penango, Frinco, Viarigi, Corsione, fraz. San Carlo di Villa San Secondo, Casorzo, Alfiano Natta, Castelletto Merli.

La Società SO.MET S.r.l. comunica i nuovi livelli tariffari per ciascun ambito, imposte escluse, determinati in applicazione alla Deliberazione 237/00 del 28/12/00 e successive modificazioni ed integrazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in vigore al 1/1/2002:

Ambito 1 - San Carlo Canavese, Vauda, Rocca, Barbania, Levone, Corio

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	01 Gen 02 Tariffe fornitura (E/MJ)	Quota fissa (E/CL/A)
1	-	10.000	0,008831	18,592448
2	10.001	60.000	0,007819	30,987414
3	60.001	200.000	0,007236	61,974828
4	200.001	4.000.000	0,006781	123,949656
5	4.000.001	8.000.000	0,006600	309,874139
6	8.000.001	40.000.000	0,006471	619,748279
7	40.000.001	Infinito	0,006461	3098,741395

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,05 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,01 per i Comuni di San Carlo Canavese, Vauda, Rocca, Barbania, Levone e pari a 0,98 per il Comune di Corio.

Ambito 2 - Cerro Tanaro

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	01 Gen 02 Tariffe fornitura (E/MJ)	Quota fissa (E/CL/A)
1	-	10.000	0,009472	18,592448
2	10.001	60.000	0,007860	30,987414
3	60.001	200.000	0,007230	61,974828
4	200.001	4.000.000	0,007199	123,949656
5	4.000.001	8.000.000	0,007101	309,874139
6	8.000.001	40.000.000	0,007029	619,748279
7	40.000.001	Infinito	0,006884	3098,741395

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,05 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,04.

Ambito 3 - Villafranca d'Asti, Cantarana

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ) (E/MJ)	01 Gen 02 Tariffe fornitura (E/MJ)	Quota fissa (E/CL/A)
1	-	10.000	0,009441	18,592448
2	10.001	60.000	0,007762	30,987414
3	60.001	200.000	0,007251	61,974828
4	200.001	4.000.000	0,006993	123,949656
5	4.000.001	8.000.000	0,006657	309,874139
6	8.000.001	40.000.000	0,006404	619,748279
7	40.000.001	Infinito	0,006373	3098,741395

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,12 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,03 per entrambi i Comuni.

Ambito 4 - Castagnole delle Lanze, Costigliole d'Asti, Neive, Mango, Coazzolo, Castiglione Tinella, Valdivilla fraz. Di Santo Stefano Belbo

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	01 Gen 02 Tariffe fornitura (E/MJ)	Quota fissa (E/CL/A)
1	-	10.000	0,009332	18,592448
2	10.001	60.000	0,008021	30,987414
3	60.001	200.000	0,007189	61,974828
4	200.001	4.000.000	0,007096	123,949656
5	4.000.001	8.000.000	0,007013	309,874139
6	8.000.001	40.000.000	0,006941	619,748279
7	40.000.001	Infinito	0,006802	3098,741395

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,08 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,01 per i Comuni di Castagnole Lanze, Neive, Coazzolo, Castiglione Tinella, pari a 1,02 per il Comune di Costigliole d'Asti, pari a 0,99 per il Comune di Mango, pari a 1,03 per la fraz. Valdivilla di Santo Stefano Belbo.

Ambito 5 - Lagnasco, Scarnafigi, Cardè, Ruffia, Monasterolo, Murello, Villanova Solaro, Torre San Giorgio

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	01 Gen 02 Tariffe fornitura (E/MJ)	Quota fissa (E/CL/A)
1	-	10.000	0,008769	18,592448
2	10.001	60.000	0,007576	30,987414
3	60.001	200.000	0,007458	61,974828
4	200.001	4.000.000	0,007354	123,949656
5	4.000.001	8.000.000	0,007220	309,874139
6	8.000.001	40.000.000	0,006378	619,748279
7	40.000.001	Infinito	0,006306	3098,741395

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,22 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,01 per il Comune di Lagnasco, pari a 1,02 per il Comune di Scarnafigi, Cardè, Ruffia, Monasterolo, Murello, Villanova Solaro, Torre San Giorgio.

Ambito 6 - Trinità, Sant'Albano di Stura

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	01 Gen 02 Tariffe fornitura (E/MJ)	Quota fissa (E/CL/A)
1	-	10.000	0,008485	18,592448
2	10.001	60.000	0,007984	30,987414
3	60.001	200.000	0,007793	61,974828
4	200.001	4.000.000	0,007344	123,949656

5	4.000.001	8.000.000	0,007215	309,874139
6	8.000.001	40.000.000	0,006626	619,748279
7	40.000.001	Infinito	0,006378	3098,741395

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,15 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,01 per entrambi i Comuni.

Ambito 7 - Genola

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	01 Gen 02 Tariffe fornitura (E/MJ)	Quota fissa (E/CL/A)
1	-	10.000	0,008692	18,592448
2	10.001	60.000	0,007979	30,987414
3	60.001	200.000	0,007762	61,974828
4	200.001	4.000.000	0,007375	123,949656
5	4.000.001	8.000.000	0,007298	309,874139
6	8.000.001	40.000.000	0,006828	619,748279
7	40.000.001	Infinito	0,006673	3098,741395

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,09 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,02.

Ambito ex Biamino - Refrancore, Castagnole Monferrato, Scurzolengo, Portacomaro, Calliano, Moncalvo, Castell'Alfero, Montemagno, Grana, Tonco, Grazzano Badoglio, Penango, Frinco, Viarigi, Corsione, fraz. San Carlo di Villa San Secondo, Casorzo, Alfiano Natta, Castelletto Merli.

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	01 Gen 02 Tariffe fornitura (E/MJ)	Quota fissa (E/CL/A)
1	-	10.000	0,008682	18,592448
2	10.001	60.000	0,008413	30,987414
3	60.001	200.000	0,007922	61,974828
4	200.001	4.000.000	0,007365	123,949656
5	4.000.001	8.000.000	0,006967	309,874139
6	8.000.001	40.000.000	0,006482	619,748279
7	40.000.001	Infinito	0,006373	3098,741395

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,09 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,04 per il Comune di Refrancore, pari a 1,03 per i Comuni di Castagnole Monferrato, Portacomaro, Castell'Alfero, Frinco, pari a 1,02 per i Comuni di Scurzolengo, Calliano, Moncalvo, Montemagno, Grana, Tonco, Grazzano Badoglio, Penango, Viarigi, Corsione, Alfiano Natta, Casorzo, Fraz. San Carlo di Villa San Secondo, Castelletto Merli

Le tariffe saranno applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito dal punto 3.1.6 del Prov. CIP n. 24/88 del 9/12/1988.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Alberto Pippione

53

Società Metano Borgomanero S.p.A. - Borgomanero (Novara)

Tariffe gas metano distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dei Comuni di Borgomanero, Cureggio e Orta S. Giulio provincia di Novara

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,2 Mcal/mc3 (pari a 38,52 MJ/m3) distribuito a mezzo

rete urbana per l'utenza dei Comuni di Borgomanero, Cureggio e Orta S. Giulio provincia di Novara.

La Società Metano Borgomanero S.p.A. in applicazione della deliberazione 22 aprile 1999 n. 52/99 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e successive modificazioni, comunica che le condizioni tariffarie di consumo per i propri clienti del mercato vincolato, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2002, sono le seguenti:

T1 per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 35,9250

T2 per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 27,5055

T3 per altri usi:

1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 26,8451

2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 26,3700

comunale ove previsto

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 26,3700

T3 per usi speciali:

grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 25,1535

raffrescamento estivo

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,7282

T4 per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc/a:

1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 25,1535

2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/a

Eurocent/m3 (ovvero centesimi di euro per metro cubo): 23,7282

In aggiunta alle tariffe di cui sopra è altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 18,5924484 Euro/anno pari a 1,5493707 Euro/mese per gli usi domestici di cottura ed acqua calda;

- 30,9874139 Euro/anno pari a 2,5822845 Euro/mese per gli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;

- 0,0213813 Euro/m3 pari a 0,0023241 Euro/Mcal per gli altri usi.

In considerazione che il T.A.R. Lombardia ha annullato la deliberazione 28 dicembre 2000 n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e che quest'ultima ha fatto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, la Società Metano Borgomanero S.p.A. fa presente che, in funzione del futuro

esito delle cause attualmente pendenti in secondo grado, si atterrà alle pronunce definitive ed esecutive del Consiglio di Stato e che, pertanto, le tariffe di cui alla presente pubblicazione sono applicate in via provvisoria e salvo conguaglio.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1998.

Metano Borgomanero S.p.A.

Il Vice Presidente

Aldo Marchetti

54

Società Metanprogetti S.p.A. - Asti

Tariffe distribuzione gas metano

La Società Metanprogetti S.p.A. con sede in Via del Lavoro n. 144 14100 Asti, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 Dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, sia alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 147/01 del 27 giugno 2001 e n. 320/01 del 27 dicembre 2001, sulla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni appartenenti ai seguenti ambiti tariffari:

Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2002 Ambito: Buttigliera D'Asti

Comuni di: Buttigliera d'Asti, Moriondo Torinese, Castelnuovo Don Bosco, Moncucco Torinese, Momello di Torino, Arignano, Andezeno, Marentino, Montaldo Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Castiglione Torinese.

Tariffe finali di vendita

Scaglioni Tariffari	Quota fissa	Quota
Min. di Scaglione - Max di Scaglione	Euro/Anno/Cliente	Variabile Euro/Mj
Da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,008325
Da 60.0001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007798
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007773
Da 200.001 a 1.200.000 M/Joule Anno	30,987414	0,007700
Da 1.200.001 a 3.000.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007489
Da 3.000.001 a 12.000.000 M/Joule/Anno	619,748279	0,006482
da 12.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	619,748279	0,006420

Tariffe di Vettroriamento

Scaglioni Tariffari	Quota fissa	Quota
Min. di Scaglione - Max di Scaglione	Euro/Anno/Cliente	Variabile Euro/Mj
da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,002236
Da 60.0001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001709
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001684
Da 200.001 a 1.200.000 M/Joule Anno	30,987414	0,001611
Da 1.200.001 a 3.000.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001400
Da 3.000.001 a 12.000.000 M/Joule/Anno	619,748279	0,000393
da 12.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	619,748279	0,000331

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002 - ambito: Oviglio

Comuni di Oviglio, Bergamasco Carentino, Borgoratto, Alessandrino, Frascaro

Tariffe finali di vendita

Scaglioni Tariffari	Quota fissa	Quota
Min. di Scaglione - Max di Scaglione	Euro/Anno/Cliente	Variabile Euro/Mj
da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,008496
Da 60.0001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007499
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007365
Da 200.001 a 1.200.000 M/Joule Anno	30,987414	0,007060
Da 1.200.001 a 3.000.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,006900
Da 3.000.001 a 12.000.000 M/Joule/Anno	619,748279	0,006631
da 12.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	619,748279	0,006564

Tariffe di Vettroramento

Scaglioni Tariffari	Quota fissa	Quota
Min. di Scaglione - Max di Scaglione	Euro/Anno/Cliente	Variabile Euro/Mj
da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,002262
Da 60.0001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001265
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001131
Da 200.001 a 1.200.000 M/Joule Anno	30,987414	0,000826
Da 1.200.001 a 3.000.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,000666
Da 3.000.001 a 12.000.000 M/Joule/Anno	619,748279	0,000398
da 12.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	619,748279	0,000331

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002 Ambito: Incisa Scapaccino

Comuni di Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo, Bruno, Vaglio Serra, Mombaruzzo, Castelletto Molina, Maranzana, Fontanile, Cortiglione.

Tariffe Finali di vendita

Scaglioni Tariffari	Quota fissa	Quota
Min. di Scaglione - Max di Scaglione	Euro/Anno/Cliente	Variabile Euro/Mj
da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,008465
Da 60.0001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007664
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007623
Da 200.001 a 1.200.000 M/Joule Anno	30,987414	0,007468
Da 1.200.001 a 3.000.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007401
Da 3.000.001 a 12.000.000 M/Joule/Anno	619,748279	0,006600
da 12.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	619,748279	0,006533

Tariffe di Vettroramento

Scaglioni Tariffari	Quota fissa	Quota
Min. di Scaglione - Max di Scaglione	Euro/Anno/Cliente	Variabile Euro/Mj
da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,002262
Da 60.0001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001462
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001420
Da 200.001 a 1.200.000 M/Joule Anno	30,987414	0,001265
Da 1.200.001 a 3.000.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001198
Da 3.000.001 a 12.000.000 M/Joule/Anno	619,748279	0,000398
da 12.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	619,748279	0,000331

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002 - Ambito: Berzano di San Pietro

Comuni di Berzano di San Pietro, Albugnano, Pino d'Asti, Casalborgone.

Tariffe finali di vendita

Scaglioni Tariffari	Quota fissa	Quota
Min. di Scaglione - Max di Scaglione	Euro/Anno/Cliente	Variabile Euro/Mj
da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,008480

Da 60.0001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007690
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007654
Da 200.001 a 1.200.000 M/Joule Anno	30,987414	0,007644
Da 1.200.001 a 3.000.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007277
Da 3.000.001 a 12.000.000 M/Joule/Anno	619,748279	0,006636
da 12.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	619,748279	0,006574

Tariffe di Vetrrioriamento

Scaglioni Tariffari	Quota fissa	Quota
Min. di Scaglione - Max di Scaglione	Euro/Anno/Cliente	Variabile Euro/Mj
da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,002236
Da 60.0001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001446
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001410
Da 200.001 a 1.200.000 M/Joule Anno	30,987414	0,001400
Da 1.200.001 a 3.000.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001033
Da 3.000.001 a 12.000.000 M/Joule/Anno	619,748279	0,000393
da 12.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	619,748279	0,000331

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002 Ambito: San Sebastiano Po

Comuni di San Sebastiano da Po, Castagneto Po, Lauriano, Monteu da Po Cavagnolo, Brusasco.

Tariffe finali di vendita

Scaglioni Tariffari	Quota fissa	Quota
Min. di Scaglione - Max di Scaglione	Euro/Anno/Cliente	Variabile Euro/Mj
da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,008491
Da 60.0001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007964
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,007938
Da 200.001 a 1.200.000 M/Joule Anno	30,987414	0,007695
Da 1.200.001 a 3.000.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,006812
Da 3.000.001 a 12.000.000 M/Joule/Anno	619,748279	0,006590
da 12.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	619,748279	0,006569

Tariffe Vetrrioriamento

Scaglioni Tariffari	Quota fissa	Quota
Min. di Scaglione - Max di Scaglione	Euro/Anno/Cliente	Variabile Euro/Mj
da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,002236
Da 60.0001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001709
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,001684
Da 200.001 a 1.200.000 M/Joule Anno	30,987414	0,001441
Da 1.200.001 a 3.000.000 M/Joule/Anno	30,987414	0,000558
Da 3.000.001 a 12.000.000 M/Joule/Anno	619,748279	0,000336
da 12.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	619,748279	0,000315

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28.12.2000.

Metanprogetti S.p.A.
Il Presidente
Marco Marengo

55

Sogegas S.r.l. - Asti

Tariffe gas

Tariffe erogazione gas metano distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del bacino di Castello di Annone (AT), relativamente ai seguenti Comuni: Rocchetta Tanaro, Rocca d'Arazzo, Mombercelli, Castelnovo Calcea, Agliano Terme, Belveglio, Azzano d'Asti: fino a mc 248: Eu 0,2960947; fino a mc 1491: Eu 0,2915210; fino a mc 4969: Eu 0,2884026; fino a mc 99373: Eu 0,2740585; fino a mc. 198746: Eu 0,2721870; fino a mc. 993730: Eu 0,2584672; oltre: Eu 0,2543092.

Comune di Castello di Annone: fino a mc 246: Eu 0,2992601; fino a mc 1476: Eu 0,2946419; fino a mc 4921: Eu 0,2914936; fino a mc 98417: Eu

0,2770101; fino a mc 196835: Eu 0,2751210; fino a mc 984174: Eu 0,2612674; oltre: Eu 0,2570692.

Comune di Vinchio: fino a mc 251: Eu 0,2929288; fino a mc 1505: Eu 0,2884; fino a mc 5017: Eu 0,2853121; fino a mc 100347: Eu 0,2711070; fino a mc 200694: Eu 0,2692540; fino a mc 1003472: Eu 0,2556670; oltre: 0,2515498.

Le tariffe saranno applicate, salvo conguaglio, col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Prov. C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Asti, 29 gennaio 2002

Sogegas S.r.l.
Amministratore Unico
Renato Ruscalla

56

U.T.I.M. - Ufficio Tecnico Impianti Metano S.p.A. - Cremona

Tariffe di distribuzione e fornitura gas metano tal quale a 38,52 mj./mc.

La U.T.I.M. Ufficio Tecnico Impianti Metano S.p.A., concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 del 28/12/2000, integrata e modificata dalle successive delibere nn. 4/01-25/01-58/01, ed alla delibera n. 320/01 del 27/12/2001 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo della materia prima decorrente dal 1/1/2002, ha rideterminato le tariffe del gas da applicare ai clienti dei Comuni in argomento;

Tariffe di distribuzione gas in vigore dal 1° gennaio 2002

Ambito Tariffario n. 2 provincia di Vercelli - Comuni di Crescentino e Lamporo

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	3,70	18,592448	0,001911
2	10.001	100.000	60.000	1,93	30,987414	0,000997
3	100.001	2.000.000	180.000	1,45	92,962242	0,000749
4	2.000.001	4.000.000	480.000	1,19	247,899312	0,000615
5	4.000.001	6.000.000	600.000	0,80	309,874139	0,000413
6	6.000.001	8.000.000	720.000	0,22	371,848967	0,000114
7	8.000.001	∞	1.200.000	0,20	619,748279	0,000103

Ambito Tariffario n. 3 provincia di Vercelli - comune di Palazzolo Vercellese

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	3,30	18,592448	0,001704
2	10.001	100.000	60.000	1,35	30,987414	0,000697
3	100.001	2.000.000	180.000	1,12	92,962242	0,000578
4	2.000.001	4.000.000	480.000	1,00	247,899312	0,000516
5	4.000.001	6.000.000	600.000	0,80	309,874139	0,000413
6	6.000.001	8.000.000	720.000	0,22	371,848967	0,000114
7	8.000.001	∞	1.200.000	0,20	619,748279	0,000103

Ambito Tariffario n. 4 provincia di Torino - Comune di Verolengo

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	3,22	18,592448	0,001663
2	10.001	100.000	60.000	1,30	30,987414	0,000671
3	100.001	2.000.000	180.000	1,07	92,962242	0,000553
4	2.000.001	4.000.000	480.000	1,00	247,899312	0,000516
5	4.000.001	6.000.000	600.000	0,80	309,874139	0,000413
6	6.000.001	8.000.000	720.000	0,22	371,848967	0,000114
7	8.000.001	∞	1.200.000	0,20	619,748279	0,000103

Tariffe di fornitura gas ai clienti vincolati in vigore dal 1° gennaio 2002

Ambito Tariffario n. 2 provincia di Vercelli - comuni di Crescentino e Lamporo

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Tariffa di fornitura Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Tariffa di fornitura Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	15,85	18,592448	0,008186
2	10.001	100.000	60.000	14,08	30,987414	0,007272
3	100.001	2.000.000	180.000	13,60	92,962242	0,007024
4	2.000.001	4.000.000	480.000	13,34	247,899312	0,006890
5	4.000.001	6.000.000	600.000	12,95	309,874139	0,006688
6	6.000.001	8.000.000	720.000	12,37	371,848967	0,006389
7	8.000.001	∞	1.200.000	12,35	619,748279	0,006378

Ambito Tariffario n. 3 provincia di Vercelli - comune di Palazzolo Vercellese

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Tariffa di fornitura Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Tariffa di fornitura Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	15,51	18,592448	0,008010
2	10.001	100.000	60.000	13,56	30,987414	0,007003
3	100.001	2.000.000	180.000	13,33	92,962242	0,006884
4	2.000.001	4.000.000	480.000	13,21	247,899312	0,006822
5	4.000.001	6.000.000	600.000	13,01	309,874139	0,006719
6	6.000.001	8.000.000	720.000	12,43	371,848967	0,006420
7	8.000.001	∞	1.200.000	12,41	619,748279	0,006409

Ambito Tariffario n. 4 provincia di Torino - comune di Verolengo

Scaglione	Min di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (L/cl/a)	Tariffa di fornitura Q. variabile (L/MJ)	Q. fissa (Euro/cl/a)	Tariffa di fornitura Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	10.000	36.000	15,42	18,592448	0,007964
2	10.001	100.000	60.000	13,50	30,987414	0,006972
3	100.001	2.000.000	180.000	13,27	92,962242	0,006854
4	2.000.001	4.000.000	480.000	13,20	247,899312	0,006817
5	4.000.001	6.000.000	600.000	13,00	309,874139	0,006714
6	6.000.001	8.000.000	720.000	12,42	371,848967	0,006415
7	8.000.001	∞	1.200.000	12,40	619,748279	0,006404

Le tariffe finali per metro cubo si determinano con l'applicazione del PCS effettivo medio ponderato d'ambito relativo all'anno termico precedente e del coefficiente climatico M proprio di ciascuna località.

Le tariffe del gas saranno applicate ai consumi delle utenze dei predetti Comuni, col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi così come stabilito dal punto 3.1.6. del Prov. C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle

vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas.

La presente pubblicazione costituisce adempimento ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas nn. 52/99 e 237/00.

Cremona, 22 gennaio 2002

U.T.I.M. S.p.A.
Il Consigliere Delegato

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE ALL'ANNO 2000 (Lire 50.000, Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

**RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE**



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

	Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
<input type="checkbox"/>	12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 103,29	A1	
<input type="checkbox"/>	6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 51,65	S1	
<input type="checkbox"/>	12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,48	A3	
<input type="checkbox"/>	6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,24	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.